REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE ABRUZZO

Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 45 del 24 Novembre 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie **"ORDINARIO"** si articola in due parti:

PARTE PRIMA

a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie **"SPECIALE".**
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie **"SUPPLEMENTO".**
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:
Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 18.05.2021, N. 298

ATTUAZIONE OPGR 105/2020 RECANTE "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 – art. 9 "Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati" e OPGR n. 90/2020 – Determinazioni" – INDIRIZZI 6

DELIBERAZIONE 18.05.2021, N. 299

Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 – Provvedimenti. 17

DELIBERAZIONE 04.08.2021, N. 510

Erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale - provvedimenti in attuazione della DGR n.153/2021 e della DGR n.299/2021 – modifica DGR n. 685/2020. 26

DELIBERAZIONE 13.09.2021, N. 562

Approvazione del "Documento tecnico programmatorio finalizzato alla ricognizione e alla definizione del fabbisogno delle strutture deputate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva e definizione attuativa dell'elenco degli specialisti in Medicina dello Sport presso gli ambulatori privati e studi privati". 37

DELIBERAZIONE 01.10.2021, N. 617

DGR N. 559 DEL 13.09.2021 "L.R. n.47/92 art. 2. Approvazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe". – Integrazioni 54

DELIBERAZIONE 11.10.2021, N. 638

Modifica dell'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 420 del 18 giugno 2018 ad oggetto: "Approvazione del documento tecnico Standard di formazione continua, verifica, certificazione e abilitazione del personale sanitario destinato allo svolgimento dell'attività di elisoccorso nella Regione Abruzzo". 59

DELIBERAZIONE 11.10.2021, N. 656

EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER L'ASSISTENZA DELL'AREA TERRITORIALE RIABILITAZIONE EX ART. 26, RSA, RP, PSICO RIABILITAZIONE, AUTISMO: APPROVAZIONE TETTI MASSIMI DI SPESA E ADEMPIMENTI DGR N.153/2021 –OPGR N. 105/2020 -DGR N.298/2021 82

DELIBERAZIONE 22.10.2021, N. 668

Rinnovo del Comitato Tecnico-Scientifico regionale per Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con DGR 330/2018 ai sensi dell'art. 8 del disciplinare approvato con DGR. 437/2017, per il triennio 2021-2024 97

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 24.09.2021, N. DPC026/240

COLMATT S.a.s. - Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi.....104

DETERMINAZIONE 30.09.2021, N. DPC026/245

Universo srl – Revoca D.D. n. DR4/20 del 16.02.2011 e s.m.i. Autorizzazione regionale impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi. Codice SGRB:AU-TE-003. 123

DIPARTIMENTO SANITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE 07.10.2021, N. DPF020/37

Concessione dell'accreditamento regionale a 3 centri di formazione per l'erogazione di corsi di formazione BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) adulto.....125

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso di ricerca immobile da acquistare nella citta di L'Aquila 127

COMUNE DI PIZZOLI

Modifica allo Statuto Comunale 136

COMUNE DI VASTO

Avviso di deposito presso la segreteria comunale del progetto di variante al piano regolatore generale (art. 10 L.R. 18/1983 e s.m.i.) 137

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

Bando di gara mediante procedura aperta - art. 60, decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s..i. - affidamento incarico per l'esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) relativo ai lavori di completamento infrastrutturale dei bacini sciistici di Ovindoli Monte Magnola e di Rocca di Mezzo con Campo Felice che prevede opere di mobilità multimodale mediante mobilita', viabilità e parcheggi nel territorio di rocca di mezzo. importo corrispettivo: € 68.823,00 138

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Avviso di deposito rapporto ambientale e sintesi non tecnica ai fini della valutazione ambientale strategica della revisione del vigente P.R.G. 144

CONSORZIO BONIFICA CENTRO

Decreto di esproprio definitivo n. 1(pe) ([per Provvedimento di Pagamento 41P{Pe)] ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.) a favore del Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Bonifica e Consorzio di Bonifica Centro per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di Penne. 145

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_2399836. Installazione di una cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea MT 20kv in cavo interrato per 225 m e BT 400V in cavo interrato per 51 m in Strada comunale Cesarene Comune di Tagliacozzo (Aq) per nuovo allaccio "Annalisa Moroni".....150

RIF.: AUT_2389476. Costruzione di una linea in media tensione a 20.000 Volt, in doppio cavo aereo tipo cordato AL 3x150 mm2 per il collegamento alla rete MT della nuova cabina di distribuzione MT/BT denominata Giardinelli n.D5202718843 necessaria a fornire energia elettrica alla Carrozzeria Giardinelli & C. S.a.s., in fase di insediamento presso la nuova sede, in località Z.I., innesto RA 12, traversa di Via Auriti nel Comune di Chieti (CH). 151

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 18.05.2021, N. 298

ATTUAZIONE OPGR 105/2020 RECANTE "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 – art. 9 "Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati" e OPGR n. 90/2020 – Determinazioni" – INDIRIZZI

DGR n. 298 del 18.05.2021

OGGETTO: ATTUAZIONE OPGR 105/2020 RECANTE "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 – art. 9 "Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati" e OPGR n. 90/2020 – Determinazioni" – INDIRIZZI

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **18 Maggio 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

Componenti della Giunta:		
	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO

ATTUAZIONE OPGR 105/2020 RECANTE *"Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 – art. 9 "Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati" e OPGR n. 90/2020 – Determinazioni"* - INDIRIZZI.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

VISTA l'OPGR n. 105/2020 con la quale, conformemente alle disposizioni del Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVD-19" –, è stata data attuazione all'art. 9 "Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati";

PRECISATO che risultano confermate le disposizioni di cui al DL n. 149/2020 di modifica e integrazione del DL n. 34/2020, e riproposte nelle disposizioni di cui al DL n. 137 del 28 ottobre 2020 ed in particolare art. 19-ter "Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati";

RICHIAMATA la nota Prot. n. RA49669/21 del 10.02.2021, con la quale, allo scopo di assicurare l'attuazione del provvedimento presidenziale, il Servizio DPF018 ha fornito alle ASL chiarimenti;

RICHIAMATA altresì la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – del 26.02.2020, acclarata al Prot. n. RA/ 80743/21 del 02.03.2021, avente ad oggetto "Modalità di applicazione articolo 4, commi 5 bis e 5 ter del Decreto legge 34/2020", parimenti condivisa con le ASL, contenente le indicazioni applicative per l'attuazione omogenea sul territorio nazionale delle predette disposizioni;

RITENUTO necessario garantire supporto all'attuazione delle disposizioni su richiamate così da orientare le Aziende Sanitarie nella definizione delle pratiche, assicurando tempi rapidi nella gestione delle stesse;

ATTESO che, le Aziende Sanitarie e taluni erogatori privati accreditati, già contrattualizzati per le annualità pregresse, come da richieste agli atti del Servizio DPF018, hanno rappresentato l'esigenza che siano trattati aspetti relativi
- ai costi fissi oggetto di ristoro
- ai termini per la rendicontazione dei costi da parte delle strutture private richiedenti
- ai tempi di completamento delle pratiche da parte dei competenti Servizi aziendali preposti

PRECISATO che, il ristoro dai costi fissi sostenuti è assicurato, mediante l'assegnazione di un contributo *una tantum* alle strutture richiedenti, in forza della sofferta sospensione delle attività ordinarie, a causa del Covid-19, come determinata da provvedimenti nazionali e regionali *medio tempore* intervenuti;

PRECISATO altresì che il riconoscimento dell'*una tantum* per il 2020, di cui al presente atto, deve prioritariamente riguardare, per le strutture sanitarie accreditate coinvolte nella vertenza per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente, definita attraverso la sottoscrizione presso il Ministero della Salute dell'accordo con AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), e FP CGIL, CISL FP, UIL FP, i costi relativi al personale anzidetto, dato l'impegno della Regione Abruzzo ad assicurare la copertura dell'importo fino al 50% degli oneri connessi al rinnovo nei limiti delle risorse disponibili;

STABILITO che
- il riconoscimento degli importi, da rendicontare con riferimento al periodo di sospensione dell'attività ordinaria e alle categorie interessate, tiene conto dell'ammontare ritenuto sostenibile per il SSR e comunque è ammesso entro il tetto di spesa previsto per il 2020;
- il contributo complessivo compartecipato dalla Regione per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente delle strutture accreditate, che applicano il contratto ARIS-AIOP, viene concesso per il 2020 a titolo di *una tantum*;

RITENUTO, in attuazione delle disposizioni vigenti, richiamate nel presente provvedimento, e sentito il Servizio Programmazione Economico-Finanziaria DPF012, di riconoscere i costi fissi, come elencati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sono stati sostenuti e/o iscritti in bilancio, non altrimenti recuperali o già ristorati;

PRECISATO che
- le istanze - da presentarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto nella sezione denominata *"Atti della Regione"* del sito istituzionale della Regione Abruzzo - redatte su schema libero, devono comprendere apposito documento contabile nel quale siano riportate le categorie di costi conteggiati nella richiesta di rimborso;
- per le finalità del presente atto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni di non aver usufruito di altre misure di sostegno, con riferimento alle medesime categorie per le quali viene richiesto il ristoro, ai sensi dell'OPGR n. 105/2020 e disposizioni ad esso correlate;

STABILITO che la trattazione e la definizione delle pratiche, a cura dei Servizi aziendali preposti, tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e ad esso si conforma;

CONFERMATO che il periodo di sospensione delle attività ordinarie tiene conto dei provvedimenti nazionali e regionali, comprese le circolari ministeriali che hanno riguardato *"la riprogrammazione delle attività clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio, volte a rendere coerenti ed omogenei sul territorio nazionale interventi di riorganizzazione assunti a livello locale per il contenimento del rischio di diffusione del virus SARS-CoV2 nelle strutture sanitarie e per il soddisfacimento dell'incremento delle necessità di ricovero"* e, come espresso nella nota del Ministero della Salute, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2), è ritenuta *"valida l'applicazione*

delle disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 34/2020, ancorchè la Regione/Province o i propri enti non abbiano adottato uno specifico provvedimento di sospensione";

CONFERMATO ogni altro indirizzo espresso nella succitata nota applicativa che qui si intende integralmente riportato;

PRECISATO che spetta alla ASL territorialmente competente il compito di
- verificare quanto dichiarato dagli erogatori privati;
- procedere ad ogni altro accertamento funzionale alla liquidazione del richiesto e documentato
- liquidare gli importi dichiarati e accertati come conformi alle disposizioni vigenti;

STABILITO che, nelle more della sottoscrizione del contratto per il biennio 2020-2021, le ASL potranno concludere il procedimento attraverso le liquidazioni da effettuarsi in via provvisoria, tenuto conto del tetto 2020 già individuato con nota del 11.2.2020 RA/40357/20, con riserva di successivo eventuale conguaglio, da determinarsi all'esito della formalizzazione degli accordi contrattuali, che, come convenuto, riguarderanno il biennio suindicato;

RITENUTO di riservare ulteriori determinazioni all'esito di successivi approfondimenti o direttive che eventualmente verranno impartite dal Ministero della Salute o da altri organismi a ciò deputati;

PRECISATO che successivi approfondimenti e indirizzi aggiuntivi saranno definiti dai Servizi competenti del Dipartimento Sanità, anche relativamente a problematiche inerenti la fatturazione e le liquidazioni dei costi riconosciuti (Allegato 1), in conformità con la programmazione regionale del FSR;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo la stessa a carico del FSR;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE
D E L I B E R A
per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di definire gli indirizzi applicativi delle disposizioni di cui all'OPGR n. 105/2020 in conformità alle disposizioni del Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVD-19"*, nonché alle disposizioni di cui al DL n. 149 di modifica e integrazione del DL. 34/2020, come riproposte nelle disposizioni di cui al DL n. 137 del 28 ottobre 2020 ed in particolare dell'art. 19-ter "Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati";

2. di riconoscere, in attuazione delle disposizioni vigenti, richiamate nel presente provvedimento, i costi fissi elencati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sono stati sostenuti e/o iscritti in bilancio, non altrimenti recuperali o già ristorati;

3. di stabilire che
- le istanze - da presentarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto nella sezione denominata *"Atti della Regione"* del sito istituzionale della Regione Abruzzo - redatte su schema libero, devono comprendere apposito documento contabile nel quale siano riportate le categorie di costi conteggiati nella richiesta di rimborso;
- per le finalità del presente atto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni di non aver usufruito di altre misure di sostegno, con riferimento alle medesime categorie per le quali viene richiesto il ristoro, ai sensi dell'OPGR n. 105/2020 e disposizioni ad esso correlate;

4. di stabilire altresì che il ristoro dai costi fissi sostenuti è assicurato, mediante l'assegnazione di un contributo *una tantum* alle strutture richiedenti, in forza della sofferta sospensione delle attività ordinarie, a causa del Covid-19, come determinata da provvedimenti nazionali e regionali *medio tempore* intervenuti;

5. di specificare che il riconoscimento dell'*una tantum* per il 2020, di cui al presente atto, deve prioritariamente riguardare, per le strutture sanitarie accreditate coinvolte nella vertenza per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente, definita attraverso la sottoscrizione presso il Ministero della Salute dell'accordo con AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), e FP CGIL, CISL FP, UIL FP, i costi relativi, dato l'impegno della Regione Abruzzo ad assicurare la copertura dell'importo fino al 50% degli oneri connessi al rinnovo nei limiti delle risorse disponibili;

6. di disporre che
- il riconoscimento degli importi, da rendicontare con riferimento al periodo di sospensione dell'attività ordinaria e alle categorie interessate, tiene conto dell'ammontare ritenuto sostenibile per il SSR e comunque è ammesso entro il tetto di spesa previsto per il 2020;
- il contributo complessivo compartecipato dalla Regione per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente delle strutture accreditate, che applicano il contratto ARIS-AIOP, viene concesso per il 2020 a titolo di *una tantum*;
- la trattazione e la definizione delle pratiche, a cura dei Servizi aziendali preposti, tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e ad esso si conforma;

7. di confermare che il periodo di sospensione delle attività tiene conto dei provvedimenti regionali e nazionali, comprese le circolari ministeriali che hanno riguardato *"la riprogrammazione delle attività clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio, volte a rendere coerenti ed omogenei sul territorio nazionale interventi di riorganizzazione assunti a livello locale per il contenimento del rischio di diffusione del virus SARS-CoV2 nelle strutture sanitarie e per il soddisfacimento dell'incremento delle necessità di ricovero"* e come espresso nella nota del Ministero della Salute, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2) è ritenuta *"valida l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 34/2020, ancorchè la Regione/Province o i propri enti non abbiano adottato uno specifico provvedimento di sospensione"*;

8. di confermare ogni altro indirizzo espresso nella succitata nota applicativa, che qui si intende integralmente riportato;

9. di disporre che la ASL territorialmente competente provveda a
- verificare quanto dichiarato dagli erogatori privati, procedendo ad ogni altro accertamento funzionale alla liquidazione del richiesto e documentato
- liquidare gli importi dichiarati e accertati come conformi alle disposizioni vigenti;

10. di stabilire altresì che, nelle more della sottoscrizione del contratto per il biennio 2020-2021, le ASL potranno concludere il procedimento attraverso le liquidazioni da effettuarsi in via provvisoria, tenuto conto del tetto 2020, già individuato con nota del 11.2.2020 RA/40357/20, con riserva di successivo eventuale conguaglio, da determinarsi all'esito della formalizzazione degli accordi contrattuali, che, come convenuto, riguarderanno il biennio suindicato;

11. di riservare ulteriori determinazioni all'esito di successivi approfondimenti o direttive che eventualmente verranno impartite dal Ministero della Salute o da altri organismi a ciò deputati;

12. di prevedere che successivi approfondimenti e indirizzi aggiuntivi siano definiti dai Servizi competenti del Dipartimento Sanità, anche relativamente a problematiche inerenti la fatturazione e le liquidazioni dei costi riconosciuti (Allegato 1), in conformità con la programmazione regionale del FSR;

13. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;

14. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e alle strutture private accreditate e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Maddalena Tabasso	Dr.ssa Maddalena Tabasso	vacante
(f.to elettronicamente)	(f.to elettronicamente)	(firma)

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
Dr. Claudio D'Amario	Dr.ssa Nicoletta Verì
(f.to digitalmente)	**(f.to digitalmente)**

==========

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

==========

Segue allegato

0004429-26/02/2021-DGPROGS-MDS-P

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ai Direttori Generali della sanità delle Regioni e Province Autonome

Al Commissario ad acta della Regione Calabria

Al Commissario ad acta della Regione Molise
Al Sub Commissario della Regione Molise

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
IGESPES
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Modalità di applicazione articolo 4, commi 5 bis e 5 ter del decreto legge n. 34/2020.

E' pervenuto alla scrivente Direzione generale un quesito da parte della Regione Piemonte in merito all'interpretazione da dare alla norma contenuta nell'articolo 4, comma 5 bis, del decreto legge n. 34/2020, laddove è previsto che in presenza di un provvedimento regionale/provinciale di sospensione, anche per il tramite dei propri enti, delle attività sanitarie ordinarie in conseguenza dell'emergenza COVID-19, le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere per l'anno 2020 alle strutture private accreditate una remunerazione fino al 90% del predetto budget, assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle Regioni e Province Autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

Il quesito è volto a capire la portata applicativa del termine "sospensione", richiedendo se la sospensione delle attività debba ricondursi tanto alle ordinanze regionali che hanno "direttamente" circoscritto le tipologie di prestazioni erogabili, quanto i provvedimenti che hanno "indirettamente" limitato l'attività delle strutture attraverso l'obbligo di adottare misure volte a contenere la diffusione del virus.

Al riguardo, considerato che il quesito posto dalla Regione Piemonte possa essere di interesse generale, si ritiene di fornire con la presente nota le indicazioni per garantire un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di quanto disposto dalla norma in questione.

La ratio della norma richiamata in premessa è quella di prevedere la possibilità, per le Regioni e Province Autonome, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del rispettivo Servizio sanitario, di ristorare le strutture private accreditate (sia quelle rientranti nella rete COVID sia quelle non individuate nella predetta rete) destinatarie di apposito budget 2020 e che abbiano sottoscritto il relativo accordo contrattuale, e, fino ad un massimo del 90% del predetto budget (assegnato e sottoscritto), dal momento in cui le stesse strutture private accreditate hanno visto, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del virus COVID-19, una temporanea sospensione delle proprie attività che ha portato di fatto ad una riduzione delle proprie attività tale da non consentire il pieno raggiungimento del budget già sottoscritto e parametrato,

nel 2020, al volume di attività pre pandemia,. Tale disposizione, poi, estendendosi anche agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria, interessa anche le Residenze sanitarie assistite (RSA).

In considerazione, quindi, della ratio della norma sopra descritta, si ritiene che l'impatto derivante dalla sospensione delle attività ordinarie, qualora in assenza di specifici provvedimenti regionali/provinciali, possa derivare anche solo dalle Linee di indirizzo emanate a livello nazionale , in considerazione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Tra le iniziative intraprese nel periodo di massima emergenza pandemica da Covid-19, per esempio la scrivente Direzione Generale, ha emanato le seguenti circolari:

- n. 7422 del 16.03.2020 recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19",
- n. 7865 del 25.03.2020 recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19"
- n. 8076 del 30.03.20200 recante: "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19"

Tutte le predette circolari hanno riguardato la riprogrammazione delle attività clinicamente differibili in base alla valutazione del rapporto rischio-beneficio, volte a rendere coerenti ed omogenei sul territorio nazionale i numerosi interventi di riorganizzazione assunti a livello locale per il contenimento del rischio di diffusione del virus SARS-CoV2 nelle strutture sanitarie e per il soddisfacimento dell'incremento delle necessità di ricovero.

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto valida l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34/2020, ancorché la Regione/Provincia o i propri enti non abbiano adottato uno specifico provvedimento di sospensione.

Si ritiene poi di ribadire con la presente nota che il ristoro dei costi fissi fino al 90% del budget assegnato e sottoscritto costituisce un limite massimo, per cui alle strutture private accreditate dovrà essere riconosciuta la sola percentuale del budget risultante dalla somma tra la produzione 2020 erogata (al netto dei controlli di appropriatezza) entro budget e i costi fissi sostenuti e rendicontati per il periodo di sospensione delle attività.

Il ristoro riconosciuto ai sensi della richiamata normativa deve, poi, tenere conto dell'eventuale acconto mensile nel limite del predetto 90% del budget assegnato e sottoscritto, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020.

Pertanto, una volta definito - ai sensi del comma 5 bis - l'importo spettante alla struttura privata accreditata sulla base della produzione resa, rendicontata e verificata, nonché sulla base della rendicontazione dei soli costi fissi correlati al periodo di sospensione delle attività, a ristoro dei quali potrà essere riconosciuto un contributo *"una tantum"* nei limiti e nelle modalità sopra descritti, le regioni e le province autonome potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del citato comma 5.

Resta ferma la garanzia dell'equilibrio economico di ciascun Servizio sanitario regionale/provinciale ed il riconoscimento della produzione realmente effettuata nel 2020 dalle strutture private accreditate entro e non oltre il limite dell'intero budget assegnato e sottoscritto (al netto dei controlli di appropriatezza), secondo le norme vigenti in materia di acquisto di prestazioni dal privato accreditato.

Il Direttore Generale
Andrea Urbani

Referente:
Dott.ssa Stefania Garassino
06.5994269
e-mail: s.garassino@sanita.it

ALLEGATO 1

ELENCO COSTI RISTORABILI

- **Affitti/Mutui o fitti figurativi**
- **Canoni per manutenzioni ordinarie**
- **Spese per utenze**
- **Costo personale dipendente (comprensivo di retribuzione e rinnovi CCNL)**
- **Spese per servizi non sospesi**
- **Tfr**
- **Ratei tredicesima mensilità**
- **Consulenti finanziari (se costo non episodico - si richiede di fornire il contratto)**
- **Sanificazioni (solo se non altrimenti rimborsate)**
- **DPI e materiali di consumo (solo se non altrimenti rimborsate)**
- **Ratei ferie**
- **Assicurazioni**
- **Utenze**
- **Consulenze del lavoro (se fisse)**
- **Consulenze medico del lavoro (se fisse)**
- **Consulenze Rspp (se fisse)**
- **Servizi e canoni (Piattaforma telemedicina/Servizi di comunicazione)**
- **Irap e Tari**

DELIBERAZIONE 18.05.2021, N. 299

Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 – Provvedimenti.

DGR n. 299 del 18.05.2021

OGGETTO: Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 – Provvedimenti.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **18 Maggio 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

Componenti della Giunta:		
	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO : Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 - Provvedimenti

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO l'art 45 comma 1 ter del DL 124/2019 (*Decreto legge fiscale)* convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale;

PRESO ATTO della vertenza per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie accreditate culminata nella sottoscrizione il giorno 8 ottobre 2020 presso la sede del Ministero della Salute da parte di AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), e FP CGIL, CISL FP, UIL FPL;

CONSIDERATO che, come rappresentato anche dal Ministero con nota di chiarimenti prot. GAB 0008880-P-02/07/2020, il Governo e le Regioni si sono fatti parte attiva per il predetto rinnovo contrattuale assumendo rispettivamente i seguenti impegni: da una parte , in sede di conversione del "Decreto legge fiscale"(DL 124/2019 convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157), il Governo ha introdotto una disposizione che aumenta del 2% il tetto di spesa per acquisti di prestazioni da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (al fine di superare i limiti normativi ad un aumento di budget previsti dall'art 15 comma 14 Dl 95/2012) ; dall'altra, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con la deliberazione del 17 ottobre 2019, si è impegnata ad aumentare il budget per l'acquisto delle prestazioni da privato fino al 50% dei costi del rinnovo contrattuale;

ATTESO che l'impegno delle Regioni del 17 ottobre 2019, è stato ribadito nella seduta del 27 luglio 2020 con l'individuazione di un mix di interventi (aumento del budget delle prestazioni e aggiornamento tariffario) volto ad assicurare la copertura dell'importo fino al 50% degli oneri connessi al rinnovo dei contratti verificati nelle singole realtà regionali;

PRECISATO che il predetto aumento del budget può essere finanziato, nella Regione Abruzzo con le risorse del SSN utilizzando il margine di manovra di cui all'art 45 comma 1 ter del DL 124/2019 convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, nei limiti delle somme che risultano disponibili sempre che sia garantito il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale;

-VISTO l'articolo 8 sexies comma 5 D. Lgs. 502/1992 in tema di tariffe che stabilisce che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali;

-VISTO il Dl 95 del 6-7-2012 (*Spending Review*) convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare :

-l'art 15 comma 14 che definisce i limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera;

-l'art 15 comma 17 che - nel confermare che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali- fa salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile;

CONSIDERATO in merito all'aggiornamento tariffario che le regioni in piano di rientro, ai fini del rinnovo contrattuale di che trattasi, possono aumentare fino al massimo previsto dal DM 18 ottobre 2012 le tariffe per le quali stanno applicando un valore inferiore, purché sussista l'equilibrio di bilancio, il tutto come rappresentato anche dal Ministero con nota di chiarimenti prot GAB 0008880-P-02/07/2020;

VISTO il DM 18 ottobre 2012 "Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale";

VISTO il Decreto Commissariale n.13 del 13/02/2013 avente ad oggetto "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M. 18.10.2012", come modificato dal Decreto Commissariale n.32 del 13.05.2013 ("Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A") nonché dal Decreto del Commissario ad Acta n.45 del 12/06/2013 ("Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n° 12/2013 del 20.02.2013 "Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012" e n° 13/2013 del 20.02.2013 "Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012");

ATTESO che i valori del tariffario regionale vigente in Abruzzo per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera risultano allineati a quelli del DM 18 ottobre 2012;

PRESO ATTO della tabella elaborata in occasione dell'intesa del 12 novembre 2019 presso il Ministero della Salute tra le parti contraenti e le Regioni nella quale è stato indicato l'impatto economico annuo del rinnovo contrattuale di che trattasi per ciascuna Regione;

CONSIDERATO che per la Regione Abruzzo è stato stimato un valore di euro 4.398.418;

ATTESO CHE è stata effettuata la verifica su base territoriale del predetto dato mediante il coinvolgimento delle strutture accreditate per l'assistenza ospedaliera alle quali è stato inoltrato, per il tramite delle associazioni datoriali, un prospetto per la rilevazione delle informazioni, come convenuto in apposita riunione convocata con nota prot. RA 295154/20 del 09.10.2020;

PRESO ATTO dei valori rendicontati dalle singole strutture interessate, come da prospetto riepilogativo allegato (allegato A), da cui si evince un incremento complessivo annuo di spesa per il rinnovo del CCNL del personale non medico della sanità privata pari a 4.167.944 euro;

CONSIDERATO che in merito alla vertenza in questione è stata avviata una interlocuzione con gli uffici ministeriali al fine di trovare una soluzione rispettosa della normativa sopra richiamata e sono stati effettuati una serie di incontri con le strutture in argomento e con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e datoriali;

ATTESO che la Regione all'esito dell'incontro del 14.04.2021 si è impegnata:

-a predisporre una bozza di provvedimento giuntale di natura programmatoria che permetta di effettuare dal 2021 un aumento di budget nei limiti delle risorse disponibili definite ai sensi del DL 124/2019;
- a prevedere per il 2020 - non essendo possibile per i limiti normativi esistenti, una soluzione diversa dall'aumento di budget, non più utile ad annualità ormai trascorsa - che i costi sostenuti nella predetta annualità per il rinnovo del CCNL potranno essere valutati nell'ambito dei ristori previsti dalla normativa vigente;
- a provvedere alla ricognizione del fabbisogno di risorse per il rinnovo del CCNL del personale non medico del settore della riabilitazione;

PRECISATO che i contenuti del presente atto sono stati partecipati alle rappresentanze sindacali dei lavoratori e datoriali delle strutture in argomento e sono stati oggetto della riunione del 30.04.2021;

PRESO ATTO delle osservazioni emerse nel corso della predetta riunione e di quelle pervenute successivamente;

RITENUTO, ai fini del rinnovo del contratto del personale sanitario non medico dipendente delle strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto in data 8 ottobre 2020:

- di recepire, nei limiti normativi e di spesa consentiti, quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 17 ottobre 2019 e ribadito successivamente;

-di impegnare gli uffici regionali competenti, verificato il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, ad inserire nell'ambito degli atti di programmazione finanziaria 2021 un incremento del budget complessivo previsto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato accreditato utilizzando il margine di manovra di cui all'art 45 comma 1 ter del DL 124/2019 convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, in modo da coprire, nei limiti delle somme che risultano disponibili, il 50% del valore rendicontato dalle strutture;

-di stabilire, nelle more di interventi normativi che consentano l'aumento delle tariffe, che la distribuzione della predetta somma tra gli erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto in data 8 ottobre 2020 avverrà attraverso un incremento del budget 2021 delle strutture e verrà attribuito in sede di contrattazione per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere;

-di disporre che il predetto incremento sarà proporzionato al peso economico del rinnovo contrattuale del personale, certificato dalle singole case di cura con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese con assunzione di responsabilità per il caso di falso e con consapevolezza, in tale evenienza, della decadenza dai benefici;

- di prevedere che le informazioni comunicate dalle strutture saranno inoltrate all'INPS per le dovute verifiche;

PRECISATO che a seguito degli interventi normativi che consentiranno di incrementare le tariffare per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, la Regione si riserva di redistribuire, in via ordinaria, il budget complessivo previsto per la contrattualizzazione dell' ospedalità privata tra le strutture accreditate secondo parametri di fabbisogno di prestazioni;

RISERVATA a successivo provvedimento l'adozione di analoghe misure per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto in data 8 ottobre 2020 diverse da quelle oggetto del presente atto;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione della vertenza di che trattasi;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo la stessa a carico del FSR;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE
D E L I B E R A
per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di recepire, nei limiti normativi e di spesa consentiti, quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 17 ottobre 2019 e ribadito successivamente, ai fini del rinnovo del contratto del personale sanitario non medico dipendente delle strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto in data 8 ottobre 2020;

2. di prendere atto dei valori rendicontati dalle singole strutture come da prospetto riepilogativo allegato (Allegato A) , da cui si evince un incremento complessivo annuo di spesa per il rinnovo del CCNL del personale non medico della sanità privata pari a 4.167.944 euro;

3. di impegnare gli uffici regionali competenti, verificato il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, ad inserire nell'ambito degli atti di programmazione finanziaria 2021 un incremento del budget complessivo previsto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato accreditato, utilizzando il margine di manovra di cui all'art 45 comma 1 ter del DL 124/2019 convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, in modo da coprire, nei limiti delle somme che risultano disponibili, il 50% del valore rendicontato dalle strutture;

4. di stabilire, nelle more di interventi normativi che consentano l'aumento delle tariffe, che la distribuzione della predetta somma tra gli erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto in data 8 ottobre 2020 avverrà attraverso un incremento del budget 2021 delle strutture e verrà attribuito in sede di contrattazione per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere;

5. di disporre che il predetto incremento di budget sarà proporzionato al peso economico del rinnovo contrattuale del personale, certificato dalle singole case di cura con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese con assunzione di responsabilità per il caso di falso e con consapevolezza, in tale evenienza, della decadenza dai benefici;

6. di prevedere che le informazioni comunicate dalle strutture saranno inoltrate all'INPS per le dovute verifiche;

7. di precisare che a seguito degli interventi normativi che consentiranno di incrementare le tariffare per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, la Regione si riserva di redistribuire, in via ordinaria, il budget complessivo previsto per la contrattualizzazione dell'ospedalità privata tra le strutture accreditate secondo parametri di fabbisogno di prestazioni;

8.di riservare a successivo atto l'adozione di analoghe misure per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie accreditate che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto in data 8 ottobre 2020 diverse da quelle oggetto del presente atto;

9.di stabilire che i costi sostenuti nel 2020, non diversamente recuperabili, potranno essere valutati nell'ambito dei ristori previsti dalla normativa vigente, come da specifico provvedimento regionale, tenendo conto dei costi sostenuti e/o regolarmente iscritti in bilancio ;

10. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo gli stessi a carico del FSR;

11. di trasmettere il presente atto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze in ossequio all'Accordo per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi e per l'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, nonché alle ASL agli erogatori privati interessati e ai competenti servizi regionali e al BURA per la pubblicazione.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: Dipartimento Sanità

SERVIZIO: Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali

UFFICIO: Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Specialistica Ambulatoriale

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Sonsini	Dott.ssa Paola Sonsini	vacante
_____ (firma)	_____ (firma)	_____ (firma)

Il Direttore Regionale

_____ **(firma)**

Il Componente la Giunta

_____ **(firma)**

==========

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

_____ (firma)

Il Segretario della Giunta

_____ (firma)

==========

Segue allegato

ALLEGATO A

ASL	STRUTTURE OSPEDALIERE	COSTO ANNUO CCNL VIGENTE	COSTO ANNUO CCNL RINNOVO	INCREMENTO COMPLESSIVO ANNUO 2021	50%
ASL 1	VILLA LETIZIA	2.915.279	3.167.874	252.595	126.298
	DI LORENZO	3.149.087	3.434.713	285.626	142.813
	NOVA SALUS	1.515.674	1.651.635	135.961	67.980
	L'IMMACOLATA	2.184.093	2.388.120	204.027	102.014
	INI - Divisione Canistro	2.421.479	2.646.544	225.065	112.533
	SAN RAFFAELE	2.153.033	2.352.603	199.570	99.785
ASL 2	SPATOCCO	4.933.472	5.435.720	502.248	251.124
ASL 3	PIERANGELI	8.425.498	9.288.208	862.710	431.355
	VILLA SERENA	15.522.005	17.022.148	1.500.142	750.071
totali		**43.219.621**	**47.387.564**	**4.167.944**	**2.083.972**

Tabella aggiornata alle comunicazioni pervenute al Servizio DPF018 entro le ore 12.30 del 12/05/2021

DELIBERAZIONE 04.08.2021, N. 510

Erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale - provvedimenti in attuazione della DGR n.153/2021 e della DGR n.299/2021 – modifica DGR n. 685/2020.

DGR n. 510 del 4.8.2021

OGGETTO: EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N.153/2021 E DELLA DGR N.299/2021 – MODIFICA DGR N. 685 /2020.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **4 Agosto 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

Componenti della Giunta:		
	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Assente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO

EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE - PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N.153/2021 E DELLA DGR N.299/2021 – MODIFICA DGR N. 685 /2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

VISTO l'art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., in conformità al quale le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale, in ogni caso sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;

CONSIDERATO che spetta alle regioni provvedere con atti autoritativi e vincolanti di programmazione alla fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale e distribuire le risorse disponibili assicurando in ogni caso l'equilibrio del sistema;

VISTI i limiti provvedimentali alla destinazione delle risorse a copertura dei contratti per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato afferenti alla specialistica ambulatoriale e all'ospedaliera, derivanti dall'art 15 comma 14 del DL 95/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii. come rimodulati dall'art 45 comma 1 ter del DL 124/2019 convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157;

PRESO ATTO dell'indicazione del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza secondo la quale il rispetto del vincolo previsto dal decreto legge n. 95/2012, *debba intendersi riferito non a livello di singolo*

contratto ma all'intero valore di prestazioni di ospedaliera e di specialistica ambulatoriale fermi restando i limiti regionali (da ultimo verbale 06.10.2020)*;*

ATTESO che con la DGR 299 del 18.05.2021 (OGGETTO: Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata –Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 –Provvedimenti) è stato definito il valore teorico dell'incremento del tetto di spesa 2021 per l'acquisto di prestazioni dalle strutture accreditate per l'assistenza ospedaliera, necessario a chiudere la vertenza del rinnovo contrattuale ivi contemplato;

VISTO in particolare in particolare al punto 3 del deliberato della predetta DGR n.299 del 18.05.2021 nel quale la Giunta Regionale ha stabilito *"di impegnare gli uffici regionali competenti, verificato il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, ad inserire nell'ambito degli atti di programmazione finanziaria 2021 un incremento del budget complessivo previsto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato accreditato, utilizzando il margine di manovra di cui all'art 45 comma 1 ter del DL 124/2019 convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, in modo da coprire, nei limiti delle somme che risultano disponibili, il 50% del valore rendicontato dalle strutture";*

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Sanità prot RA/282209/21 del 07/07/2021 recante "DRG 299/2021.Richiesta" con la quale è stato richiesto al Dirigente del Servizio Programmazione Economico-Finanziaria –DPF012, al fine di dare attuazione a quanto statuito nel punto 3 della DGR 229/21 *di verificare la fattibilità finanziaria della copertura della maggiore spesa per incremento di budget complessivo per prestazioni ospedaliere da privato accreditato per un importo massimo di € 2.293.303 dando atto che con l'incremento sopracitato si procederà alla contestuale riduzione dello stanziamento previsto nella voce B3 Altri beni e servizi – del redigendo Piano Operativo 2019-2021* (Allegato B);

PRESO ATTO della nota del Dirigente del predetto Servizio regionale Prot. n. RA/ 0282353/21/DPF012 del 7/07/2021 recante: *Riscontro nota prot. RA/282209/21 del 7/07/2021 ad oggetto: "DGR 299/2021. Richiesta"* con la quale è stato comunicato con riferimento alla citata deliberazione che *fermo restando sia la verifica del tetto di spesa per gli accreditamenti (non di competenza di questo servizio) sia la natura provvisoria del Piano Operativo in corso di approvazione "nulla osta per quanto riguarda gli aspetti strettamente connessi all'equilibrio finanziario dello stesso, vista l'individuazione della corrispondente voce di Conto economico che dovrà essere ridotta con apposita manovra aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel piano oggi in discussione"*(Allegato C)*;*

ATTESO che con note, a firma del Presidente della Giunta Regionale pro tempore sono stati assegnati alle strutture private accreditate i tetti di spesa tetti di spesa provvisori sostenibili nella annualità 2020-2021 per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture ospedaliere private accreditate per il 2020 (nota prot. n. RA/0040357/20) e per il 2021 (nota prot 462225/20 del 30.12.2020);

VISTA la DGR n. 685 del 10/11/2020 recante Casa di Cura San Raffaele: Acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2019 e 2020 – Disposizioni con la quale è stato disposto per il 2020 un incremento di budget di euro 1.300.000;

VISTO il verbale della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 18 dicembre 2020 che nel quale, con riferimento alla DGR n. 685 del 10/11/2020 *"Tavolo e Comitato ritengono che l'incremento di budget di 1.300.000 euro non possa riguardare unicamente i cittadini non residenti; ciò anche nell'ottica di non discriminare i pazienti sulla base della loro provenienza. In tali termini si resta in attesa del provvedimento modificato in tal senso."*

RITENUTO di dover recepire i contenuti del passaggio del verbale appena riportato modificando in tal senso la DGR n. 685 del 10/11/2020;

STABILITO pertanto che l'incremento di budget in questione sarà destinato alla remunerazione di prestazioni codice 28 rese dalla casa di cura s. Raffaele sia a favore di pazienti sia regionali che in mobilità attiva a beneficio di utenti extraregionali;

CONSIDERATO con riferimento alla stessa struttura che il predetto verbale dà atto che *" per la contrattazione 2020, la regione intendeva operare su base biennale tenendo conto dello spazio economico-finanziario previsto e definito nel Programma Operativo 2019-2021";*

CONSIDERATO che la definizione del limite massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per la copertura di contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato - il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto- deve risultare conforme, al fine di garantire anche l'equilibrio economico finanziario, agli atti di programmazione regionale;

RITENUTO di dover definire il valore di spesa massimo sostenibile per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera ex art 8 quinquies dlgs 502/92 ss.mm.ii. come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale con la precisazione che il tetto aggiuntivo 2021 è vincolato ai contenuti della corrispondenza allegata;

RITENUTO di condizionare la stipula del contratto delle strutture per le quali risulta scaduto il titolo di accreditamento al nulla osta rilasciato dagli uffici competenti;

VISTA la DGR 153/2021 (Contrattazione 2020 e 2021: definizione linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate – emergenza covid) che ha tra l'altro demandato a successivo provvedimento la definizione dei tetti di spesa 2020-2021;

PRESO ATTO della necessità di concludere al più presto le procedure negoziali di che trattasi;

VISTE le ordinanze TAR 84/2021 e TAR 98/2021 rese nei confronti di strutture private che sebbene risultino titolari di accreditamento definitivo ai sensi della LR 32/2007 ss.mm.ii. per la specialistica ambulatoriale non sono state ad oggi contrattualizzate;

PRESO ATTO della nota del Servizio regionale DPF018 prot. RA/ 0245502/21 del 11.06.2021 con la quale sono state esposte le argomentazioni a favore dell'impugnativa dei predetti provvedimenti cautelari;

CONSIDERATO che le predette ordinanze non risultano appellate per cui si rende necessario ottemperare all'ordine di riesame ivi previsto;

RIBADITO che la condizione di "soggetto accreditato" comporta la possibilità ma non il diritto di erogare prestazioni per conto del sistema pubblico;

CONSIDERATO tuttavia opportuno, alle luce delle citate ordinanze TAR e limitatamente alla specialistica ambulatoriale, di trasmettere, per la presentazione delle relative osservazioni, lo schema negoziale approvato con DGR 153/2021 anche a tutte le strutture accreditate definitivamente in base al bando di cui alla DCA 41/2016 (Approvazione dell'Avviso pubblico per l'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT (Stabilimento FKT) e diagnostica per immagini ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. e del DCA n. 67/2012 e del DCA n. 46/2013 ed ulteriori provvedimenti) ma ad oggi non contrattualizzate, con la precisazione che ciò non costituisce ad alcun titolo rinuncia ai

contenziosi in essere o alle posizioni già rappresentate dall'Ente, né tanto meno diritto ad essere contrattualizzate;

RITENUTO
-di confermare per le strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera i contenuti della DGR 153/21 che definisce la procedura di contrattazione 2020-2021 ed approva lo schema negoziale, essendo stata esaurita per le stesse la fase di interlocuzione sul testo contrattuale;
- di rinviare a separato provvedimento le determinazioni in merito al prosieguo della procedura di contrattualizzazione della specialistica ambulatoriale privata accreditata 2020-2021;

VISTO il verbale del tavolo di monitoraggio del 15.11.2018 nella parte in cui i Ministeri affiancanti, dopo avere valutato positivamente gli approfondimenti condotti da parte della Regione sulla problematica, richiamando l'art 8 quinquies del DLvo 502/92, invitano la stessa per il futuro a presidiare maggiormente le proprie aziende sulla tematica delle note di credito da ricevere dalle strutture private per l'acquisto di prestazioni in merito a quanto sottoscritto nei contratti e alle relative procedure e sanzioni in caso di inadempienza;

PRESO ATTO della giurisprudenza in materia di extrabudget secondo la quale *"Le prestazioni rese oltre il tetto di spesa non sarebbero vantaggiose per l'amministrazione intesa come servizio sanitario nazionale, perché il superamento del tetto verrebbe a ledere il bene primario delle risorse pubbliche, impedendo alla pubblica amministrazione di accettare e remunerare tali prestazioni, che ex lege sarebbero pertanto inutiliter date, a prescindere da ogni posteriore valutazione soggettiva della pubblica amministrazione"* (Corte di Cassazione ordinanza 24 aprile 2019, n. 11209)*;*

STABILITO l'obbligo dei Direttori Generali di provvedere a monitorare le attività finalizzate ad ottenere le note credito pendenti nella prospettiva di svincolare al più presto le risorse attualmente destinate a copertura del rischio e a rendicontare con cadenza periodica al Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR - DPF012 circa lo stato di avanzamento delle predette procedure attivate nei confronti dei privati al fine di permettere alla Regione di relazionare ai Ministeri affiancanti;

ATTESO che a tal proposito nell'allegato 1 alla DGR n. 751 del 27/11/2020 Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023 tra gli obiettivi generali è presente l' Obiettivo: Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati;

PRECISATO che l'adempimento dei predetti obblighi costituisce anche oggetto di valutazione dell'attività dei Direttori Generali in sede di verifica dei risultati;

RITENUTO di demandare alle Aziende sanitarie territorialmente competenti le verifiche preventive circa l'insussistenza dell'obbligo di emissione, da parte delle strutture, di note di credito per extrabudget 2019 e l'assenza di ogni altro impedimento verificabile dall'Azienda;

STABILITO che pertanto la firma del contratto a cura del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria territorialmente competente attesterà la conclusione con esito positivo delle predette verifiche;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.50 del 16/11/2011, "Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate" come successivamente modificato ed integrato con i Decreti Commissariali n.63 del 07/12/2011 e n.8 del 12/03/2012, con il quale sono state approvate le soglie di ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici per i DRG medici e DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui all'allegato B del Patto della Salute 2010–2012 (Intesa Rep. n.243 del 03/12/2009), e stabiliti criteri per la verifica dell'appropriatezza delle relative prestazioni;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.64 del 14/11/2012 recante "Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate";

VISTA la deliberazione ricognitiva della Giunta Regionale n. 611del 25/10/2017, avente ad oggetto "Manuale Operativo per i controlli ispettivi delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo";

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre);

VISTO il D.M. 261/2016 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n.380 e ss.mm.ii. concernente la scheda di dimissione ospedaliera);

VISTO lo schema di contratto, approvato con DGR 153/2021, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e i Rappresentanti legali di tutte le strutture della Rete Ospedaliera Privata Accreditata, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese nell'anno 2020-2021 a pazienti regionali ed extraregionali;

VISTO il Decreto Commissariale n.13 del 13/02/2013 avente ad oggetto "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M. 18.10.2012";

VISTO il Decreto Commissariale n.32 del 13.05.2013 recante "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A";

VISTO il D.M. 3 aprile 2013 n.55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244);

VISTA la DGR n. 124 del 04/03/2020 Adozione documento "Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da parte delle strutture private accreditate, pe rle prestazioni di cui all'ex art. 8 - quinquies D.Lgs 502/92;

PRECISATO che la procedura per la sottoscrizione del contratto è quella già approvata con DGR 153/2021;

CONSIDERATO che i tetti stabiliti per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione con il presente provvedimento per la copertura di contratti ex art 8 quinquies dlgs 502/1992 ss.mm.ii.per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto;

PRECISATO che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati non trovano copertura nel presente atto;

RICHIAMATO l'art.7, comma 4, lett. c) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di

erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

RILEVATO che l'art.7, comma 4, lett. d) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali;

PRECISATO che la reiterata mancata emissione della nota di credito costituisce inadempimento grave del contratto e comporta pertanto l'avvio della procedura per la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art 7 comma 4 LR 32/2007 ss.mm.ii. come meglio dettagliato nello schema di contratto;

ATTESO che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a sottoscrivere il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi non più procrastinabili alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo la stessa a carico del FSR;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di dare atto che gli erogatori di prestazioni sanitarie di ospedalità privata con i quali si procede alla negoziazione 2020-2021 sono quelli di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la DGR n. 685 del 10/11/2020 stabilendo che l'incremento di budget previsto per la casa di cura San Raffaele sia destinato alla remunerazione di prestazioni codice 28 rese dalla struttura sia a favore di pazienti sia regionali che in mobilità attiva a beneficio di utenti extraregionali;

3. di confermare per le strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera i contenuti della DGR 153/21 che definisce la procedura di contrattazione 2020-2021 ed approva lo schema negoziale, essendo stata esaurita per le stesse la fase di interlocuzione sul testo contrattuale;

4. di rinviare a separato atto ogni determinazione in merito alla contrattualizzazione delle strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale come meglio precisato in premessa disponendo la trasmissione, per la presentazione delle relative osservazioni, dello schema negoziale approvato con DGR 153/2021 anche a tutte le strutture accreditate definitivamente in base al bando di cui alla DCA 41/2016 (Approvazione dell'Avviso pubblico per l'accreditamento istituzionale delle strutture

pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT (Stabilimento FKT) e diagnostica per immagini ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. e del DCA n. 67/2012 e del DCA n. 46/2013 ed ulteriori provvedimenti) ma ad oggi non contrattualizzate, con la precisazione che ciò non costituisce ad alcun titolo rinuncia ai contenziosi in essere o alle posizioni già rappresentate dall'Ente, né tanto meno diritto ad essere contrattualizzate;

5.di condizionare la stipula del contratto delle strutture per le quali risulta scaduto il titolo di accreditamento al nulla osta rilasciato dagli uffici regionali competenti;

6. di definire il valore di spesa massimo sostenibile per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera ex art 8 quinquies dlgs 502/92 ss.mm.ii. come da allegato A confermando per il 2020 e 2021 i tetti provvisori citati in premessa con la precisazione che il tetto aggiuntivo 2021 è vincolato ai contenuti della corrispondenza anch'essa ivi richiamata e allegata al presente atto (allegati B e C);

7. di demandare alle Azienda sanitarie territorialmente competenti le verifiche preventive circa l'insussistenza dell'obbligo di emissione, da parte delle strutture, di note di credito per extrabudget 2019 e l'assenza di ogni altro impedimento verificabile dall'Azienda;

8. di precisare che i tetti stabiliti per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per la copertura di contratti ex art 8 quinquies e ss DLgs 502/92 ss.mm.ii. con gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto;

9. di puntualizzare che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati non trovano copertura nel presente atto;

10. di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati che non sottoscrivono il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

11. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;

12. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità per gli adempimenti conseguenti e alle strutture private interessate e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale.

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Paola Sonsini	Dr.ssa Paola Sonsini	///
(f.to elettronicamente)	(f.to elettronicamente)	(firma)

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
Dr. Claudio D'Amario	Dr.ssa Nicoletta Verì
(f.to digitalmente)	**(f.to digitalmente)**

==========

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

_____
(firma)

Il Segretario della Giunta

_____
(firma)

==========

Segue allegato

ALLEGATO A

Tetti massimi di spesa della rete ospedaliera privata accreditata 2020-2021

	Società	Casa di Cura	ASL	Tetto di spesa 2020-2021	Tetto aggiuntivo 2021 previsto da DGR 299/2021*
1	**ASSOCIAZIONE OPERA SANTA MARIA DELLA PACE Onlus**	L'Immacolata - Celano (AQ)	1	**€ 8.756.692,00**	**€ 102.014,00**
2	**DI LORENZO S.p.A.**	Di Lorenzo - Avezzano (AQ)	1	**€ 11.316.088,00**	**€ 142.813,00**
3	**FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO Onlus**	San Francesco - Vasto (CH)	2	**€ 1.647.883,00**	
4	**NOVA SALUS S.r.l.**	Nova Salus - Trasacco (AQ)	1	**€ 2.539.946,00**	**€ 67.980,00**
5	**PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA S.r.l.**	Villa Letizia - Preturo (AQ)	1	**€ 11.854.936,00**	**€ 126.298,00**
6	**SAN RAFFAELE S.p.A.**	San Raffaele - Sulmona (AQ)	1	**€ 6.149.607,00**	**€ 99.785,00**
7	**SYNERGO S.r.l.**	Pierangeli - Pescara (PE)	3	**€ 35.153.521,00**	**€ 431.355,00**
		Spatocco - Chieti (CH)	2	**€ 9.500.000,00**	**€ 251.124,00**
8	**VILLA SERENA S.r.l.**	Villa Serena - Città S. Angelo (PE)	3	**€ 37.973.805,00**	**€ 750.071,00**
9	**INI - ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO S.p.A.**	Ini - Divisione Canistro - Canistro (AQ)	1	**€ 8.198.435,00**	**€ 112.533,00**
			Totali	**€ 133.090.913,00**	**€ 2.083.973,00**

* deliberato punto 6

DELIBERAZIONE 13.09.2021, N. 562

Approvazione del "Documento tecnico programmatorio finalizzato alla ricognizione e alla definizione del fabbisogno delle strutture deputate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva e definizione attuativa dell'elenco degli specialisti in Medicina dello Sport presso gli ambulatori privati e studi privati".

DGR n. 562 del 13.09.2021

OGGETTO: Approvazione del "Documento tecnico programmatorio finalizzato alla ricognizione e alla definizione del fabbisogno delle strutture deputate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva e definizione attuativa dell'elenco degli specialisti in Medicina dello Sport presso gli ambulatori privati e studi privati".

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **13 Settembre 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

Componenti della Giunta:		
	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Assente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione del "Documento tecnico programmatorio finalizzato alla ricognizione e alla definizione del fabbisogno delle strutture deputate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva e definizione attuativa dell'elenco degli specialisti in Medicina dello Sport presso gli ambulatori privati e studi privati"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 55 del vigente Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. 15 del 23 giugno 2020, avente ad oggetto "Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie" la quale prevede, all'art. 1, che "la Regione Abruzzo provvede, nell'ambito della programmazione sanitaria, alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica ed assicura la tutela sanitaria dell'attività sportiva, promuovendo l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi relativi alla Medicina dello Sport";

PREMESSO che,

- in base all'art. 4, comma 1, lettera a) della citata legge, la Regione esercita la programmazione a carattere annuale e pluriennale mediante l'adozione di uno specifico atto di ricognizione e fabbisogno dei Centri e degli studi professionali di Medicina dello Sport;
- in base all'art. 9, comma 8 del testo di legge regionale, la Giunta regionale, nel rispetto delle proprie prerogative, provvede, tra l'altro ad aggiornare l'atto di fabbisogno delle strutture di Medicina dello Sport;

PRECISATO

- che le strutture abilitate al rilascio della certificazione medico-sportiva agonistica sono: i servizi pubblici di Medicina dello Sport (art. 8, comma 2, lettera a) della L.R. 15/2020); i Centri privati di Medicina dello Sport regolarmente autorizzati nel rispetto della LR 32/2007 e s.m.i oltre ai Centri riconosciuti dalla Federazione Medico-Sportiva italiana e ai Centri Universitari di Medicina dello Sport (Art. 8, comma 2, lettera b, LR 15/2020); gli Ambulatori e/o studi di cui sia titolare/associato un Medico Specialista in Medicina dello Sport iscritto all'elenco regionale (Art. 8, comma 2, lettera c, LR 15/2020);
- Suddette strutture, vengono classificate, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi (art. 9, LR 15/2020), in base alle seguenti tipologie e standard:
  - a) Centri di Primo Livello (previsti di norma ogni 10 mila residenti in regione);
  - b) Centri di Secondo Livello (previsti ogni 60 mila residenti);
  - c) Centri di Terzo Livello appartenenti al SSN.

VISTA la nota prot.RA/130679/21 del dell'1.4.2021 con la quale il Servizio Prevenzione Sanitaria e Medicina Territoriale ha richiesto l'integrazione del documento – allora in fase di elaborazione da parte dell'Agenzia Sanitaria Regionale - con le raccomandazioni trasmesse dal Ministero della Salute con nota prot. DGPRE 0001269-13/01/2021 relative all'idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti COVID-19

positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2 e con altre specifiche dettate dalla L.R. 15/2020;

VISTO il "Documento tecnico programmatorio finalizzato alla ricognizione e alla definizione del fabbisogno delle strutture deputate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva e definizione attuativa dell'elenco degli specialisti in Medicina dello Sport presso gli ambulatori privati e studi privati" elaborato da ASR Abruzzo e inoltrato, tra gli altri, al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria con nota n. 300 del 7.4.2021, nonché acquisito al protocollo regionale n. RA/138038 del 7.4.2021;

ATTESO che, in base all'applicazione dei parametri sopra esplicitati, si è stimato un fabbisogno autorizzatorio complessivo di centri di Medicina dello Sport, nella regione Abruzzo, pari complessivamente a n. 154 strutture, di cui n. 129 centri di primo livello (arrotondando ad unità superiore, divisi in n. 29 per ASL201, n. 38 per ASL202, n. 32 per ASL203 e n. 30 per ASL204), n. 21 centri di secondo livello (arrotondando ad unità superiore, divisi in n. 5 per ASL201, n. 6 per ASL 202, n. 5 per ASL203 e n. 5 per ASL204), dei quali almeno 4 di natura pubblica e fino a n. 4 centri di terzo livello, tutti appartenenti al SSN;

PRECISATO che il fabbisogno autorizzatorio residuale preso in considerazione nel documento è relativo alla ricognizione del 25.02.2021 ed è pertanto passibile di intervenute variazioni, ferma restando la definizione del fabbisogno autorizzatorio complessivo;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s. m. i.;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole sulla proposta di delibera attestando che il contenuto della stessa è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

per quanto esposto e premesso

D E L I B E R A

1. di approvare il "Documento tecnico programmatorio finalizzato alla ricognizione e alla definizione del fabbisogno delle strutture deputate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva e definizione attuativa dell'elenco degli specialisti in Medicina dello Sport presso gli ambulatori privati e studi privati" (Allegato1) che forma, unitamente al fabbisogno in esso esplicitato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che l'istituzione dei Centri di Terzo Livello di cui all'art.9, comma 6, della L.R. 15/2020, quantificati nel numero potenziale di 4 o inferiore, è subordinato al riconoscimento dei centri stessi – con delibera di Giunta - da parte della Regione previa obbligatoria pre-valutazione del Dipartimento Sanità in merito alla definizione di numerosità e bacino ottimale di popolazione;

3. di rimettere al Servizio competente in materia di Prevenzione Sanitaria e Medicina Territoriale la cura degli aspetti operativi declinati nella L.R. 15/2020, compresi gli adempimenti di avvio a regime dell'istituito elenco degli specialisti (art. 6, L.R. 15/2020, il cui tracciato record è definito nel documento approvato);

4. di rimettere al Servizio competente in materia di Accreditamento e Accordi Contrattuali la definizione e l'istruttoria dei procedimenti amministrativi propedeutici alle autorizzazioni e/o accreditamenti ex L.R. 32/07 di cui al fabbisogno approvato, previo aggiornamento dell'atto di ricognizione dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 4 della L. R. 15/2020;

3. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: Sanità - DPF

SERVIZIO: Programmazione Socio-Sanitaria - DPF020

UFFICIO: Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria

L'Estensore
Dott. Lorenzo Pingiotti
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Lorenzo Pingiotti
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
vacante

Il Direttore Regionale
Dott. Claudio D'Amario
f.to digitalmente

Il Componente la Giunta
Dott.ssa Nicoletta Verì
f.to digitalmente

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

_____
(firma)

Il Segretario della Giunta

_____
(firma)

Segue allegato

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

DOCUMENTO TECNICO PROGRAMMATORIO

FINALIZZATO ALLA

RICOGNIZIONE E ALLA DEFINIZIONE DEL

FABBISOGNO DELLE STRUTTURE DEPUTATE AL

RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA E

DEFINIZIONE ATTUATIVA DELL'ELENCO DEGLI SPECIALISTI IN

MEDICINA DELLO SPORT

PRESSO GLI AMBULATORI PRIVATI E STUDI PRIVATI

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

INTRODUZIONE

Scopo del presente documento è la definizione e ricognizione nella Regione Abruzzo del fabbisogno di Centri per il rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, nonché l'istituzione dell'elenco degli specialisti in Medicina dello Sport, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 15 del 23 Giugno 2020.

La Regione Abruzzo provvede, nell'ambito della programmazione sanitaria, alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica ed assicura la tutela sanitaria dell'attività sportiva, promuovendo l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi relativi alla Medicina dello Sport.

Nel dettaglio, la tutela sanitaria delle attività sportive è rivolta, oltre che all'attività agonistica professionistica nonché dilettantistica, anche all'educazione sanitaria e alla protezione di coloro che praticano e intendono praticare attività sportiva e/o motoria ai vari livelli e nelle varie forme, affinché tali attività possano essere svolte proficuamente da tutti entro i limiti fisiologici di ciascuno.

In tal senso, nell'ambito delle attività sportive congiuntamente al coordinamento con l'organizzazione sanitaria del Dipartimento Sanità e delle Aziende Sanitarie Locali presenti nel territorio regionale abruzzese, la stessa Legge Regionale n. 15 del 23 Giugno 2020 – Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie, prevede tra le Funzioni della Regione, all'Art. 4, comma 1 lett. a) che la stessa si occupi della programmazione a carattere annuale e pluriennale mediante l'adozione di un specifico atto di ricognizione e fabbisogno dei Centri e degli studi professionali di Medicina dello Sport.

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Inoltre, la L.R. 15/2020 prevede specifiche azioni con riguardo agli specialisti (Art. 6) e alle strutture (Art. 9):

- Con riguardo ai professionisti, la normativa prevede l'istituzione presso l'Assessorato Regionale competente in materia di Sanità, dell'elenco degli specialisti in Medicina dello Sport operanti presso gli ambulatori privati e/o gli studi privati. Tale elenco contiene altresì l'indicazione degli ambulatori e/o studi privati di cui il medico specialista è titolare anche in forma di associato.
- Con riguardo alle strutture, la Legge Regionale fissa criteri ben specifici parametrati sulla popolazione per la definizione del fabbisogno autorizzatorio regionale.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO – Art. 4, comma 1, lett. a) e Art. 9, L.R. 15/2020

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è una certificazione medico-legale e pertanto le strutture abilitate al rilascio della certificazione medico-sportiva agonistica sono indicati all'art 8 comma 2 della LR 15/2020 e nel dettaglio sono:

- Servizi pubblici di Medicina dello Sport (Art. 8, comma 2, lettera a, LR 15/2020).
- Centri privati di Medicina dello Sport regolarmente autorizzati nel rispetto della LR 32/2007 e s.m.i oltre a Centri riconosciuti dalla Federazione Medico-Sportiva italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport (Art. 8, comma 2, lettera b, LR 15/2020).
- Ambulatori e/o studi di cui sia titolare/associato un Medico Specialista in Medicina dello Sport iscritto all'elenco regionale (Art. 8, comma 2, lettera c, LR 15/2020).

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Suddette strutture, vengono classificate, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi (art. 9, LR 15/2020), in:

a) Centri di Primo Livello
b) Centri di Secondo Livello
c) Centri di Terzo Livello

Tali strutture, sono tenute al possesso e al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici definiti dal manuale di cui all'allegato 1 della DGR 01.07.2008, n. 591/P (Approvazione manuali di Autorizzazione ed Accreditamento, nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) e successive modificazioni, oltre che al rispetto delle disposizioni previste in materia di Autorizzazione ed Accreditamento dalle LL. 32/2007 e 1/2021.

In applicazione della L.R. 15/2020, i parametri da applicare per la definizione del fabbisogno della Medicina dello Sport, distinti per tipologia di struttura/centro, sono i seguenti:

a) Centri di Primo Livello → è previsto un centro di primo livello di norma ogni 10.000 (diecimila) residenti nella Regione, dando priorità in rapporto al rispettivo ambito provinciale, a parità di ordine cronologico delle domande di autorizzazione, ai territori comunali di insediamento di nuove strutture;
b) Centri di Secondo Livello → è previsto un centro di secondo livello ogni 60.000 (sessantamila) residenti, di cui almeno uno pubblico, per ogni Azienda Sanitaria presente in Regione, dando priorità in rapporto al rispettivo ambito provinciale, a parità di ordine cronologico delle domande di autorizzazione, ai territori comunali di insediamento di nuove strutture;

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

c) Centri di Terzo Livello → i centri di terzo livello devono appartenere al Sistema Sanitario Nazionale e possono attuare convenzioni con le Università. È consentita l'istituzione di un centro di terzo livello in ogni Azienda Sanitaria della Regione.

L'applicazione dei parametri sopra descritti, ha portato a un fabbisogno autorizzatorio di centri MDS, nella regione Abruzzo, complessive pari a 154. Nel dettaglio 129 centri di primo livello, 21 centri di secondo livello e 4 centri di terzo livello.

Nella seguente Tabella sinottico-riassuntiva sono riportati in maniera schematica gli standard da applicare e nella Tabella rappresentativa del Fabbisogno di strutture MDS, il dettaglio per centro e per ASL.

STANDARD FABBISOGNO (MDS - LR 15/2020, Art. 9)	
CENTRI DI PRIMO LIVELLO	1 ogni 10.000
CENTRI DI SECONDO LIVELLO	1 ogni 60.000
CENTRI DI TERZO LIVELLO	1 ogni ASL

FABBISOGNO STRUTTURE MDS				
POPOLAZIONE REGIONE ABRUZZO GENNAIO 2020		**CENTRI DI PRIMO LIVELLO**	**CENTRI DI SECONDO LIVELLO***	**CENTRI DI TERZO LIVELLO****
L'Aquila	294.838	29,5	4,9	1
Teramo	303.900	30,4	5,1	1
Pescara	316.363	31,6	5,3	1
Chieti	378.840	37,9	6,3	1
Abruzzo	*1.293.941*	*129,4*	*21,6*	*4*

* di cui almeno 4 Pubbliche, una per ogni ASL, come previsto dalla LR 15/2020.

** Devono tutti appartenere al Sistema Sanitario Nazionale e possono attuare convenzioni con le Università, come previsto dalla LR 15/2020

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

RICOGNIZIONE CENTRI MEDICINA DELLO SPORT E FABBISOGNO AUTORIZZATORIO RESIDUALE – Art. 4, comma 1, lett. a) e Art. 9, L.R. 15/2020

Ai sensi della LR 23 giugno 2020 n. 15, all'articolo 4, si prevede che la Regione eserciti la funzione di ricognizione dei centri e degli studi professionali di Medicina dello Sport. A tal riguardo, con il DCA 69/2015 è stata predisposta una prima ricognizione dei Centri e degli Studi Professionali di Medicina dello Sport autorizzati ai sensi dell'art.3 c. 2 della LR 132/97, come di seguito riportato.

DCA 69/2015	**CENTRI DI PRIMO LIVELLO**	**CENTRI DI SECONDO LIVELLO**	**CENTRI DI TERZO LIVELLO**
L'Aquila	2	0	0
Teramo	4	0	0
Pescara	2	1	0
Chieti	2	1	0
TOTALE	*10*	*2*	*0*

Ai fini del calcolo del fabbisogno autorizzatorio residuale, è stato doveroso richiedere specifico aggiornamento delle strutture autorizzate successivamente al sopra richiamato DCA. Pertanto, al 25/02/2021, la ricognizione delle strutture esistenti nel territorio regionale abruzzese è la seguente:

Situazione al 25/02/2021	**CENTRI DI PRIMO LIVELLO**		**CENTRI DI SECONDO LIVELLO**		**CENTRI DI TERZO LIVELLO**	
	Privati	Pubblici	Privati	Pubblici	Privati	Pubblici
L'Aquila	3	6	1	2	0	0
Teramo	7	3	2	1	0	0
Pescara	5	4	3	1	0	0
Chieti	8*	3	2	2	0	0
Totale	*23*	*16*	*8*	*6*	*0*	*0*
Totale	*39*		*14*		*0*	

*di cui n. 1 studio professionale

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Pertanto, alla luce della DCA 69/2015 e della successiva ricognizione al 25/02/2021, il numero complessivo di strutture attive è pari a 53 strutture autorizzate. Di cui 39 afferenti al primo livello e 14 al secondo livello. Allo stato attuale, non risultano strutture autorizzate di terzo livello.

Ai fini di voler rappresentare in maniera puntuale il fabbisogno residuale dei Centri per il rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, in coerenza alla LR 15/2020 e alla situazione attuale della Regione Abruzzo, sono stati confrontati i valori relativi al fabbisogno così come risultante dall'applicazione dello standard prestabilito dalla sopracitata legge regionale 15/2020 e i valori risultanti dalla ricognizione al 25/02/2021. Nel complesso, si accerta un fabbisogno autorizzatorio residuale complessivo di 101 strutture, di cui 90 afferenti al primo livello, 7 afferenti al secondo livello e 4 afferenti al terzo livello. Per il dettaglio per centro e per ASL si riporta la tabella sottostante.

FABBISOGNO STRUTTURE MDS	CENTRI DI PRIMO LIVELLO			CENTRI DI SECONDO LIVELLO**			CENTRI DI TERZO LIVELLO***		
	Fabbisogno	Strutture autorizzate	Fabbisogno autorizzatorio residuale	Fabbisogno	Strutture autorizzate	Fabbisogno autorizzatorio residuale	Fabbisogno	Strutture autorizzate	Fabbisogno autorizzatorio residuale
L'Aquila	29	9	20	5	3	2	1	0	1
Teramo	30	10	20	5	3	2	1	0	1
Pescara	32	9	23	5	4	1	1	0	1
Chieti	38	11*	27	6	4	2	1	0	1
Abruzzo	*129*	39	90	*21*	14	7	*4*	*0*	*4*

* di cui n. 1 studio professionale

** di cui almeno 4 Pubbliche, una per ogni ASL, come previsto dalla LR 15/2020.

*** Devono tutti appartenere al Sistema Sanitario Nazionale e possono attuare convenzioni con le Università, come previsto dalla LR 15/2020

ISTITUZIONE ELENCO DEGLI SPECIALISTI - Art. 6, L.R. 15/2020

In ottemperanza a quanto previsto all'Art. 6 della L.R. 15/2020, con il presente Documento Tecnico si provvede altresì alla istituzione dell'Elenco degli Specialisti in Medicina dello Sport. Tale elenco registra gli specialisti operanti presso gli ambulatori privati e/o gli studi privati e viene istituito presso l'Assessorato Regionale competente in materia di Sanità. Lo stesso elenco contiene anche l'indicazione degli ambulatori e/o studi privati di cui il medico specialista è titolare, anche in forma di associato.

Di seguito si riporta il format tipo:

Cognome	Nome	Regione di residenza	CRIR	Ambulatorio (A) / Studio (S)	Denominazione sede	Livello (1° o 2°)	Titolare (T) / Associato (A)	Comune (Prov.) Sede	Indirizzo sede	Indirizzo email	Nr di telefono 1	Nr di telefono 2	Asl

Tutti i campi illustrati sono di obbligatoria compilazione ad eccezione del secondo numero di telefono o del CRIR. Nel dettaglio, il CRIR in sede di prima registrazione non sarà obbligatorio, in quanto sarà assegnato dall'ufficio regionale competente istituito presso l'Assessorato Regionale competente in materia di sanità, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 15/2020. Ai fini di avere un elenco rappresentativo della realtà regionale, si prevede che la registrazione del professionista ha

un'efficacia fino al 31 dicembre di ogni anno. In fase di aggiornamento annuale, tale dato sarà invece di obbligatoria indicazione da parte del professionista.

Di seguito, si specifica il dettaglio dei vari campi:

- Cognome dello Specialista → dato di tipo testuale corrispondente al dato anagrafico, di lunghezza non prestabilita. Si prevede che se il professionista esercita in più di un ambulatorio/studio, il dato andrà ripetuto per un numero pari alle sedi in cui esercita la professione.
- Nome dello Specialista → dato di tipo testuale corrispondente al dato anagrafico, di lunghezza non prestabilita. Si prevede che se il professionista esercita in più di un ambulatorio/studio, il dato andrà ripetuto per un numero pari alle sedi in cui esercita la professione.
- Regione di residenza → dato di obbligatoria dichiarazione, tipo testuale corrispondente al dato anagrafico, di lunghezza non prestabilita. Si prevede che se il professionista esercita in più di un ambulatorio/studio, il dato andrà ripetuto per un numero pari alle sedi in cui esercita la professione.
- CRIR. Codice Regionale Identificativo di Riferimento → Si prevede l'istituzione di un codice univoco assegnato ad ogni professionista. Il codice andrà creato in sede di prima registrazione del professionista stesso, che lo conserverà invariato per tutte le sedi presso cui opera. Il codice sarà di tipo alfanumerico formato da 9 caratteri:
    - il primo carattere è la lettera A, identificativa della Regione;
    - il secondo carattere sarà il numero 1, fisso, per tutti i richiedenti;
    - il terzo, quarto e quinto carattere saranno identificativi della disciplina, e quindi avranno tipologia testuale e saranno "MDS", nel caso in esame;

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

- il sesto, il settimo, l'ottavo e nono carattere saranno numerici e progressivi, assegnati in sequenza temporale di richiesta.

Il professionista avrà lo stesso codice per tutte le sedi presso cui dichiara di esercitare.

Esempio di codice: A1MDS0001 o A1MDS0058.

In prima dichiarazione il dato non è obbligatorio, in quanto andrà assegnato dall'ufficio regionale competente, istituito presso l'Assessorato Regionale competente in materia di sanità, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 15/2020. In fase di aggiornamento annuale, tale dato sarà di obbligatoria segnalazione.

- Classificazione struttura: Ambulatorio (A) / Studio (S) → dato di obbligatoria dichiarazione, di tipologia dicotomica, testuale e vincolata a un solo carattere, prevede l'inserimento solo della lettera "A" per simboleggiare Ambulatori o "S" per simboleggiare Studi. Si prevede che se il professionista esercita in più di un ambulatorio/studio, il dato andrà compilato per un numero pari alle sedi in cui esercita la professione.
- Denominazione sede → dato di obbligatoria dichiarazione, tipo libero e di lunghezza variabile, riporta il nome della sede così come presentato nelle domande di autorizzazione all'esercizio o in eventuale successivo atto di modifica della denominazione. Si prevede che se il professionista esercita in più di un ambulatorio/studio, il dato andrà compilato per ogni sede in cui esercita la professione.
- Livello (1° o 2°) → dato di obbligatoria dichiarazione, tipo numerico, impostato. Sarà quindi di fatto possibile inserire solo un numero, tra il numero "1" se trattasi di centro di 1° livello o il numero "2" se trattasi di centro di 2° livello. Tale numero è direttamente collegato alla sede e indica il livello per il quale si è richiesto ed ottenuto il rilascio della specifica

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

autorizzazione. Si prevede che se il professionista esercita in più di un ambulatorio/studio, il dato andrà compilato per ogni sede in cui esercita la professione.

- Titolare (T) / Associato (A) → dato di obbligatoria dichiarazione, tipo testuale e vincolato a un solo carattere, prevede l'inserimento solo della lettera "T" per simboleggiare la qualifica di Titolare ricoperta dal dichiarante in quello specifico ambulatorio/studio, "A" per simboleggiare la qualifica di Associato ricoperta dal dichiarante in quello specifico ambulatorio/studio. Si prevede che se il professionista esercita in più di un ambulatorio/studio, il dato andrà compilato per un numero pari alle sedi in cui esercita la professione.
- Comune Sede (Prov) → dato di obbligatoria dichiarazione, tipo testuale, di lunghezza non impostata. Corrisponde al comune, e annessa indicazione della sigla provinciale specificata con due lettere, presso cui l'ambulatorio/studio è ubicato così come presentato nelle domande di autorizzazione all'esercizio o in eventuale successivo atto di modifica della stessa. Si prevede che se il professionista esercita in più di un ambulatorio/studio, il dato andrà compilato per ogni sede in cui esercita la professione.
- Indirizzo sede → dato di obbligatoria dichiarazione, tipo alfanumerico, di lunghezza non impostata. Corrisponde all'indirizzo dettagliato comprensivo di numero civico dove l'ambulatorio/studio è ubicato così come presentato nelle domande di autorizzazione all'esercizio o in eventuale successivo atto di modifica della stessa. Si prevede che se il professionista esercita in più di un ambulatorio/studio, il dato andrà compilato per ogni sede in cui esercita la professione.
- Indirizzo email → dato di obbligatoria dichiarazione, di tipo libero sia per caratteri che per lunghezza. Riporta l'indirizzo email presso cui è possibile contattare il professionista per

inviare eventuali comunicazioni. Come ad esempio il codice CRIR. Il professionista avrà lo stesso indirizzo per tutte le sedi di studi/ambulatori presso cui dichiara di esercitare.

- Numero di telefono 1 → dato di obbligatoria dichiarazione, di tipo numerico, di lunghezza massima pari a 20 caratteri. Riporta il numero principale di reperibilità del professionista che può essere il numero della sede o eventualmente un telefono cellulare utilizzato ai fini professionali. Il professionista avrà lo stesso numero per tutte le sedi di studi/ambulatori presso cui dichiara di esercitare.
- Numero di telefono 2 → dato di facoltativa dichiarazione, di tipo numerico, di lunghezza massima pari a 20 caratteri. Riporta un numero secondario di reperibilità del professionista che può essere il numero della sede o eventualmente un telefono cellulare utilizzato ai fini professionali. Il professionista avrà lo stesso numero per tutte le sedi di studi/ambulatori presso cui dichiara di esercitare.
- Asl → il campo disciplina il territorio dove lo specialista esercita. In caso di esercizio in più sedi, per ognuna di esse andrà riportata apposita codifica. Si prevede una codifica di tipo numerico a tre cifre, ognuna delle quali rappresenta il codice identificativo della ASL: "201"/ "202" / "203" / "204".

DELIBERAZIONE 01.10.2021, N. 617

DGR N. 559 DEL 13.09.2021 "L.R. n.47/92 art. 2. Approvazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe". – Integrazioni

DGR n. 617 del 1.10.2021

OGGETTO: DGR N. 559 DEL 13.09.2021 "L.R. n.47/92 art. 2. Approvazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe". – Integrazioni

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **1 Ottobre 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

Componenti della Giunta:		
	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DGR N. 559 DEL 13.09.2021 "*L.R. n.47/92 art. 2. Approvazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe*". - Integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA, integralmente, la Deliberazione n. 559 del 13 settembre 2021 con la quale è stato disposto:

1. **DI APPROVARE** la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), ex art. 2 L.R. n.47/1992, alla scala nominale 1:25.000 contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe, quale indicata in premessa alla presente Deliberazione acquisita su supporto informatico e contenente i seguenti elaborati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
   - Relazione generale (*Allegato 1*);
   - Relazioni a scala comunale, suddivise per zone (*Allegato 2*);
   - Schede identificative dei siti valanghivi individuati a seguito di indagine sul terreno (*Allegato 3*);
   - Stampe in formato PDF, suddivise per zone (*Allegato 4*);
   - Progetto QGIS (*Allegato 5*);
2. **DI FAR CONSTARE** che nei documenti approvati al punto 1 sono stati oscurati i dati sensibili;
3. **DI DEMANDARE** al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile l'attuazione del presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
5. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.A. e consultabile sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo e sia notificato, con allegato lo stralcio della "Carta", a ciascun Comune interessato come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli più probabili per l'attuazione delle relative attività di competenza (*art.2, comma 2*);

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 88 del 28.02.2017 è stata adottata la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga - Massiccio del Gran Sasso D'Italia settore occidentale;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 507/C del 15.09.2017 è stata adottata in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n.18/83 la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga riferita al Massiccio del Gran Sasso d'Italia settore occidentale, di cui alla D.G.R. 88/2017, già notificata ai comuni interessati con nota prot. RA 75463 del 22.03.2017, per consentirne la necessaria attuazione;

CONSIDERATO quanto riportato nell'art.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e cioè che nell'elaborazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga "*è inserita nella superficie minima d'indagine anche l'area*

che è stata già oggetto della realizzazione della "Carta Localizzazione Pericoli da Valanga Gran Sasso settore SO" al fine di:

- *uniformarne la rappresentazione cartografica al prodotto finale presentato alla Stazione appaltante*
- *verificare eventuali approfondimenti e/o aggiornamenti al lavoro cartografico già svolto*";

PRESO ATTO che la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga - Massiccio del Gran Sasso D'Italia settore occidentale di cui alle Deliberazioni n. 88/2017 e n. 507C/2017 viene superata dalla C.L.P.V. rappresentativa dell'intero Abruzzo dalla data della sua approvazione (D.G.R. n. 559 del 13.09.2021);

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario per la linearità dell'azione amministrativa, integrare tutto quanto già disposto dalla D.G.R. n. 559/2021;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente e del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale al Dipartimento stesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1. **DI INTEGRARE** col presente atto la D.G.R. n.559 del 13.09.2021, specificando che la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga - Massiccio del Gran Sasso D'Italia settore occidentale di cui alle Deliberazioni n. 88/2017 e n. 507C/2017 viene superata dalla C.L.P.V. rappresentativa dell'intero Abruzzo dalla data della sua approvazione, così come disposto dalla soprarichiamata deliberazione;
2. **DI CONFERMARE** per il resto i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 559 del 13 settembre 2021;
3. **DI DEMANDARE** al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile l'attuazione del presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
5. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.A. e consultabile sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO: FENOMENI VALANGHIVI, INCENDI BOSCHIVI E RISCHI ANTROPICI

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Ida Maiello	*Dott.ssa Ida Maiello*	*Dott.ssa Daniela Ronconi*
f.to elettronicamente	*f.to elettronicamente*	DANIELA RONCONI DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO 21.09.2021 11:10:47 GMT+00:00
(firma)	(firma)	(firma)

Il Direttore Regionale	Il Direttore Regionale dell'Agenzia di Protezione Civile	Il Componente la Giunta
Arch. Pierpaolo Pescara	*Dott. Mauro Casinghini*	*Dott. Marco Marsilio*
PIERPAOLO PESCARA DIRETTORE REGIONE ABRUZZO 28.09.2021 09:01:11 GMT+01:00	Firmato digitalmente da:MAURO CASINGHINI Ruolo:DIRETTORE AG. PROT. CIV. REGIONE ABRUZZO Data:27/09/2021 09:18:41	Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO Data:28/09/2021 11:42:47
(firma)	(firma)	(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 04/10/2021 11:51:56

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

DELIBERAZIONE 11.10.2021, N. 638

Modifica dell'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 420 del 18 giugno 2018 ad oggetto: "Approvazione del documento tecnico Standard di formazione continua, verifica, certificazione e abilitazione del personale sanitario destinato allo svolgimento dell'attività di elisoccorso nella Regione Abruzzo".

DGR n. 638 dell'11.10.2021

OGGETTO: Modifica dell'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 420 del 18 giugno 2018 ad oggetto: "Approvazione del documento tecnico Standard di formazione continua, verifica, certificazione e abilitazione del personale sanitario destinato allo svolgimento dell'attività di elisoccorso nella regione Abruzzo".

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **11 Ottobre 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

Componenti della Giunta:		
	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Assente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modifica dell'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 420 del 18 giugno 2018 ad oggetto: "Approvazione del documento tecnico Standard di formazione continua, verifica, certificazione e abilitazione del personale sanitario destinato allo svolgimento dell'attività di elisoccorso nella regione Abruzzo".

VISTE

- la Delibera di Giunta n. 87 del 20 febbraio 2018 recante "Approvazione del documento tecnico Standard di formazione continua, verifica, certificazione e abilitazione del personale sanitario destinato allo svolgimento dell'attività di elisoccorso nella regione Abruzzo";
- la successiva Delibera di Giunta n. 420 del 18 giugno 2018 che ha apportato modifiche al documento tecnico già approvato con DGR 87/2018:

ATTESO che con Deliberazione n. 345 del 20.11.2019 la ASL 201 Avezzano-Sulmona-L'Aquila approvava l'indizione di un avviso di selezione per il reclutamento di personale sanitario da destinare al servizio di elisoccorso presso la base elicotteristica di Preturo – L'Aquila, in accordo con i criteri deliberati dalla Regione;

CONSIDERATO che, ad esito del citato avviso e a seguito della conclusione dell'iter di reclutamento, i responsabili del 118 "Abruzzo Soccorso" segnalavano alla Regione, in vista di successivi avvisi, la necessità di modificare ulteriormente il documento tecnico in modo da standardizzare i criteri di valutazione finale dei candidati e rafforzare merito e premialità dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni) raggiunti nel percorso formativo, al fine di elevare gli standard complessivi del servizio di elisoccorso sanitario regionale;

CONDIVISA la necessità di revisionare nuovamente il documento tecnico approvato con DGR 87/2018 e quindi rettificato con DGR 420/2018;

RITENUTO, in particolare, di dover riformulare una nuova versione del paragrafo 3 "Requisiti di ammissione e griglie di valutazione" del documento tecnico allegato alla DGR 420/2018, al cui interno si sostanziano le modifiche da approvare;

VISTA la nota prot. RA/244268 del 10.06.2021 con cui il Servizio Programmazione Socio-Sanitaria –DPF020 ha richiesto, per il tramite dell'ASR, la convocazione del CREA (Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) per una preliminare rilettura del documento in oggetto;

PRESO ATTO della decisione del CREA, formulata nel verbale di incontro del 17.06 (All.1), di rinviare ad un gruppo di lavoro ristretto, composto dai responsabili 118 "Abruzzo Soccorso" e dall'Ufficio Programmazione Territoriale ed Integrazione Socio-Sanitaria del Servizio regionale DPF020, la definizione puntuale delle modifiche al documento;

PRESO ATTO del documento elaborato dal citato gruppo di lavoro nell'incontro del 5 luglio 2021 come da verbale contenuto in All.2 e tempestivamente trasmesso all'Agenzia Sanitaria Regionale con nota prot. RA/291191 del 13.07.2021 per discussione plenaria e successiva approvazione in sede CREA;

PRESO ATTO che, nel corso della riunione del 15.07.2021 il CREA ha discusso ed approvato, come da allegato verbale (All. 3), il documento finale relativo agli standard di reclutamento e formazione del personale sanitario per l'attività di elisoccorso (All. 4);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e ne attesta la conformità agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

a voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:

1. **DI APPROVARE** il documento tecnico "Standard di formazione continua, verifica, certificazione e abilitazione del personale sanitario destinato allo svolgimento dell'attività di elisoccorso nella regione Abruzzo" (All. 4);

2. **DI PRECISARE** che il Documento tecnico che si approva (All. 4) emenda e sostituisce l'omonimo Documento tecnico approvato con DGR 420/2018;

3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri economici a carico del bilancio regionale;

4. **DI DEMANDARE** al Servizio Programmazione Socio Sanitaria DPF020 il monitoraggio e alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo la corretta applicazione del presente provvedimento;

5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Ministeri dell'Economia e Finanze ed al Ministero della Salute procedendone, inoltre, alla pubblicazione sul BURAT oltre che sul sito intranet della Regione Abruzzo, alla notifica all'Agenzia Sanitaria Regionale e alla trasmissione ai Direttori delle Aziende USL regionali;

6. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato 4, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: Sanità - DPF

SERVIZIO: Programmazione Socio-Sanitaria - DPF020

UFFICIO: Ufficio Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria

L'Estensore
Dott. Lorenzo Pingiotti
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Lorenzo Pingiotti
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
vacante

Il Direttore Regionale
Dott. Claudio D'Amario
f.to digitalmente

Il Componente la Giunta
Dott.ssa Nicoletta Verì
f.to digitalmente

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

_____
(firma)

Il Segretario della Giunta

_____
(firma)

Segue allegato

REGIONE
ABRUZZO

STANDARD DI FORMAZIONE CONTINUA, VERIFICA, CERTIFICAZIONE E ABILITAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ELISOCCORSO NELLA REGIONE ABRUZZO

Rev. Luglio 2021

Sommario

Legenda 3
1. Il quadro normativo 4
2. I criteri 7
3. Requisiti di ammissione e griglie di valutazione 8
4. Il programma di training 12
4.1 La formazione di base 12
4.2 Addestramento in ambiente ostile e di montagna/verifica periodica di mantenimento dei requisiti tecnico-attitudinali 14
4.3 Il re-training integrato (tecnico-sanitario) 16
5. Fonti normative 17

Legenda

ACN: Accordo Collettivo Nazionale

AIR: Accordo Integrativo Regionale

C.N.S.A.S.: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

C.O.: Centrale Operativa (118)

DUVRI: Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali

HEMS: Helicopter Emergency Medical System (Servizio medico con elicotteri)

HAA: Helicopter Air Ambulance (eliambulanza)

HSAR: Helicopter Search and Rescue (Ricerca e recupero con elicotteri)

NYHA: New York Heart Association

RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

S.A.S.A. – Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo

SNaTe: Scuola Nazionale Tecnici di Elisoccorso

SNaMed: Scuola Nazionale Medici Emergenza ad alto rischio in ambiente ipogeo

ACR: arresto cardiorespiratorio

ACP: arresto cardiopolmonare

C-PAP: Ventilazione meccanica a pressione positiva continua

CVF: Capacità vitale forzata

DPI: Dispositivi di Protezione Individuali

ECG: Elettrocardiogramma

IMA: Infarto miocardico acuto

NIV/NIMV: Ventilazione meccanica non invasiva

ORL: otorinolaringoiatrica (visita)

POCT: Point of Care Testing

VEMS: Volume espiratorio massimo

1. Il quadro normativo

L'Accordo Stato Regioni del 22 maggio 2003 ("Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza") ha definito le linee guida su programmi di formazione, aggiornamento e addestramento e relativa certificazione del personale sanitario operante nel sistema territoriale di emergenza-urgenza.
Il personale operante nel sistema dell'emergenza–urgenza deve sostenere un percorso formativo uniforme, suddiviso in un livello di formazione di base specifica e un livello di formazione permanente e relativo aggiornamento, con periodica verifica del mantenimento dei requisiti.
Obiettivo dei programmi formativi regionali, esplicitamente e ripetutamente ribadito nel tempo dal Ministero della Salute, è la riduzione delle difformità intra-regionali e tra regione e regione.
Ogni corso-tipo, pur nella diversità della figura da formare, deve evidenziare chiaramente una parte teorica, una parte pratica, una valutazione finale complessiva, ai fini del conseguimento di una certificazione.
Il successivo Accordo Stato-Regioni 3 febbraio 2005 ("Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero") ha definito, in particolare, le linee guida per la formazione del personale medico che presta servizio in elisoccorso.
Al punto 3.1 è definita la tipologia della componente "passeggeri sanitari" composta da:
a) un medico, preferibilmente Anestesista Rianimatore;
b) un infermiere;
c) altre unità in funzione delle necessità operative, nei limiti della capacità di trasporto dell'aeromobile.

Il personale medico:
1) deve possedere esperienza clinica di trattamento ospedaliero dei pazienti critici;
2) deve possedere prioritariamente la specialità in Anestesia e Rianimazione o altra idonea specialità e possedere comunque comprovata esperienza e formazione nel campo dell'emergenza, tale da permettere la puntuale e competente applicazione delle procedure di sostegno vitale avanzato in accordo con le Linee Guida;
3) deve avere frequentato un apposito corso di formazione all'elisoccorso, gestito dalle Centrali Operative regionali sedi di elisoccorso, che consenta, tra l'altro, l'utilizzo dei presidi e della strumentazione (medicali ed elettromedicali) di cui all'Allegato 3 delle citate linee guida.

Il personale infermieristico:
1) deve aver prestato servizio presso Unità di Terapia Intensiva e/o Servizi di Pronto Soccorso e/o Sale Operatorie d'Urgenza e presso Servizi di emergenza "118", dove ha maturato esperienza di gestione e trattamento di pazienti critici;
2) deve aver frequentato un apposito corso di formazione all'elisoccorso, gestito da una delle Centrali Operative Regionali sedi di elisoccorso.

Le dotazioni di presidi sanitari e tecnici ed attrezzature per adulti ed età pediatrica devono essere sovrapponibili a quelle dei mezzi di soccorso avanzato e rispondere a precisi requisiti di funzionalità compatibilità aeronautica (es. fissaggio, posizionamento, ingombro, peso). Esse devono preveder specifiche attrezzature per uso in ambiente impervio e/o ostile (ambito nel quale i mezzi su gomma potrebbero non essere operativi). Gli elettromedicali devono essere connessi alla rete di bordo per la piena autonomia durante il volo (compresa la termoculla da trasporto neonatale). Esse riguardano materiali presidi ed attrezzature per:

- Gestione di Base ed Avanzata delle vie aeree;
- Rianimazione Cardio Polmonare;
- terapia infusiva ed iniettiva;
- cardio-monitor defibrillatore, ECG12Der, *pacing* esterno, utilizzabile anche in età pediatrica e implementabile;
- monitoraggio per la rilevazione della funzionalità cardiaca (FC e PA Invasiva e non) e respiratoria (FR, EtCO2, Capnometria) implementabile con sistemi innovativi (Hb) ;
- ventilatore NIMV/IPPV, trasportabile, collegabile ad un fonte di O2 a bassa pressione e implementabile;
- ecografo;
- kit per la Decompressione PNX e per la Minitoracotomia;
- kit per Accesso Intraosseo;
- POCT;
- Compressore Toracico Esterno;
- suture;
- misurazione della glicemia;
- kit per assistenza al parto;
- barella omologata per uso aeronautico;
- materassino a depressione e/o asse spinale e/o barella spinale.

Il medico operante in elisoccorso deve conoscere e saper effettuare:

- Gestione di Base e Avanzata delle Vie Aeree compreso intubazione endotracheale;
- ventilazione meccanica (NIV/C-PAP);
- E-FAST;
- Decompressione PNX e Minitoracotomia,
- Accesso Intraosseo;
- Utilizzare un POCT;
- Utilizzare un Compressore Toracico Esterno

nonché saper gestire in équipe:

- ACR
- IMA-ECG teletrasmissione
- gestione del paziente curarizzato;
- Traumi
- Emergenze Respiratorie
- Emergenze Cardiologiche
- Emergenze Neurologiche
- Emergenze Tossicologiche
- Emergenze Metaboliche
- Emergenze Pediatriche
- Emergenze Ostetriche Ginecologiche
- Emergenze Psichiatriche
- Aspetti Medico Legali
- Comunicazione con parenti

Deve inoltre conoscere le procedure:

-IMA-ECG teletrasmissione
-Traumi: centralizzazione, Borderline, Traumi ortopedici-vascolari
-Procedura scarico stupefacenti
-Procedure Medico / Legali: constatazione di decesso (cause naturali/ violente); ASO/TSO
-PDTA.

Per ciò che riguarda gli aspetti operativi, il personale medico deve inoltre conoscere/attuare:

- gestione della maxi-emergenza ed organizzazione del triage e dei PMA;
- localizzazione ed organizzazione delle strutture specialistiche ospedaliere;
- criteri di indirizzo dei pazienti ai centri specialistici;
- protocolli di indagine clinica e di controllo di qualità del Servizio;
- stesura ed aggiornamento dei protocolli operativi del team;
- stesura ed aggiornamento dei protocolli di collaborazione con le altre strutture intra/extra ospedaliere;
- utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione dell'Elisoccorso;
- aspetti aeronautici della missione;
- criteri di utilizzo dell'elicottero;
- materiali, attrezzature, equipaggiamento individuale;
- intervento in ambiente impervio/ostile e tecniche di sbarco/imbarco. Deve essere idoneo ad operare in situazioni ambientali complesse e/o a rischio.

Il personale infermieristico deve conoscere/attuare:

- protocolli di trattamento dei pazienti;
- gestione della maxi emergenza ed organizzazione del triage e del PMA;
- impiego del Glasgow Coma Scale e del Trauma Score;
- protocolli di indagine clinica e di controllo di qualità del Servizio;
- protocolli di collaborazione con le altre strutture intra-extra ospedaliere;
- protocolli operativi del team;
- utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione;
- aspetti normativi e legislativi dell'elisoccorso;
- aspetti aeronautici dell'elicottero;
- materiali, attrezzature, equipaggiamento individuale;
- intervento in ambiente impervio/ostile e tecniche di sbarco/imbarco.

Deve inoltre essere idoneo ed addestrato ad operare in situazioni ambientali ostili complesse e/o e rischio.

La formazione del personale medico/infermieristico assegnato all'elisoccorso è declinata di norma in due sotto-percorsi, ciascuno dei quali conduce alla relativa abilitazione:

- formazione di base in elisoccorso (sanitaria) gestita dalle Centrali Operative regionali sedi di elisoccorso (Punto 2.3.1 Accordo S-R. 3 febbraio 2005), suddivisa in corso base (2 giornate) e corso avanzato (2 giornate previo superamento della prima parte), come previsto dai successivi allegati;
- formazione tecnica e aeronautica e relativo addestramento ("*fermi restando requisiti ed idoneità tecniche ed aeronautiche, verificati e rilasciati preliminarmente dagli enti e dagli esercenti preposti*", Accordo Stato-Regioni 3 febbraio 2005), a cura di enti (CNSAS) ed esercenti preposti (vettore). CNSAS-SASA ed azienda elicotteristica curano, con reciproco coordinamento, la formazione e

l'addestramento alpinistico/acquatico o in ambiente ostile (punto 2.3.3.1 dell'Accordo Stato Regioni) e la formazione aeronautica (punto 2.3.3), per il conseguimento delle relative certificazioni.

In caso di emanazione di linee guida vincolanti per materia a livello nazionale o derivanti dal recepimento di normativa comunitaria, i sanitari accettano la possibilità di valutazione in itinere coerentemente ai nuovi indirizzi anche senza previa modifica del presente documento.

2. I criteri

Il numero di medici e degli infermieri operante in ciascuna Base di elisoccorso deve essere contenuto al fine di garantire elevati livelli di *performance* del personale medesimo ed un numero di turni non inferiore a 3/4 per mese. Al contempo, il corso va inizialmente rivolto ad un numero di partecipanti più ampio, in modo da disporre di nuovo personale certificato e abilitato in caso di indisponibilità, inidoneità, pensionamenti, etc, in corso di vigenza della graduatoria. Pertanto si ritiene che, in presenza di un numero ottimale di personale sanitario operativamente coinvolto pari a 40 unità (20 per base operativa di elisoccorso: 10 medici + 10 infermieri), il corso debba rivolgersi almeno a 60 unità (30 per base operativa di elisoccorso: 15 medici + 15 infermieri). Si procederà ad attingere alla graduatoria già formata ed in corso di validità esclusivamente qualora la Base disponga di un numero di medici o di infermieri inferiore a quanto previsto per la sua ordinaria o straordinaria operatività.

In caso di attivazione di operatività notturna dell'elisoccorso occorre difatti considerare un teorico raddoppio del personale dovuto all'ampliamento dell'orario di servizio (20 medici + 20 infermieri per base operativa), per una turnazione minima mensile di 3/4 turni pro-capite, al di sotto dei quali il mantenimento dell'addestramento si rivela *unsafe*.

Sono istituite due Commissioni Interaziendali di Valutazione (CIV) delle istanze dei partecipanti, create in ciascuna Azienda Sanitaria sede di Base Operativa di elisoccorso[1], incaricate della formazione della graduatoria di propria competenza per l'ammissione ai percorsi formativi e composte - per ciascuna azienda sede di B.O. - da 8 membri, così composti in misura paritaria tra le ASL che fanno capo alla stessa Base Operativa:

- 2 medici anestesisti rianimatori e 2 medici di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza dipendenti (2 per ciascuna ASL e 1 per figura);
- 2 infermieri (1 per ciascuna ASL);
- 2 unità di personale amministrativo (1 per ciascuna ASL).

Nello specifico, le CIV stileranno due distinte graduatorie (1 per la base di L'Aquila, sulla quale è impiegato il personale delle ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Teramo e 1 per la base di Pescara, che impiega il personale delle ASL di Lanciano-Vasto-Chieti e Pescara), basate sui punteggi di ammissione, di servizio e, valutata l'idoneità psicofisica, di performance raggiunta nel corso, di medici e infermieri. La formazione è rivolta ai primi 15 medici e 15 infermieri classificati in ognuna delle 2 graduatorie di base operativa. Nella graduatoria finale formatasi dopo le prove teorico-pratiche, in caso di parità di punteggio, prevale il più giovane d'età.

Tutto il personale è chiamato a svolgere, oltre alla verifica annuale dell'idoneità psico-fisica, il corso integrato (tecnico-sanitario) di *retraining* per il mantenimento della certificazione, secondo le periodicità fissate per ciascun modulo (sanitario, in ambiente ostile, aeronautico sulla macchina in uso).

[1] "*Le Aziende USL di Base Operativa […] gestiscono i corsi di formazione all'elisoccorso*" (DCA 4/2015 del 27.01.2015)

La durata dell'incarico è subordinata al mantenimento dei requisiti psico-fisici e tecnico attitudinali richiesti per l'ammissione e il mantenimento del servizio è subordinato alla conservazione del rapporto di lavoro con una delle Aziende Sanitarie.
Tutti i requisiti sopra riportati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Ciascuna ASL sede della base elicotteristica (L'Aquila, Pescara) provvede, a cura del relativo RSPP, alla redazione – ai sensi del D.Lgs. 81/08 - del DUVRI circa l'eventuale presenza di interferenze tra i rischi dei luoghi di lavoro e quelli aziendali connessi all'attività tipica dei soggetti terzi esecutori delle prestazioni collegate all'elisoccorso (vettore aggiudicatario, CNSAS-SASA). Il DUVRI è consegnato e controfirmato da RSPP del luogo di stazionamento dell'aeromobile, RUP del contratto di elisoccorso e soggetti esecutori (vettore e CNSAS-SASA). Questi ultimi provvedono a dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad informarli sui rischi di interferenza. Tutte le parti provvedono, ciascuno per la propria competenza, ad adempiere tutte le attività previste nel DUVRI. La previsione di ogni onere previsto per i rischi di interferenziali è debitamente comunicata e rendicontata dal RUP del servizio di elisoccorso alla Regione Abruzzo.

3. Requisiti di ammissione e griglie di valutazione

3.1): Requisiti di ammissione

Età: non superiore a 50 anni alla data di richiesta di partecipazione alla selezione.

Specialità:
Per il personale medico (specialità):
Anestesia e Rianimazione;
Medicina e Chirurgia di Accettazione d'Urgenza;
Altre discipline equipollenti (non può essere valutata più di una specializzazione) ai sensi dei D.M. 30 e 31.01.1998 e successivi aggiornamenti;
in assenza di specializzazione, attività di servizio senza soluzione di continuità e a tempo indeterminato di almeno 5 anni presso il Servizio 118;

Esperienza professionale[2]:
I candidati dovranno avere esperienza clinica di trattamento ospedaliero di pazienti critici; comprovata esperienza e conoscenza delle tecniche di rianimazione avanzata e supporto alle funzioni vitali.
I medici devono aver prestato servizio presso Unità di Terapia Intensiva/Rianimazione e/o Servizi di Pronto Soccorso e/o Sale Operatorie d'Urgenza e presso il Servizio 118.
Per i medici convenzionati, requisito per operare interventi di assistenza e soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa e rotante è la previa stipula di accordi regionali e aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale ed aver operato nel Sistema 118.

[2] gli anni di servizio necessari per l'ammissione alla selezione non danno diritto a punteggi.

Gli infermieri devono aver prestato servizio presso Unità di Terapia Intensiva/Rianimazione e/o Servizi di Pronto Soccorso e/o Sale Operatorie d'Urgenza e presso il Servizio 118; devono inoltre essere in possesso di attestati BLS-D e PBLS-D in corso di validità nonché dei relativi retraining.

Inquadramento contrattuale:
Per i medici: rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato con un'Azienda Sanitaria o Ospedaliera. Per gli infermieri: rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato con un'Azienda Sanitaria o Ospedaliera. I sanitari non possono essere destinati al servizio di elisoccorso in caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato.

Per i medici convenzionati, requisito per operare interventi di assistenza e soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa e rotante è la previa stipula di accordi regionali e aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale e aver operato nel Sistema 118 di una delle Aziende Sanitarie da almeno 2 anni a tempo indeterminato.

Il sanitario che si candida alla prestazione del servizio **e che sia in possesso, a pena di inammissibilità, dei requisiti di cui al Punto 3.1)** presenta la propria istanza di ammissione, entro i termini previsti dal bando regionale, alla CIV competente. La domanda è corredata da un breve curriculum e dai titoli di servizio, in originale o autocertificati, a seconda dei casi in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà a norma del DPR 445/00.
Può presentare istanza di ammissione per il servizio di base a L'Aquila il personale medico ed infermieristico delle ASL 201 (Avezzano-Sulmona-L'Aquila) e ASL 204 (Teramo); può presentare istanza di ammissione per il servizio di base a Pescara il personale medico ed infermieristico delle ASL 202 (Lanciano-Vasto-Chieti) e ASL 203 (Pescara). Al termine della procedura di reclutamento si procederà alla formazione di due graduatorie, distinte per base operativa di elisoccorso.

3.2) Procedimento di valutazione

Il punteggio massimo per ciascun candidato è di 100 punti, così suddivisi:

Valutazione dei titoli di servizio[3] (massimo 36 punti):

Età anagrafica: massimo **6 punti** (fino ad anni 35: 6 punti; 36-40: 4 punti; 41-45: 2 punti; 46-50: 0 punti).
Specializzazione (solo per il personale medico): massimo **6 punti** (Anestesia e rianimazione: 6 punti; Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza: 3 punti; altre discipline equipollenti di cui al precedente punto 3.1: 0.5 punti; in assenza di specializzazione, attività di servizio senza soluzione di continuità e a tempo indeterminato di almeno 5 anni presso il Servizio 118 : 0 punti):
Esperienza professionale - massimo per il personale medico: **21 punti;** massimo per il personale infermieristico: **27 punti**
Attività in Elisoccorso: 0,10 punti/mese (con almeno 3/4 turni mensili);
Attività Ospedaliera da dipendente in Terapia Intensiva/Rianimazione e/o Attività di Pronto Soccorso e/o Sale Operatorie d'Urgenza e/o Servizi di Emergenza Territoriale**:** 0,05 punti/mese
Altri titoli valutabili: massimo **3 punti:**
- Punti 1 per il possesso della qualifica professionale specialistica di "medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano o ipogeo" di cui all'art. 6, lettera *e* ed *f* della L. 74/2001;

[3] Non sono valutabili gli anni di servizio richiesti per l'ammissione alla selezione.

- Punti 0,5 per l'appartenenza al CNSAS in possesso di una delle qualifiche tecniche operative contemplate nei Piani Formativi del Corpo Nazionale;
- Punti 0,5 per ciascun corso avanzato conseguito ed in corso di validità:
    1) ACLS (Advanced Cardiac Life Support) o ALS (Advanced Life Support);
    2) ATLS (Advanced Trauma Life Support) o ETC (European Trauma Course);
    3) PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) o PTC (Prehospital Trauma Care)
    4) PALS (Pediatric Advanced Life Support) o EPLS (European Pediatric Life Support).

-Punti 0,04 per pubblicazione attinente l'attività di elisoccorso;

-Punti 0,02 per pubblicazione attinente l'attività di emergenza territoriale.

Il punteggio totalizzato nella valutazione dei titoli concorrerà al punteggio finale che costituirà la graduatoria.

Accertamento dell'idoneità fisica (senza punteggio)

Ai fini di verificare l'idoneità fisica alla mansione, i candidati ammessi sono sottoposti a visita medica preventiva - eseguita dal competente Servizio di medicina legale aziendale e tendente ad accertare i requisiti psicofisici/antropometrici.

Nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneità fisica a svolgere la mansione, il candidato è escluso dalla successiva prova pratica e dalla selezione nel suo complesso.

Esami previsti (sintesi):

- Visita del medico competente
- Esami ematochimici
- ECG/ECG da sforzo
- Vista ORL
- Esame audiometrico
- Prove vestibolari
- Visita oculistica
- Movimentazione manuale dei carichi
- Spirometria
- Visita neurologica/colloquio psichiatrico
- Verifica Indice di massa corporea - BMI (compreso tra 18 e 29,9).

Accertamento dell'idoneità psicoattitudinale (massimo 12 punti)

Per l'ammissione alle prove pratiche, il candidato dovrà risultare idoneo alla prova psico-attitudinale. La stessa sarà effettuata condotta e valutata da psicologi esperti.

Solo i candidati che avranno superato la prova con una valutazione di almeno 8 punti verranno ammessi alla successiva prova pratica.

Il punteggio conseguito nella prova psicoattitudinale concorrerà al punteggio finale che costituirà la graduatoria.

Prova pratica (massimo 52 punti)

- prova pratica propedeutica e valutativa (prime 2 giornate del programma di formazione di cui al successivo Paragrafo 4, ***massimo 24 punti***)

  Solo i candidati che avranno superato la prova con una valutazione minima di 18 punti (Livello accettabile di prestazione del 75%) verranno ammessi alle successive due giornate del corso.

  Il punteggio conseguito nella prova pratica propedeutica e valutativa concorrerà al punteggio della graduatoria finale.

- prova pratica formativa e abilitativa (successive 2 giornate del programma di formazione di cui al successivo Paragrafo 4, ***massimo 28 punti***)
  Solo i candidati che avranno superato la prova con una valutazione minima di 21 punti (Livello accettabile di prestazione del 75%) andranno a formare la graduatoria finale.
  Il punteggio conseguito nella prova pratica formativa e abilitativa concorrerà al punteggio della graduatoria finale.

Formazione integrativa (senza punteggio)
Il personale medico che avrà concluso positivamente il percorso dovrà conseguire – se sprovvisto -, pena l'esclusione, entro il termine di 2 mesi o quello limitatamente più ampio, se congruamente giustificato, gli attestati di:

- ACLS (Advanced Cardiac Life Support) o ALS (Advanced Life Support);
- ATLS (Advanced Trauma Life Support) o ETC (European Trauma Course);
- PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) o PTC (Prehospital Trauma Care)
- PALS (Pediatric Advanced Life Support) o EPLS (European Pediatric Life Support).

I percorsi formativi citati non comporteranno attribuzione di punteggio.

Dopo la conclusione positiva della formazione integrativa, i candidati riceveranno l'attestato di CERTIFICAZIONE REGIONALE ED ABILITAZIONE PER OPERATORI SANITARI OPERANTI NEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO 118.

4. Il programma di training

4.1 La formazione di base

Struttura del corso regionale abilitante: 4 giornate per un totale complessivo di 30 ore, comprensive di teoria ed esercitazioni.
Docenti: Direttore Medico, Coordinatore Infermieristico, istruttori sanitari, istruttori nazionali CNSAS (SNaTe, SNaMed), esperti società vettore HEMS/SAR
Discenti: Personale sanitario. I discenti partecipano in aggiornamento obbligatorio

1° giornata e 2° giornata propedeutiche e valutative
Docenti: istruttori nazionali/regionali HEMS/HSAR
1° giornata:
- *sessione mattutina*: prove pratiche su scenari simulanti eventi critici con valutazione dell'appropriatezza di trattamento e gestione dell'evento;
- *sessione pomeridiana*: attività propedeutica e formativa sulle manovre di movimentazione su terreno ostile

2° giornata
- Movimentazione ed utilizzo delle strumentazioni tecnico-sanitarie su terreno ostile;
- prove pratiche valutative su scenari clinici simulati

3° e 4° giornata formative e abilitative (passa a questa fase chi ha superato un LAP – Livello Accettabile di Prestazione di 75%)

3° giornata
- Tecniche di approccio ed utilizzo del mezzo aereo a terra e in volo, sicurezza in volo (e verricello);
- Simulazioni con mezzo aereo statico e in movimento

4° giornata
- Presentazione dei protocolli operativi, sistemi di trasmissione, organizzazione della base di elisoccorso e delle dotazioni;
- cenni di gestione di incidente maggiore;
- sessioni teorico-pratiche di addestramento su eventi patologici a spiccata tipologia hems-sar

Contenuti formativi
Aggiornamento teorico:
- preparazione dell'elicottero e delle attrezzature speciali per missioni HEMS;
- preparazione dell'elicottero e delle attrezzature speciali per missioni HSAR;
- operazioni speciali: procedure con elicottero in hovering e procedure con il verricello;
- meteorologia in montagna;
- effetti dell'alta quota sull'organismo;
- prestazioni dell'elicottero in quota;
- ipotermia ed assideramento;
- tecniche sanitarie;
- utilizzo dei presidi sanitari in terreno ostile;
- progressione su terreno con neve e ghiaccio;

- tecniche speciali
- nozioni di comportamento in emergenza su specchi d'acqua e tecnica di evacuazione da elicottero dopo l'ammaraggio forzato e da cabina sommersa e capovolta;
- soccorso in incidenti da volo da diporto;
- ottimizzazioni delle risorse disponibili sul mezzo;
- influenza del fattore umano sull'operatività;
- tecniche di gestione del lavoro in equipe
- gestione delle procedure operative sistema 118

Aggiornamento pratico:

- prova pratica di progressione su terreno ostile;
- simulazione di manovre relative a: immobilizzazione, estricazione, posizionamento, barellamento del paziente su terreno ostile;
- elimbarco ed elisbarco con mezzo a terra/ in hovering/con verricello;
- preparazione ed utilizzo delle barelle verricellabili;
- prova pratica di progressione su neve;
- simulazione di casi tecnico/clinici di particolare complessità;

Standard formativo utilizzato

Il personale docente ed istruttore sarà individuato, per ciascuna base (Pescara, L'Aquila) tra gli Istruttori HEMS/HSAR e personale qualificato della componente aeronautica e tecnica del soccorso. Per le sessioni formative ed eventi esercitativi verranno utilizzate schede di valutazione riportanti in maniera sinottica e ripetibile i punteggi parziali relativamente alle singole azioni e il punteggio finale della prova da parametrare con il Livello Accettabile di Performance (LAP), pari al 75%.

Modalità di partecipazione

I discenti dei corsi di formazione partecipano in aggiornamento obbligatorio.
I docenti partecipano fuori orario di servizio con la retribuzione oraria secondo la normativa vigente.
Gli affiancamenti per l'inserimento operativo nel servizio sono obbligatori per l'inserimento in servizio attivo e sono da considerarsi in aggiornamento obbligatorio, a carico della Azienda di appartenenza del professionista chiamato a svolgere il servizio.

4.2 Addestramento in ambiente ostile e di montagna/verifica periodica di mantenimento dei requisiti tecnico-attitudinali

Docenti: Direttore Medico, Coordinatore Infermieristico, istruttori sanitari, istruttori nazionali CNSAS (SNaTe, SNaMed), esperti società vettore HEMS/SAR

Discenti: Il personale sanitario che partecipa in regime obbligatorio.

Il CNSAS-SASA provvede singolarmente con propria competenza alla valutazione e verifica dei requisiti di ingresso e di mantenimento inerenti il grado di attitudine o meno ad operare nell'ambiente montano con particolare attenzione alla capacità di movimentazione, adattamento, permanenza, esposizione nel vuoto e resistenza fisica allo sforzo in tale ambiente sia in condizioni estive che invernali del personale medico ed infermieristico destinato al servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo. Verranno altresì valutate e verificate le capacità relative all'apprendimento delle tecniche basilari di sicurezza legate alle manovre di elisoccorso in uso per gli interventi in generale e più specificatamente in ambiente montano od ostile nonché l'utilizzo dei materiali tecnici di riferimento.

Il competente organo formativo del CNSAS-SASA redige apposita documentazione valutativa con attribuzione del giudizio di idoneità o meno nonché del livello di mantenimento posseduto da parte dei sanitari interessati. La documentazione valutativa predetta verrà trasmessa dal Presidente del SASA alla direzione sanitaria di riferimento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi interni di pertinenza.

Nel programma di addestramento "alpinistico" va coordinato, in termini contenutistici, quanto previsto dal Capo II, art. 17, punto A) del Capitolato prestazionale vigente, dal Capo 5, punto 5.2 della vigente convenzione con il CNSAS-SASA e dalle prescrizioni imposte dal D.U.V.R.I. redatto in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. soprattutto in merito alla formazione estivo-invernale senza ausilio dell'elicottero.

La direzione del CNSAS-SASA, attraverso una preventiva comunicazione alla competente dirigenza sanitaria per la divulgazione agli interessati, predispone di volta in volta, a seconda dei casi previsti (formazione o verifica periodica dei requisiti tecnico attitudinali), una griglia degli argomenti destinati alla formazione teorico-pratica nonché delle prove tecnico attitudinali da svolgere sulla base della pregressa formazione ricevuta dai sanitari in servizio nelle basi di elisoccorso regionali.

Contenuti di massima del percorso formativo abilitante all'elisoccorso in ambiente ostile:

1) Fase teorica generale;
2) Addestramento su valanga;
3) Addestramento di evacuazione su impianti a fune;
4) Addestramento in montagna primaverile-estivo;
5) Addestramento in montagna autunnale-invernale;
6) Addestramento all'uso corretto dei DPI legati alle operazioni di soccorso ed elisoccorso.

A questo si aggiunge l'addestramento periodico semestrale ricorrente per i piloti, i tecnici di manutenzione e i T.E. previsto dal Capitolato speciale del servizio di elisoccorso.

Hanno validità annuale:

- 2) l'addestramento su valanga (periodo autunno-inverno), suddiviso in parte teorica e pratica;
- 3) l'addestramento di evacuazione su impianti a fune (periodo invernale) suddiviso in parte teorica e pratica.

Hanno validità intercorrente tra un periodo e l'altro:

- 4) l'addestramento in montagna primaverile-estivo, suddiviso in parte teorica e pratica;
- 5) l'addestramento in montagna autunnale-invernale suddiviso in parte teorica e pratica.

La non partecipazione all'addestramento o al relativo recupero comporta la sospensione automatica dal servizio sino all'avvenuta partecipazione al successivo addestramento del medesimo tipo, fatta salva la regolare presenza a tutti gli altri addestramenti.
Il personale sanitario che non ha potuto completare il ciclo completo di addestramento per sfavorevoli condizioni ambientali possono essere inseriti nel servizio di soccorso HEMS e HSAR purché prima dell'inizio della stagione successiva venga effettuato l'addestramento specifico mancante, pena l'esclusione dal servizio di soccorso medesimo.

La verifica periodica di mantenimento dei requisiti tecnico/attitudinali dei sanitari ad operare in ambiente montano ed ostile, sia in condizioni estive che invernali, avviene a cadenza biennale attraverso un corso/verifica obbligatorio sulla base della pregressa formazione ricevuta.

Il competente organo formativo del CNSAS-SASA redige apposita documentazione valutativa con attribuzione del giudizio di idoneità o meno nonché del livello di mantenimento posseduto da parte dei sanitari interessati. La documentazione valutativa predetta verrà trasmessa dal Presidente del SASA alla direzione sanitaria di riferimento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi interni di pertinenza.

4.3 Il re-training integrato (tecnico-sanitario)

Docenti: Direttore Medico, Coordinatore Infermieristico, istruttori sanitari, istruttori nazionali CNSAS (SNaTe, SNaMed), esperti società vettore.

Discenti: Personale sanitario. I discenti partecipano in aggiornamento obbligatorio

Contenuti minimi del programma:

1) Formazione annuale:
- addestramento su valanga (periodo autunno-inverno), suddiviso in parte teorica e pratica;
- addestramento di evacuazione su impianti a fune (periodo invernale) suddiviso in parte teorica e pratica.

2) Formazione continua:
- addestramento in montagna primaverile-estivo, suddiviso in parte teorica e pratica;
- addestramento in montagna autunnale-invernale, suddiviso in parte teorica e pratica.

5. Fonti normative

- DPR 27 marzo 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e ss.mm.ii. recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza di emergenza";
- le Linee Guida sul Sistema di emergenza sanitaria del Ministro della Sanità n. 1/1996 pubblicate sulla G.U. n. 114 Serie Generale del 17 maggio 1996;
- L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- Deliberazione della Giunta Regionale n° 568 dell'11 marzo 1998, con la quale è stato attivato, a decorrere dal 18 marzo 1998, il servizio di elisoccorso nell'ambito del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria facente capo al numero telefonico nazionale "118" presso le basi operative di L'Aquila e Pescara, coordinate dalle rispettive Centrali Operative "118";
- DGR n. 92 del 5 marzo 2002 "Servizio di elisoccorso nell'ambito del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria facente capo al numero telefonico nazionale 118 – Adeguamento compensi al personale sanitario";
- Accordo Stato Regioni del 22 maggio 2003 recante "Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza";
- Accordo Stato Regioni 3 febbraio 2005 recante "Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero";
- Legge Regionale n. 5 del 10 marzo 2008 "Un sistema di garanzie per la salute – Piano Sanitario Regionale 2008 – 2009" ed in particolare il paragrafo 5.4.1 "Rete emergenza-urgenza";
- Determinazione Dirigenziale DG15/16 dell'1.7. 2008 "Turnazione personale infermieristico presso le basi di elisoccorso di L'Aquila e Pescara – Adozione norme di indirizzo per l'assegnazione del personale";
- l'Allegato 1 del Decreto del Commissario ad Acta n. 8 del 22/03/2011 avente ad oggetto "Linee guida sulle autorizzazioni al trasporto dei diversi mezzi a seconda delle necessità del paziente trasportato e protocolli organizzativi";
- DCA n. 11/2013 del 20 febbraio 2013 "Rete dell'emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e reti IMA-STROKE-POLITRAUMA (trauma maggiore) percorso neurochirurgico" e ss.mm.ii.;
- Decreto del Commissario ad Acta n. 108 del 20 dicembre 2013 avente ad oggetto "Conferimento incarico all'Azienda USL di Pescara per lo svolgimento dei compiti di stazione appaltante per l'espletamento della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di elisoccorso del Servizio Sanitario Regionale della Regione Abruzzo";
- Decreto del Commissario ad Acta n.4 del 27 gennaio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione del Servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo" con cui la Azienda USL di Pescara, già stazione appaltante, è individuata quale struttura responsabile degli oneri derivanti dal contratto di affidamento del servizio di elisoccorso e della gestione di tutte le attività amministrative ad esso connesse;
- DM n. 70 del 20 aprile 2015 Regolamento recante "Definizione degli standard quantitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
- DCA n. 58/2015 dell'11.06.2015 "Trasporto perinatale in emergenza (STAM e STEN)";
- Deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara n. 911/2015, successivamente modificata con Det. Dir. 114/2016 avente ad oggetto l'indizione di una gara di appalto a procedura aperta per la fornitura del servizio medico con elicotteri per operazioni di emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e soccorso in montagna (HSAR);
- Deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara n. 606 del 30.06.2016 ad oggetto "Approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e, per l'effetto, aggiudicazione definitiva alla ditta Inaer Aviation Italia S.p.a.,

dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio medico con elicotteri per operazioni di emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e soccorso in montagna (HSAR), per la Regione Abruzzo, indetto con Delibera n. 911/2015, come rettificata con Determina Dirigenziale n. 144 del 24.02.2016";

- Capitolato Speciale d'Appalto del vigente servizio medico con elicotteri della Regione Abruzzo, nella parte relativa all'addestramento annuale e formazione del personale (art. 17);
- DCA n. 18/2016 del 08 marzo 2016 "Punti di Primo Intervento - recepimento ed attuazione DM 70/2015 del 02/04/2015";
- DCA n. 55/2016 del 10 giugno 2016 "Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale 2016 – 2018" e successive modifiche ed integrazioni;
- DCA n. 79/2016 del 21 luglio 2016 "Approvazione Documento tecnico - Riordino della rete ospedaliera - Regione Abruzzo";
- ACN Accordo Collettivo Nazionale MMG ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- AIR Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti tra i medici di medicina generale e il SSN.

DELIBERAZIONE 11.10.2021, N. 656

EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER L'ASSISTENZA DELL'AREA TERRITORIALE RIABILITAZIONE EX ART. 26, RSA, RP, PSICO RIABILITAZIONE, AUTISMO: APPROVAZIONE TETTI MASSIMI DI SPESA E ADEMPIMENTI DGR N.153/2021 –OPGR N. 105/2020 -DGR N.298/2021

DGR n. 656 dell'11.10.2021

OGGETTO: EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER L'ASSISTENZA DELL'AREA TERRITORIALE RIABILITAZIONE EX ART. 26, RSA, RP, PSICO RIABILITAZIONE, AUTISMO: APPROVAZIONE TETTI MASSIMI DI SPESA E ADEMPIMENTI DGR N.153/2021 –OPGR N. 105/2020 -DGR N.298/2021

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **11 Ottobre 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

Componenti della Giunta:		
	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO

EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI PER L'ASSISTENZA DELL'AREA TERRITORIALE RIABILITAZIONE EX ART. 26, RSA, RP, PSICO RIABILITAZIONE, AUTISMO: APPROVAZIONE TETTI MASSIMI DI SPESA E ADEMPIMENTI DGR N.153/2021 – OPGR N. 105/2020 - DGR N.298/2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

VISTA la determina DPF n. 4 del 31.01.2020 recante "Istituzione tavolo di lavoro Regione/Aziende Sanitarie Locali/ASR Abruzzo per la definizione della disciplina contrattuale afferente l'acquisto di prestazioni da privato accreditato";

RICHIAMATA la DGR n. 153 del 16.03.2021 recante *"Contrattazione 2020 e 2021: definizione Linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate. Emergenza Covid"*, con la quale è stato approvato lo schema negoziale per l'acquisto di prestazioni ospedaliere e dell'area territoriale da privato accreditato, all'esito delle attività di interlocuzione con le Aziende sanitarie, con gli operatori sanitari privati accreditati, contrattualizzati nel 2019, e con il citato tavolo tecnico;

ATTESO che, per espressa disposizione del surrichiamato provvedimento regionale, la procedura complessa di negoziazione con le strutture private si conclude con l'individuazione, in successivo atto, dei tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere e dell'area territoriale;

CONSIDERATO che i tetti di spesa sostenibili nella annualità 2020-2021 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato, contrattualizzato nel 2019, non possono risultare inferiori ai tetti di spesa provvisori 2020 di cui alla nota prot. n. RA/0040357/20;

PRECISATO che i tetti di spesa sono connessi ai provvedimenti della fase emergenziale pandemica e alle risorse economico finanziarie disponibili, a garanzia dell'invarianza della spesa;

PRESO ATTO che con le note, a firma del Presidente della Giunta Regionale pro tempore sono stati assegnati alle strutture private accreditate, contrattualizzate nel 2019, i tetti di spesa provvisori, sostenibili nel 2020 (nota prot. n. RA/0040357/20) e nel 2021 (nota prot. n. 0071090/21);

CONSIDERATO che gli indirizzi espressi nelle note succitate trovano conferma nell'atto di programmazione regionale del triennio 2019-2021, al vaglio dei Ministeri Affiancanti, e si pongono in continuità con la contrattazione 2019 e i relativi tetti di spesa;

PRECISATO che con Deliberazione GR n. 202/21 avente ad oggetto *"Contrattazione 2020 e 2021: approvazione tetti massimi di spesa prestazioni termali"* sono stati determinati i tetti di spesa del biennio 2020-2021 per le prestazioni termali, che il nuovo Accordo Nazionale 2019/2021 ha stabilito in continuità con la precedente programmazione economica, data la validità e l'invarianza delle tariffe già approvate con il precedente Accordo Nazionale per il triennio 2016/2018;

RILEVATO che la definizione del limite massimo complessivo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo per la copertura di contratti per l'acquisto di prestazioni da privato Riabilitative ex art. 26, RSA, RP, Psico Riabilitazione e Autismo - il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto - deve risultare conforme agli atti di programmazione regionale, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario;

PRESO ATTO della necessità di concludere al più presto le procedure negoziali che coprono l'arco temporale biennale 2020/2021;

RITENUTO di definire il valore di spesa massimo sostenibile per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati per le prestazioni Riabilitative ex art. 26, RSA, RP, Psico Riabilitazione e Autismo come disposto dall'art 8 quinquies dlgs 502/92 ss.mm.ii., secondo la ripartizione riportata nelle tabelle parte integrante e sostanziale del presente provvedimento rispettivamente Allegato 1 A – 1 B – 1 C – 1 D – 1 E;

STABILITO di rinviare per le ASP ex IPAB, che hanno partecipato alla negoziazione 2019 non indicate nell'Allegato 1 C, a successivi provvedimenti la riqualificazione del rapporto istituzionale tra la Regione e i predetti Enti e l'individuazione di idonee procedure operative e appropriati strumenti finanziari, date le caratteristiche delle stesse, che non consentono di poterle ricomprendere nella contrattazione con gli erogatori privati accreditati di cui al presente provvedimento;

RITENUTO di confermare, per le strutture private accreditate per le prestazioni di cui al presente atto, i contenuti della DGR 153/21;

VISTA l'OPGR n. 105/2020 recante *"Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 – art. 9 "Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati" e OPGR n. 90/2020 – Determinazioni"*;

RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n. 298/2021 con la quale sono stati definiti gli indirizzi applicativi delle disposizioni di cui all'OPGR n. 105/2020;

CONFERMATO quanto stabilito nei succitati atti e, relativamente alla DGR n. 298/2021, in particolare che

- *"in attuazione delle disposizioni predette, sono stati riconosciuti alle strutture ammesse alla contrattazione i costi fissi, elencati nell'Allegato 1 della DGR n. 298/2021, qualora sostenuti e/o iscritti in bilancio, non altrimenti recuperali o già ristorati";*
- *"le istanze da presentarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto nella sezione denominata "Atti della Regione" del sito istituzionale della Regione Abruzzo redatte su schema libero, devono comprendere apposito documento contabile nel quale siano riportate le categorie di costi conteggiati nella richiesta di rimborso";*

- *"l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni di non aver usufruito di altre misure di sostegno, con riferimento alle medesime categorie per le quali viene richiesto il ristoro, ai sensi dell'OPGR n. 105/2020 e disposizioni ad esso correlate";*

PRECISATO che il riconoscimento degli importi rendicontati relativi al periodo di sospensione dell'attività ordinaria per gli erogatori interessati deve tenere conto di quanto riportato ai punti 4. – 5. e 6. della DGR n. 298/2021;

RICHIAMATO il punto 8 della deliberazione G.R. n. 299/2021 avente ad oggetto *"Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 Provvedimenti";*

STABILITO di confermare quanto disposto al punto 8 della DGR n. 299/2021, riservando pertanto a successivo atto l'adozione di analoghe misure, previste per le strutture sanitarie private ospedaliere, per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie accreditate di cui al presente provvedimento, che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto in data 8 ottobre 2020;

PRESO ATTO delle richieste delle strutture accreditate insistenti sul territorio della ASL 1 – area marsicana ed in particolare del Centro Fisioterapico - Riabilitativo Medical Marsicano Srl con sede in Capistrello (AQ) – Prot. n. RA/0073889/21 del 25.02.2021 e Prot. n. RA 360839/21 del 21.07.2021 – che rileva la necessità di approfondimenti sul ritenuto squilibrio delle aree interne e sulla mobilità passiva eventualmente derivante, soprattutto nel setting della riabilitazione ex art. 26 e di specialistica ambulatoriale di FKT;

CONSIDERATO che nell'area marsicana risulta non operativa la struttura Centro Medisalus di Lecce nei Marsi, a causa di contenziosi, tuttora pendenti;

VALUTATA la rilevanza delle segnalazioni pervenute, soprattutto legate alla necessità di garantire alla popolazione delle predette aree prestazioni idonee e numericamente adeguate, che precedentemente sono state assicurate dalla succitata struttura di Lecce dei Marsi ed attualmente non sono garantite dalle strutture pubbliche o da gli erogatori privati accreditati del territorio della ASL 1;

RITENUTO che si possa ripartire il tetto di spesa della struttura di Lecce dei Marsi solo in caso di pronunciamenti definitivi sui contenziosi pendenti relativi alla struttura Centro Medisalus e comunque previa interlocuzione con la competente ASL;

STABILITO sin d'ora che detto budget sia ripartito, in via temporanea e in proporzione ai budget attribuiti alle strutture private accreditate già contrattualizzate che operano nel medesimo ambito territoriale della struttura Centro Medisalus (ASL 1 – Area Marsicana), nelle more della individuazione di criteri che ne consentano una diversa attribuzione;

CONFERMATO anche, al fine di successive determinazioni riguardanti l'assegnazione del tetto di spesa previsto per la struttura Medisalus di Lecce dei Marsi, di ricomprendere nell'Allegato 1 A - Prestazioni riabilitative ex art. 26 - il budget riferito a detto erogatore;

VISTE le sentenze – Cons. di Stato n. 2157/2021 e n. 2158/2021 – che, pronunciandosi rispettivamente su ricorso RG 6496/2019 proposto da Villa Serena Srl c/Regione Abruzzo e altri non costituiti in giudizio e ricorso RG 6509/2019 proposto da Santa Camilla S.p.A. c/ Regione Abruzzo, hanno valutato la fondatezza delle eccezioni delle ricorrenti strutture, per violazione da parte degli atti impugnati della completezza dell'istruttoria e della motivazione in relazione alle determinazioni precedenti oltre che, per quanto concerne gli atti successivi gravati con i motivi aggiunti in primo grado, dell'illegittimità derivata;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito l'annullamento, *in parte qua*, degli atti impugnati, relativamente all'esclusione dalla riconversione dei posti letto delle strutture ricorrenti, con

richiesta di riesame *"che tenga conto della proposta di riallocazione, dell'accreditamento della struttura e compiutamente – nella motivazione – delle specifiche esigenze di fabbisogno territoriale, in un bilanciamento tra le nuove strutture e quelle già esistenti sul territorio. Ciò a prescindere dal differente problema della riduzione e riorganizzazione dell'Area della salute mentale";*

PRESO ATTO delle istanze formulate dalla struttura s.r.l. Monteferrante - RSA Domus Paci, agli atti del Dipartimento Sanità – giuste note del 13.04.2021 e del 23.07.2021 – per le quali si richiedono opportuni approfondimenti che consentano di valutare le richieste anche per riflesso sulla programmazione regionale in termini di setting assistenziali e di risorse disponibili;

STABILITO di riservare a successivi atti la risoluzione delle problematiche stigmatizzate ai punti precedenti, sia per la parte relativa all'illegittimità anche derivata dei provvedimenti regionali – DCA 117/2016 e DGR 129/2017, limitatamente ai setting contestati che possono incidere sulle risorse programmate e loro ripartizione, che alle vicende connesse alle strutture Centro Medisalus srl e Monteferrante s.r.l. - RSA Domus Pacis in ultimo descritte;

VISTO il verbale del tavolo di monitoraggio del 15.11.2018 nella parte in cui i Ministeri affiancanti, dopo avere valutato positivamente gli approfondimenti condotti da parte della Regione, richiamando l'art 8 quinquies del DLvo 502/92, invitano la stessa, per il futuro, a presidiare maggiormente le proprie aziende sulla tematica delle note di credito da ricevere dalle strutture private per l'acquisto di prestazioni, in merito a quanto sottoscritto nei contratti e alle relative procedure e sanzioni in caso di inadempienza;

PRESO ATTO della giurisprudenza in materia di extrabudget secondo la quale "Le prestazioni rese oltre il tetto di spesa non sarebbero vantaggiose per l'amministrazione intesa come servizio sanitario nazionale, perché il superamento del tetto verrebbe a ledere il bene primario delle risorse pubbliche, impedendo alla pubblica amministrazione di accettare e remunerare tali prestazioni, che ex lege sarebbero pertanto inutiliter date, a prescindere da ogni posteriore valutazione soggettiva della pubblica amministrazione" (Corte di Cassazione ordinanza 24 aprile 2019, n. 11209);

STABILITO l'obbligo dei Direttori Generali di provvedere a monitorare le attività finalizzate ad ottenere le note credito pendenti nella prospettiva di svincolare al più presto le risorse attualmente destinate a copertura del rischio e a rendicontare con cadenza periodica al Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR - DPF012 circa lo stato di avanzamento delle predette procedure attivate nei confronti dei privati al fine di permettere alla Regione di relazionare ai Ministeri affiancanti;

ATTESO che a tal proposito nell'allegato 1 alla DGR n. 751 del 27/11/2020 Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023 tra gli obiettivi generali è presente l'Obiettivo: Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati;

PRECISATO che l'adempimento dei predetti obblighi costituisce anche oggetto di valutazione dell'attività dei Direttori Generali in sede di verifica dei risultati;

RITENUTO di demandare alle Aziende sanitarie territorialmente competenti le verifiche preventive circa l'insussistenza dell'obbligo di emissione, da parte delle strutture, di note di credito per extrabudget 2019 e l'assenza di ogni altro impedimento verificabile dall'Azienda;

STABILITO che pertanto la firma del contratto a cura del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria territorialmente competente attesterà la conclusione con esito positivo delle predette verifiche;

RIBADITO che, ai sensi dell'art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii, le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale e in ogni caso sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;

RITENUTO, in ossequio alle indicazioni del Tavolo di monitoraggio, che i Direttori Generali potranno sottoscrivere all'esito delle verifiche di competenza circa eventuali obblighi di emissione di nota di credito per extrabudget 2019 e a ogni altra verifica e adempimento di competenza, condizioni alla perfezionamento del contratto 2020-2021 nei confronti delle strutture interessate;

ATTESO che nei confronti degli erogatori privati che non pervengano alla sottoscrizione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 3 aprile 2013 n.55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244);

VISTA la DGR n. 124 del 04/03/2020 Adozione documento "Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da parte delle strutture private accreditate, pe rle prestazioni di cui all'ex art. 8 - quinquies D.Lgs 502/92;

RIBADITO che la Regione Abruzzo, in quanto in Piano di Rientro, dispone di risorse destinate al solo finanziamento di eventuali prestazioni oltre il budget, che sono considerate in ogni caso inesigibili;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre);

VISTO lo schema di contratto, approvato con DGR 153/2021, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e i Rappresentanti legali delle strutture in parola, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese nell'anno 2020-2021;

PRECISATO che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati non trovano copertura nel presente atto;

RICHIAMATO l'art.7, comma 4, lett. c) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

RILEVATO che l'art.7, comma 4, lett. d) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni) prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali;

PRECISATO che la reiterata mancata emissione della nota di credito costituisce inadempimento grave del contratto e comporta pertanto l'avvio della procedura per la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art 7 comma 4 LR 32/2007 ss.mm.ii. come meglio dettagliato nello schema di contratto;

ATTESO che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a sottoscrivere il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi non più procrastinabili alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi;

PRECISATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO, altresì, che il Direttore, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel Servizio proponente e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE
D E L I B E R A
per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di dare atto che gli erogatori di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, RSA, RP e Psico Riabilitazione e Autismo privata con i quali si procede alla negoziazione 2020-2021 sono quelli di cui all'Allegato 1 A – 1 B – 1 C – 1 D – 1 E, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rinviare per le ASP ex IPAB, che hanno partecipato alla negoziazione 2019 non indicate nell'Allegato 1 C, a successivi provvedimenti la riqualificazione del rapporto istituzionale tra la Regione e i predetti Enti e l'individuazione di idonee procedure operative e appropriati strumenti finanziari, date le caratteristiche delle stesse, che non consentono di poterle ricomprendere nella contrattazione con gli erogatori privati accreditati di cui al presente provvedimento;

3. di confermare per le strutture private accreditate su indicate i contenuti della DGR 153/21, che definisce la procedura di contrattazione 2020 - 2021 ed approva lo schema negoziale, essendo stata esaurita per le stesse la fase di interlocuzione sul testo contrattuale;

4. di definire ed approvare il valore di spesa massimo sostenibile per l'acquisto di prestazioni dagli erogatori privati accreditati per le prestazioni Riabilitative ex art. 26, RSA, RP, Psico Riabilitazione e Autismo, come disposto dall'art 8 quinquies dlgs 502/92 ss.mm.ii., secondo la ripartizione riportata nelle tabelle -Allegato 1 A – 1 B – 1 C – 1 D – 1 E, confermando per il 2020 e il 2021 i tetti provvisori citati in premessa, che trovano corrispondenza nelle note programmatiche dei tetti di spesa provvisori, sostenibili nel 2020 (nota prot. n. RA/0040357/20) e nel 2021 (nota prot. n. 0071090/21); ;

5. di stabilire che il limite massimo complessivo di spesa, messo a disposizione dalla Regione Abruzzo per la copertura di contratti per l'acquisto di prestazioni da privato Riabilitative ex art. 26, RSA, RP, Psico Riabilitazione e Autismo - il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto -, deve risultare conforme a quello definito negli atti di programmazione regionale, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario;

6. di confermare le disposizioni di cui all'OPGR n. 105/2021 e alla DGR n. 298/2021 di attuazione, specificando per quest'ultima in particolare che

"in attuazione delle disposizioni predette, sono stati riconosciuti alle strutture ammesse alla contrattazione i costi fissi, elencati nell'Allegato 1 della DGR n. 298/2021, qualora sostenuti e/o iscritti in bilancio, non altrimenti recuperali o già ristorati";
- "le istanze da presentarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto nella sezione denominata "Atti della Regione" del sito istituzionale della Regione Abruzzo redatte su schema libero, devono comprendere apposito documento contabile nel quale siano riportate le categorie di costi conteggiati nella richiesta di rimborso";
- "l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni di non aver usufruito di altre misure di sostegno, con riferimento alle medesime categorie per le quali viene richiesto il ristoro, ai sensi dell'OPGR n. 105/2020 e disposizioni ad esso correlate";

7. di precisare che il riconoscimento degli importi rendicontati relativi al periodo di sospensione dell'attività ordinaria per gli erogatori interessati deve tenere conto di quanto riportato ai punti 4. – 5. e 6. della DGR n. 298/2021;

8. di riservare a successivi atti l'approfondimento e la definizione delle problematiche descritte in premessa, sia per la parte relativa all'illegittimità anche derivata dei provvedimenti regionali – DCA 117/2016 e DGR 129/2017 limitatamente ai setting contestati che possono incidere sulle risorse programmate e loro ripartizione, che alle vicende connesse alle strutture Centro Medisalus e Monteferrante s.r.l. - RSA Domus Pacis;

9. di confermare quanto disposto al punto 8 della DGR n. 299/2021 avente ad oggetto *"Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 Provvedimenti",* riservando pertanto a successivo atto l'adozione di analoghe misure, previste per le strutture sanitarie private ospedaliere, per il rinnovo del CCNL del personale non medico dipendente dalle strutture sanitarie accreditate di cui al presente provvedimento, che applicano il contratto AIOP ARIS sottoscritto in data 8 ottobre 2020;

10. di demandare alle Azienda sanitarie territorialmente competenti le verifiche preventive circa l'insussistenza dell'obbligo di emissione, da parte delle strutture, di note di credito per extrabudget 2019 e l'assenza di ogni altro impedimento verificabile dall'Azienda;

11. di precisare che i tetti stabiliti per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile, messo a disposizione dalla Regione per la copertura di contratti ex art 8 quinquies e ss DLgs 502/92 ss.mm.ii. con gli erogatori privati, e il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto, puntualizzando che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati non trovano copertura nel presente atto;

12. di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati che non sottoscrivono il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

13. di dare atto altresì che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

14. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali, ai competenti Servizi del Dipartimento per la Salute e il Welfare e alle strutture private accreditate - a mezzo posta elettronica certificata – come in elenco all'Allegato 1 A – 1 B – 1 C – 1 D – 1 E del presente provvedimento;

15. di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
		vacante
Dr.ssa Maddalena Tabasso	Dr.ssa Maddalena Tabasso	
(f.to elettronicamente)	(f.to elettronicamente)	(firma)

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
Dr. Claudio D'Amario	Dr.ssa Nicoletta Verì
(f.to digitalmente)	**(f.to digitalmente)**

==========

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

==========

Segue allegato

TETTI DI SPESA 2020 - 2021 : *art. 26 L. 833/78* — ALLEGATO 1 A

N°	*Denominazione Enti gestori*	*Ubicazione strutture operative*	*ASL di riferimento*	*TETTO DI SPESA 2020 ENTE GESTORE A CARICO SSR PER ASL*	*TETTO DI SPESA 2020 ENTE GESTORE A CARICO SSR*	*TETTO DI SPESA 2021 ENTE GESTORE A CARICO SSR PER ASL*	*TETTO DI SPESA 2021 ENTE GESTORE A CARICO SSR*
1	FONDAZIONE ANFFAS - Teramo	Teramo	*ASL 4*	1.963.897,13	1.963.897,13	1.963.897,13	1.963.897,13
2	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO Onlus - Vasto (CH)	Gissi - Viale Serra, 1	*ASL 2*	4.729.454,51	5.334.088,20	4.729.454,51	5.334.088,20
		Vasto - C.da S. Tommaso					
		Lanciano - Zona Industriale 65/A					
		Vasto - Via Dalmazia 116					
		Vasto - C.da Lebba					
		Vasto - Via Platone, 50					
		Avezzano - Via Macerine	*ASL 1*	604.633,69		604.633,69	
		Sulmona - Via Mazzini, 73					
3	SAN RAFFAELE - Sulmona	Sulmona	*ASL 1*	551.635,16	551.635,16	551.635,16	551.635,16
4	ISTITUTO DON ORIONE - Pescara	Pescara	*ASL 3*	3.919.657,15	3.919.657,15	3.919.657,15	3.919.657,15
5	FONDAZIONE PAPA PAOLO IV	Chieti	*ASL 2*	1.988.692,45	10.906.120,14	1.988.692,45	10.906.120,14
		Castiglione a Casauria	*ASL 3*	8.723.716,88		8.723.716,88	
		Bolognano					
		Penne					
		Pescara - Via Papa Giovanni XXIII, 55					
		Pescara - Via Pesaro, 9					
		Pescara - Via Tavo, 86					
		Raiano	*ASL 1*	193.710,81		193.710,81	
6	FONDAZIONE SANTA CATERINA - Francavilla al Mare (CH)	Francavilla al Mare (CH)	*ASL 2*	2.663.208,24	2.663.208,24	2.663.208,24	2.663.208,24
7	MONTEFERRANTE Srl - Lanciano (CH)	Lanciano (CH)	*ASL 2*	1.300.643,40	1.300.643,40	1.300.643,40	1.300.643,40
8	CASA DI CURA NOVA SALUS - Trasacco (AQ)	Trasacco	*ASL 1*	362.745,22	362.745,22	362.745,22	362.745,22
9	RIABILITATIVA SAN ROCCO Srl	Casoli	*ASL 2*	2.088.718,32	2.088.718,32	2.088.718,32	2.088.718,32
		Atessa					
10	VILLA SERENA (S. AGNESE - PINETO)	Pineto (TE)	*ASL 4*	5.398.295,52	5.398.295,52	5.398.295,52	5.398.295,52
11	WELNESS e C. SAS - Montorio al Vomano (TE)	Montorio al Vomano (TE)	*ASL 4*	1.064.258,30	1.064.258,30	1.064.258,30	1.064.258,30
12	MEDISALUS - Lecce de Marsi (AQ)	Lecce de Marsi (AQ)	*ASL 1*	517.174,40	517.174,40	517.174,40	517.174,40
13	MEDICAL MARSICANO - Capistrello (AQ)	Capistrello (AQ)	*ASL 1*	553.073,32	553.073,32	553.073,32	553.073,32
14	SANEX Srl - Campli (TE)	Campli (TE)	*ASL 4*	887.844,65	887.844,65	887.844,65	887.844,65
15	ANESIS Srl - Avezzano (AQ)	Avezzano (AQ)	*ASL 1*	984.839,81	984.839,81	984.839,81	984.839,81
16	VILLA DOROTEA - Scoppito (AQ)	Scoppito (AQ)	*ASL 1*	1.762.150,25	1.762.150,25	1.762.150,25	1.762.150,25
17	SANTA CAMILLA Spa	Chieti	*ASL 2*	3.833.208,96	3.833.208,96	3.833.208,96	3.833.208,96
18	SAN STEFA.R. Abruzzo S.r.l.	Castel di Sangro (AQ)	*ASL 1*	1.026.502,45	9.406.182,60	1.026.502,45	9.406.182,60
		L'Aquila					
		Chieti Scalo (CH)	*ASL 2*	3.853.397,40		3.853.397,40	
		Chieti					
		Lanciano (CH)					
		Vasto (CH)					
		Villa S. Maria (CH)					
		Casalbordino (CH)					
		San Salvo (CH)					
		Pescara	*ASL 3*	1.703.625,03		1.703.625,03	
		Montesilvano (PE)					
		S. Egidio alla Vibrata (TE)	*ASL 4*	2.822.657,72		2.822.657,72	
		Atri (TE)					
		Roseto degli Abruzzi (TE)					
		Alba Adriatica (TE)					
		Teramo					
19	IL PICCOLO PRINCIPE	Pescara	*ASL 3*	188.123,32	188.123,32	188.123,32	188.123,32
20	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS	Giulianova	*ASL 4*	5.078.650,36	5.373.726,32	5.078.650,36	5.373.726,32
		Chieti	*ASL 2*	295.075,96		295.075,96	
21	Centro Riab. Polivalente PRIMAVERA	Pineto	*ASL 4*	490.608,05	490.608,05	490.608,05	490.608,05
				59.550.198,47	59.550.198,47	59.550.198,47	59.550.198,47

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

N. 45 Ordinario (24.11.2021)

Giunta Regionale d'Abruzzo

ALLEGATO 1 B

TETTI DI SPESA ANNUALITA' 2020 - 2021

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

n°	*Denominazione Titolarità*	*Denominazione Struttura Operativa*	*Sede Struttura Operativa*	*ASL*	*Tpo*	*TETTO DI SPESA 2020 a carico SSR*	TETTO DI SPESA 2021 a carico SSR
1	Società' CISE S.r.l.	SANTA MARIA AUSILIATRICE	Montesilvano (PE)	3	Privato	737.495,64	737.495,64
2	Cooperativa Sociale SAMIDAD a.r.l.	IL CHIOSTRO	Celenza sul Trigno (CH)	2	Privato	645.880,82	645.880,82
3	Cooperativa Sociale IL QUADRIFOGLIO s.c. Onlus	RESIDENCE CRISTAL	Giulianova (TE	4	Privato	666.571,40	666.571,40
4	Associazione OPERA SANTA MARIA DELLA PACE	OPERA S. MARIA DELLA PACE	Fontecchio (AQ)	1	Privato	1.750.289,98	1.750.289,98
5	Associazione OPERA SANTA MARIA DELLA PACE	OPERA S. MARIA DELLA PACE	Celano (AQ)	1	Privato	819.439,60	819.439,60
6	Casa di Cura DE CESARIS S.p.A.	DE CESARIS	Spoltore (PE)	3	Privato	2.402.006,60	2.402.006,60
7	Provincia Religiosa SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ISTITUTO DON ORIONE	Avezzano (AQ)	1	Privato	901.383,56	901.383,56
8	Società MONTEFERRANTE S.r.l.	DOMUS PACIS	Casalbordino (CH)	2	Privato	905.433,60	905.433,60
9	Casa di Cura VILLA SERENA S.r.l.	RSA PSICOGERIATRICA AZZURRA	Città S.Angelo (PE)	3	Privato	1.861.700,75	1.861.700,75
10	Società UNISANITAS S.r.l.	UNISANITAS HOSPITAL	Castel di Sangro (AQ)	1	Privato	806.290,84	806.290,84
11	Casa di Cura NOVA SALUS S.r.l.	NOVA SALUS	Trasacco(AQ)	1	Privato	491.663,76	491.663,76
12	Società VILLA LETIZIA S.r.l.	VILLA DOROTEA	Scoppito (AQ)	1	Privato	983.327,52	983.327,52
13	Società INI S.p.A.	INI CANISTRO	Canistro (AQ)	1	Privato	1.147.215,44	1.147.215,44
14	Società EDOS S.r.l.	VILLA SAN GIOVANNI	S. Giovanni Teatino (CH)	2	Privato	1.024.299,50	1.024.299,50
15	Società EDOS S.r.l.	SAN VITALE	S. Salvo (CH)	2	Privato	655.551,68	655.551,68
16	Società EDOS S.r.l.	SAN DOMENICO	Villalago (AQ)	1	Privato	327.775,84	327.775,84
17	Società EDOS S.r.l.	SANTA RITA	S. Maria Imbaro (CH)	2	Privato	819.439,60	819.439,60
					Totali	16.945.766,12	16.945.766,12

ALLEGATO 1C

TETTI DI SPESA ANNUALITA' 2020 - 2021

RESIDENZE PROTETTE

n°	Denominazione titolarità	Denominazione sede Operativa	Indirizzo Sede Operativa	ASL	Tipo	Totale POSTI LETTO Accreditati	TETTO DI SPESA 2020 a carico SSR	TETTO DI SPESA 2021 a carico SSR
1	Centro Servizi per Anziani del Comune dell'Aquila	Centro Servizi per Anziani del Comune dell'Aquila	Via Capo Croce 1 (AQ)	1	Pubblico	40	490.651,25	490.651,25
2	Società LIDO s.r.l.	Casa Albergo "IL CASTELLO"	Via Piana 20/21 - Crecchio (CH)	2	Privato	43	852.450,20	852.450,20
3	Società LIDO s.r.l.	Casa di Riposo "TOMMASO BERARDI"	Via della Libertà 248 - Ortona (CH)	2	Privato	80	981.302,50	981.302,50
4	Società C. SIMEONI a.r.l.	"LA CASA DEL SOLE"	Via Torre Peligna 14/A - Orsogna (CH)	2	Privato	50	613.314,06	613.314,06
5	Società C. SIMEONI a.r.l.	"SEN. E. BORRELLI"	Colle Granaro - Guardiagrele (CH)	2	Privato	25	306.657,03	306.657,03
7	Istituto FIGLIE DI S. CAMILLO	Casa Sollievo "SAN CAMILLO"	Via Piana 7 - Bucchianico (CH)	2	Privato	40	490.651,25	490.651,25
8	Istituto SACRI CUORI C. CIAMPOLI	Istituto "SACRI CUORI C. CIAMPOLI"	Via C. Colombo 34 - S. Vito Chietino (CH)	2	Privato	25	306.657,03	306.657,03
9	Società SANTIAGO S.r.l.	Istituto "SACRI CUORI SANTIAGO"	Via Santo Spirito 13 - Lanciano (CH)	2	Privato	35	429.319,84	429.319,84
10	FRATI RELIGIOSI dell'Ordine Frati Minori d'Abruzzo	Casa Religiosa "ANTONIANO"	Via Sant'Antonio 4 - Lanciano (CH)	2	Privato	60	735.976,88	735.976,88
11	Cooperativa Sociale FRATERNITAS	Centro Residenziale "FRATERNITAS"	Via Paludi 4 - Castel Frentano (CH)	2	Privato	30	367.988,44	367.988,44
12	Società IL GIARDINO S.p.A.	"IL GIARDINO"	Via Corradino d'Ascanio 25 - Popoli (PE)	3	Privato	63	772.775,72	772.775,72
13	Cooperativa Sociale IL QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS	"IL QUADRIFOGLIO"	Via Bompatre 36 - Giulianova (TE)	4	Privato	30	367.988,44	367.988,44
14	Società IS.EN.CO S.r.l.	"CITY RESIDENCE"	Via Vincenzo Irelli 16/18 (TE)	4	Privato	24	294.390,75	294.390,75
					Totali	545	7.010.123,39	7.010.123,39

Giunta Regionale d'Abruzzo

ALLEGATO 1 D

TETTI DI SPESA ANNUALITA' 2020 - 2021

STRUTTURE PSICORIABILITATIVE

n°	Denominazione Società/Fondazione	Sede operativa	Posti letto accreditati	Tipologia	TETTO DI SPESA 2020 a carico SSR	TETTO DI SPESA 2021 a carico SSR
1	Società VILLA SERENA S.r.l. - Città S. Angelo (PE)	Armonia - Città S. Angelo (PE)	30	A	1.163.649,66	1.163.649,66
		Incontro - Città S. Angelo (PE)	30	A	1.163.649,66	1.163.649,66
		Gardenia - Città S. Angelo (PE)	30	A	1.163.649,66	1.163.649,66
		Arcobaleno - Città S. Angelo (PE)	30	A	1.163.649,66	1.163.649,66
		Il Ciliegio - Città S. Angelo (PE)	12	A	465.459,86	465.459,86
		S.N. - C.da Madonna della Pace (1) - Città S. Angelo (PE)	12	D	494.039,69	494.039,69
		S.N. - C.da Madonna della Pace (2) - Città S. Angelo (PE)	12	D	494.039,69	494.039,69
		In Campagna (1) - Città S. Angelo (PE)	20	D	823.399,49	823.399,49
		In Campagna (2) - Città S. Angelo (PE)	20	D	823.399,49	823.399,49
		Villa Teresa - Pescara	10	D	411.699,74	411.699,74
		La Tartaruga - Montesilvano (PE)	10	D	411.699,74	411.699,74
				TOTALE SOCIETA'	8.578.336,34	8.578.336,34
2	Società PASSAGGI S.r.l. - Oricola (AQ)	Passaggi srl - Oricola (AQ)	8	A	310.306,58	310.306,58
				TOTALE SOCIETA'	310.306,58	310.306,58
3	Società IL CASTELLO - Anversa degli Abruzzi (AQ)	Il Castello srl - Anversa degli Abruzzi (AQ)	20	D	823.399,49	823.399,49
				TOTALE SOCIETA'	823.399,49	823.399,49
4	Fondazione PADRE ALBERTO MILENO Onlus - Vasto Marina (CH)	Villa Chiara (ex Villa Artruda)- Vasto (CH)	10	A	387.883,22	387.883,22
		Il Gabbiano (A) - Lanciano (CH)	10	A	387.883,22	387.883,22
		Villa Chiara(ex L'Airone) - Vasto (CH)	10	B	268.800,60	268.800,60
		Il Gabbiano (B) - Lanciano (CH)	10	B	268.800,60	268.800,60
				TOTALE FONDAZIONE	1.313.367,64	1.313.367,64
5	Società QUADRIFOGLIO - Rosello (CH)	Quadrifoglio - Rosello (CH)	10	A	387.883,22	387.883,22
		Quadrifoglio - Rosello (Ch) Delib. C.A n.9 del 28/01/2010	20	A	775.766,44	775.766,44
		Quadrifoglio - Rosello (CH)	10	B	268.800,60	268.800,60
				TOTALE SOCIETA'	1.432.450,26	1.432.450,26
6	Società SANTA CAMILLA S.p.A.	Chieti - Loc. Crocifisso ex Farese	10	A	387.883,22	387.883,22
		Chieti - Via M. del Freddo	13	A	504.248,18	504.248,18
		Chieti - S. Domenico - Via Giuliante 1	10	B	268.800,60	268.800,60
		Chieti - Via Ferri (n° 3 unità)	35	D	1.440.949,10	1.440.949,10
		Chieti - Via dei Frentani 228	13	D	535.209,67	535.209,67
		Chieti - Via dei Frentani 228 (Via Eugenio Bruno)	13	D	535.209,67	535.209,67
				TOTALE SOCIETA'	3.672.300,44	3.672.300,44
				TOTALE	16.130.160,75	16.130.160,75

Giunta Regionale d'Abruzzo

ALLEGATO 1 E

TETTI DI SPESA ANNUALITA' 2020 - 2021

AUTISMO

n°	Denominazione titolarità	Sede Operativa	ASL	Tipo	TETTO DI SPESA 2020 a carico SSR	TETTO DI SPESA 2021 a carico SSR
1	**Fondazione IL CIRENEO Onlus per l'autismo**	Lanciano - Vasto Centro Diurno	ASL 2	Privata	**1.918.941,82**	**1.918.941,82**

DELIBERAZIONE 22.10.2021, N. 668

Rinnovo del Comitato Tecnico-Scientifico regionale per Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con DGR 330/2018 ai sensi dell'art. 8 del disciplinare approvato con DGR. 437/2017, per il triennio 2021-2024.

DGR n. 668 del 22.10.2021

OGGETTO: Rinnovo del Comitato Tecnico-Scientifico regionale per Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con DGR 330/2018 ai sensi dell'art. 8 del disciplinare approvato con DGR. 437/2017, per il triennio 2021-2024.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **22 Ottobre 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

Componenti della Giunta:		
	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Assente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Assente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Rinnovo del Comitato Tecnico-Scientifico regionale per Disturbi dello Spettro Autistico, istituito con DGR 330/2018 ai sensi dell'art. 8 del disciplinare approvato con DGR. 437/2017, per il triennio 2021-2024.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo ex art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 28.08.1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sulle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento delle qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai Disturbi dello Spettro Autistico" (Rep. Atti n. 132/CU del 22.11.2012), recepito dalla Regione Abruzzo con D.C.A. 28.03.2014 n. 38;

RILEVATO che il D.C.A. 28.03.2014 n. 38, al punto 4), ha demandato all'allora Direzione Politiche della Salute, di concerto con l'Agenzia Sanitaria Regionale, gli adempimenti funzionali all'attuazione del suddetto Accordo;

VISTA la Legge 18.08.2015, n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie";

RICHIAMATO, nello specifico, l'art. 3, comma 1, L. 134/2015 che programma l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai Disturbi dello Spettro Autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato;

VISTO il D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. i comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502" che, all'art. 60, comma 2, stabilisce "entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto il Ministero della Salute, previa Intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede, in applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico di cui all'Accordo sancito in sede Conferenza Unificata il 22 novembre 2012";

PRECISATO che la suddetta disposizione attua quella già recata dall'art. 4, Legge 18.08.2015, n. 134;

VISTA la DGR n. 100 del 24.02.2020 ad oggetto "Approvazione Progetto "Implementazione di un network per la diagnosi precoce di disturbo dello spettro dell'autismo nella Regione Abruzzo";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale (O.P.G.R.) n. 24 del 03.04.2020 e n. 33 del 10.04.2020 relative rispettivamente alla gestione dell'emergenza Covid-19 per le persone con autismo ed alla telemedicina applicata ai disturbi dello spettro autistico;

VISTA la D.G.R. 08.08.2017, n. 437 recante l'approvazione del documento tecnico: "Disciplina attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico";

PRECISATO che il Documento Tecnico di cui alla D.G.R. n, 437/2017 è stato elaborato dal "Gruppo regionale di lavoro per i disturbi dello spettro autistico" - costituito presso l'Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) - con la partecipazione, tra l'altro, dei rappresentanti delle Associazioni familiari dei disturbi dello spettro autistico (D.S.A.) riconosciute ed operanti nel territorio regionale con lo scopo di riprogettare la rete regionale dei servizi assistenziali per i Disturbi dello Spettro Autistico in attuazione della più volte citata Legge n. 134/2015 ed a tutela dei LEA;

ATTESO che il Documento Tecnico in commento, dando attuazione alla normativa nazionale sopra richiamata, programma, all'art. 8, l'istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale con il compito di proporre l'aggiornamento delle linee di indirizzo per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico (D.S.A.), con la connessa attività di monitoraggio, al fine di rendere omogenei ed operativi sul territorio regionale gli interventi socio-sanitari, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali per l'Autismo prevedendone la seguente composizione: Responsabile del Centro Regionale di Riferimento per l'Autismo, Direttore della ASR Abruzzo, Dirigente del Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento Sanità, Dirigente del Servizio per la Programmazione Sociale, Responsabili delle Strutture di Neuropsichiatria infantile delle AA.SS.LL, Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle AA.SS.LL., due Rappresentanti dei Centri Diurni e delle Strutture di Riabilitazione Privati Accreditati operanti nel trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, due Rappresentanti di Associazioni riconosciute operanti nel territorio regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico, un Medico di Medicina Generale indicato dal Comitato Regionale della Medicina Generale, un Pediatra di Libera Scelta indicato dal Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta, due Rappresentanti delle Università esperti in materia di Disturbi dello Spettro Autistico, uno Psicologo indicato d'intesa con l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 437/2017 ha demandato ad uno specifico provvedimento giuntale la costituzione del suddetto Comitato Tecnico-Scientifico regionale;

ATTESO che con DGR 330/2018 si è proceduto alla prima costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico con designazione e nomina dei relativi componenti;

PRESO ATTO che, vista la scadenza triennale della sua prima composizione, il Comitato opera attualmente in regime di proroga di poteri ed è pertanto necessario procedere con urgenza alla sua ricostituzione, come già segnalato dall'Agenzia Sanitaria Regionale con nota prot. 421 del 19/05/2021;

RILEVATO che, allo scopo, il Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento Sanità, con note prot. n. RA/234622 del 3 giugno 2021 e prot. n. RA/265531 del 25 giugno 2021, ha invitato rispettivamente le Strutture/Associazioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. g) e i) e le Università e Ordini Professionali di cui ai punti l) e m) del Documento Tecnico ex D.G.R. n. 437/2017, a designare i rispettivi rappresentanti;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute con le note prot n. 259863/21 del 22.06.2021, prot. n. 259887/21 del 22.06.2021, prot. n. 259890/21 del 22.06.2021, agli atti del Dipartimento Sanità;

PRESO ATTO, altresì, delle ulteriori designazioni effettuate con la documentazione di seguito elencata e conservata agli atti del Dipartimento Sanità: nota a mezzo email a margine del verbale del Comitato Regionale della Medicina Generale del 12/07/2021, verbale Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta del 21/07/2021, nota a firma del Rettore dell'Università Degli Studi dell'Aquila, prot. RA/354686 del 03/09/2021, nota a firma del Rettore dell'Università Degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara, prot. RA/268646 del 29/06/2021, nota a firma del Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, prot. n. 285665/21, del 09/07/2021;

PRESO ATTO dell'integrazione alla composizione del CTS - già formalizzata in DGR 330/2018 - con una professionalità di comprovata esperienza in materia psichiatrica nella persona del Dr. [redacted]

Dirigente Medico Psichiatrico dell'ASL 02 e docente di Psicologia Clinico Forense, proposta dal Direttore dell'A.S.R. Abruzzo nell'ottica dell'implementazione di programmi mirati agli aspetti psicosociali, alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo della persona con Disturbi dello Spettro Autistico;

CONSIDERATO altresì che con DGR 330/2018 la composizione del CTS è stata integrata inserendovi, quali partecipanti, anche il Responsabile dell'Ufficio Contratti erogatori privati e il Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria del Dipartimento Sanità, al fine di garantire il monitoraggio della spesa sanitaria correlato agli adempimenti attuativi della D.G.R. n. 437/2017;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 8 del Documento Tecnico di cui alla D.G.R. n. 437/2017, il Comitato Tecnico-Scientifico regionale dura in carica tre anni e si riunisce con una periodicità almeno semestrale nella sede dell'A.S.R. su convocazione del Direttore della stessa e la partecipazione dei suoi componenti è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed attestato che la proposta è conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

A VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui intendono integralmente riportate,

1. **DI RINNOVARE** per il triennio 2021-24 la composizione del Comitato Tecnico-Scientifico regionale previsto dall'art. 8 del Documento Tecnico "Disciplina attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico", di cui alla D.G.R. 08 agosto 2017 n. 437 e già costituito ai sensi della DGR 330/2018;

2. **DI COSTITUIRE** il rinnovato Comitato Tecnico-Scientifico regionale di cui al punto 1 nella seguente composizione:

- Il Responsabile del Centro Regionale di Riferimento per l'Autismo;
- il Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo;
- il Dirigente del Servizio Programmazione Socio Sanitaria (DPF020) del Dipartimento Sanità o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio Programmazione sociale del Dipartimento Lavoro-Sociale o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali (DPF018) del Dipartimento Sanità o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio Programmazione economico-finanziaria (DPF012) del Dipartimento Sanità o suo delegato;
- i Responsabili delle Strutture di Neuropsichiatria Infantile delle AA.SS.LL;
- i Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle AA.SS.LL;
- il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;
- la dott.ssa [redacted] quale rappresentante dei Centri Diurni e delle Strutture di Riabilitazione private accreditate operanti nel trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico;
- la dott.ssa [redacted] e il dott. [redacted] (come sostituti: la dott.ssa [redacted] e il Dott. [redacted] quali rappresentanti delle Associazioni/Fondazioni riconosciute operanti nel territorio regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico;
- il dott. [redacted] quale rappresentante dei M.M.G designato dal Comitato Regionale della Medicina Generale;

- la dott.ssa [redacted] quale rappresentante dei P.L.S. designato dal Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta;
- la Prof.ssa [redacted] ed il Prof. [redacted] quali rappresentanti, rispettivamente, dell'Università degli Studi dell'Aquila e dell'Università Degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, esperti in materia di Disturbi dello Spettro Autistico;
- la dott.ssa [redacted] quale rappresentante degli Psicologi;
- il dott. [redacted] quale professionista con comprovata esperienza in materia psichiatrica;

DI PRECISARE che:

- il Comitato Tecnico-Scientifico regionale dura in carica tre anni e si riunisce con una periodicità almeno semestrale nella sede dell'A.S.R., su convocazione del Direttore della stessa;
- la partecipazione dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico regionale è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione Abruzzo;
- ove non diversamente specificato, i componenti esterni all'amministrazione regionale potranno avvalersi del potere di delega, conferita ad un qualificato rappresentante della stessa organizzazione - in caso di impedimento temporaneo – in una sola riunione per anno, segnalando la necessità della delega stessa ad ASR e Dipartimento Sanità;

DI RINVIARE eventuali aggiornamenti ed integrazioni infra-triennali della composizione del Comitato circa l'inclusione di un ulteriore componente in rappresentanza dei Centri Diurni e delle Strutture di Riabilitazione private accreditate operanti nel trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico alla conclusione dei procedimenti di accreditamento istituzionale attualmente in essere (art. 13 disciplinare DGR 437/2017);

DI RACCOMANDARE all'ASR Abruzzo, in occasione delle convocazioni semestrali indette dal Direttore dell'Agenzia ai sensi dell'art. 8 comma 5 del disciplinare approvato con DGR 437/2017, il coinvolgimento di almeno un rappresentante delle Associazioni di Consumatori e Utenti iscritte nell'elenco MISE di cui all'art. 137 del D.Lgs. 117/2017, in ragione della specifica competenza in materia e/o che ne facciano richiesta;

DI RIMETTERE altresì alla decisione dell'ASR Abruzzo, in occasione delle convocazioni semestrali indette dal Direttore dell'Agenzia ai sensi dell'art. 8 comma 5 del disciplinare approvato con DGR 437/2017, la facoltà di audire, in seno al CTS Autismo, ulteriori componenti esterni in base ai temi da discutere;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, disponendone la trasmissione ai Componenti del Comitato Tecnico - Scientifico designati dal presente provvedimento, nonché ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro, al Tavolo per gli Adempimenti LEA, alle ASL, ed ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità.

DIPARTIMENTO: Sanità - DPF

SERVIZIO: Programmazione Socio-Sanitaria - DPF020

UFFICIO: Ufficio Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria

L'Estensore
Dott. Lorenzo Pingiotti
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Lorenzo Pingiotti
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
vacante

Il Direttore Regionale
Dott. Claudio D'Amario
f.to digitalmente

Il Componente la Giunta
Dott.ssa Nicoletta Verì
f.to digitalmente

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

_____
(firma)

Il Segretario della Giunta

_____
(firma)

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 24.09.2021, N. DPC026/240

COLMATT S.a.s. - Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/240 del 24/09/2021

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO: **GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

UFFICIO: **PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

OGGETTO: **COLMATT S.a.s.** - Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi.

Titolarità: COLMATT S.a.s. di Catia Colaiocco & C.;
Sede Legale e Operativa: C.da Cerreto – Zona Industriale n° 46/D - Miglianico (CH);
C.F. e P. IVA: 01881740698;
P.R.G.: Art. 49 – Sub-area D2 – zona di completamento artigianato e piccole industrie;
Identificazione catastale: Comune di Miglianico - Foglio: 9; Particelle: 4434 – 4408;
Superficie complessiva: 2.200 mq;
Normativa di riferimento: D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 45;
Operazioni: R13 – R3 di cui all'Allegato C del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
Capacità di stoccaggio istantanea: 700 t;
Capacità giornaliera: 9,6 t;
Capacità annua di trattamento: 2.900 t;
Codice SGRB: AU-CH-026;
Coordinate geografiche: Lat 42° 22' 8,39'' N – Long 14° 16' 51,16'' E;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

…….. **OMISSIS** ……..

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;

2) di **APPROVARE**, fatte proprie le risultanze della Conferenza di Servizi del 05/07/2021, ai sensi del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45, il progetto di un impianto di rifiuti non pericolosi nel Comune di Miglianico (CH) – C.da Cerreto – Zona Industriale n° 46/D, della COLMATT S.a.s. in conformità agli elaborati tecnici, tavole progettuali e documentazione amministrativa indicati in premessa, conservati agli atti del SGRB-dpc026 e consultabili su piattaforma informatica dello stesso;

3) di **AUTORIZZARE** la COLMATT s.a.s. alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi di cui al ***punto 2)*** con le seguenti **prescrizioni e condizioni**, riportate come di seguito:

3.1) **Prescrizioni di cui all'Allegato A** – parere tecnico ARTA – Distretto Provinciale di Chieti, parte integrante e sostanziale del provvedimento;
3.2) Indicazioni di cui al parere della Provincia di Chieti del 07.06.2021 e nello specifico:
- *l'attività in questione deve rispettare le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, PTAP, PRP, PAI, etc…..), ogni altro atto a valenza generale o pianificatoria e le prescrizioni dirette comunali in materia di gestione del territorio, di vincoli e di limitazioni d'uso del suolo.*

4) di **AUTORIZZARE** alla fase di gestione tecnica e amministrativa degli scarichi idrici, comprese le acque meteoriche di dilavamento delle aree produttive, nel rispetto del dettato del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010, in conformità alle prescrizioni di cui al ***punto 3)***:

5) di **STABILIRE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

6) di **STABILIRE** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, co. 12, è concessa per un periodo di **10 (dieci) anni** dalla data di emissione del presente provvedimento (*ex art. 27 legge n. 241/1990 e s.m.i.*), (*fermo restando l'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto come da prescrizioni/condizioni di seguito previste*) ed è rinnovabile su istanza motivata da parte dell'interessata;

7) di **PRESCRIVERE** che la Società comunichi preventivamente l'inizio dei lavori al SGRB - dpc026, al competente Distretto Provinciale dell'A.R.T.A. di Chieti, alla Provincia di Chieti, alla ASL n° 2 – Lanciano – Vasto – Chieti e al Comune di Miglianico (CH);

8) di **PRESCRIVERE** che la fase di gestione dell'impianto è subordinata alla presentazione al SGRB - dpc026 della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

8.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al punto **16.2);**

8.2 Comunicazione a cui deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
- L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
- Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

8.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

8.4 Copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

8.5 Data di avvio dell'impianto.

9) di **DISPORRE** che **entro 180** (**centottanta**) **giorni** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Società interessata presenti il **certificato di collaudo dell'impianto**. Detto certificato in funzione della tipologia di impianto deve, tra l'altro, attestare:
- La conformità dell'impianto realizzato con il progetto come approvato nel presente provvedimento;
- La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui

materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

10) di **PRESCRIVERE** che la COLMATT s.a.s., provveda ad inviare la documentazione di cui ai ***punti 8) e 9)*** anche al Distretto Provinciale dell'A.R.T.A. di Chieti, alla Provincia di Chieti, alla ASL n° 2 – Lanciano – Vasto – Chieti e al Comune di Miglianico (CH), fatta eccezione per le garanzie finanziarie di cui al **punto 16.2)**;

11) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo e presentata, ai sensi del DPR n. 160/2010, tramite il SUAP competente per territorio;

12) di **PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, ha l'obbligo di effettuare, come adempimento, la predisposizione del Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti – PEI ai sensi di Legge 01 dicembre 2018, n° 132, all'art. 26-bis. Detto Piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni;

13) di **PRESCRIVERE** che il titolare e/o gestore dell'impianto, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili all'attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle ***lettere b) - c)*** il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

14) di **PRESCRIVERE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- ✓ deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- ✓ devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- ✓ devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- ✓ deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

15) di **RICHIAMARE** la COLMATT s.a.s. al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i., nonché della D.D. n. DPC06/75 dell'11.05.2017 e D.G.R. n° 621 del 27.10.2017 (*Sistema O.R.SO.*) in materia di comunicazione dei dati gestionali;

16) di **OBBLIGARE** la COLMATT s.a.s. a:

16.1) Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

12.2) Prestare prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, **adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo**, secondo quanto previsto dalla DGR n. 254 del 28.04.2016;

17) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli eventuali provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

18) di **FARE SALVI** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dpc026 - in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della DGR 29.11.2007, n. 1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i. - "*Codice antimafia*";

19) di **DISPORRE** che il presente Provvedimento è classificato dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dpc026 – con **Codice AU-CH-026** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;

20) di **RICHIAMARE** quali parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento:
20.1) Allegato A – Parere ARTA – Distretto Provinciale di Chieti - prot. n° 0031939/2021 del 28.06.2021;
20.2) Allegato B – Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 05.07.2021;

21) di **REDIGERE** il presente Provvedimento in n° 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la Sede Legale della COLMATT s.a.s., a cura del S.U.A.P. territorialmente competente;

22) di **TRASMETTERE** copia del presente Provvedimento alla Ditta, al Comune di Miglianico (CH), all'A.R.T.A. – Distretto Provinciale di Chieti, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, alla ASL n° 2 – Lanciano – Vasto – Chieti e all'ARTA – Sede Centrale di Pescara;

23) di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

24) di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 14 bis del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con L. 02/11/2019, n. 128 copia del presente Provvedimento all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

25) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Gabriele Costantini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)

Segue Allegato

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Chieti

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO "A" alla DD DPC026/240 del 24/09/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

Alla
Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
PEC: **dpc026@pec.regione.abruzzo.it**

Alla Ditta
COLMATT s.a.s. di Catia Colaiocco & C.
PEC: **colmattsas@legalmail.it**

Oggetto: Ditta **COLMATT s.a.s. di Catia Colaiocco & C.**– Sede legale ed operativa C.da Cerreto Zona industriale n° 46/D di Miglianico (CH). Art. 208 D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e art. 45 L.R. n° 45/2007 e ss.mm.ii.
Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi Fasi gestionali **R3, R13** di cui all'Allegato C del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
Codice SGRB: AU-CH-026
Conferenza dei servizi del 05/07/2021.

Parere tecnico di competenza

In riferimento alla nota n° 0197769/21 del 10/05/2021 della Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, relativa alla richiesta di rilascio del parere tecnico da parte dell'ARTA Distretto Provinciale di Chieti (acquisito al ns. prot. n° 0023268/2021 del 12/05/2021), in merito alla richiesta della ditta in oggetto, esaminata:

- la domanda di autorizzazione unica inviata alla RASGR nella quale si chiede l'approvazione del progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero dei rifiuti a matrice legnosa, al fine del rilascio dell'autorizzazione inerente l'attività di recupero rifiuti;
- la scheda informativa generale e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione;
- la relazione tecnica corredata da elaborati grafici, redatta dallo STUDIO Geta – Gestione Ecosostenibile e Tutela Ambientale datata 11/10/2019 e a firma dell'Ing. [...omissis....] , emerge che:

a) la ditta in oggetto opera già nel campo della trasformazione, lavorazione e successivo commercio sia all'ingrosso che al minuto di combustibili solidi. Presso un sito indicato in oggetto, la ditta stessa intende avviare un'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in matrice legnosa provenienti principalmente dalla manutenzione del verde e, in parte minore, dagli scarti di attività industriali e artigianali.

b) L'obiettivo è quello di produrre una ex MPS legnoso cippato/triturato da rivendere in massima parte alle centrali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da impiegare nelle caldaie ad uso domestico per il riscaldamento di

case/appartamenti e, in parte minore, da destinare all'industria del pannello di legno, della falegnameria e della carpenteria.

c) Le attività di recupero per le quali viene presentata l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. rientra nell'elenco dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. sopra citato ed in particolare **R13** e **R3**.

Dalla relazione tecnica si evince che:

d) L'area è individuata catastalmente al foglio di mappa n° 9, particelle n° 4434-4408 del Comune di Miglianico ed occupa una superficie complessiva di **2.200 mq**. così ripartita:

- ✓ **600 mq**. occupata da un capannone sarà adibita alle operazioni di logistica, e a deposito mezzi;
- ✓ **1.600 mq.** dal piazzale esterno impermeabilizzato sarà realizzato con massetto industriale a doppia rete metallica e destinata all'attività di recupero dei rifiuti legnosi. In particolare, su detta area verranno svolte le fasi di conferimento dei rifiuti legnosi in ingresso, la messa in riserva dei rifiuti accettati, il successivo trattamento, il deposito temporaneo di eventuali rifiuti prodotti e lo stoccaggio delle ex MPS prodotte dal ciclo di recupero.
- ✓ Le coordinate geografiche del sito sono: Lat. N 42° 22' 8,39'' – Lon E 14° 16' 51,16''.
- ✓ Tutto l'impianto sarà recintato e dotato su tre lati di piantumazione arborea al fine di creare un effetto barriera contro l'azione del vento e di minimizzare gli eventuali impatti visivi, nonché dotato di cancello di accesso.

e) Dalla planimetria dell'impianto allegato 6 datata ottobre 2019 a firma del tecnico Ing. [...omissis....] si evince che il centro di recupero è organizzato, in relazione alle attività da autorizzare, nei seguenti **settori** corrispondenti alle diverse fasi di gestione dei rifiuti a matrice legnosa, conferimento, messa in riserva, area recupero, aree deposito materiali recuperati ex mps. I diversi settori, sono di seguito riportati nella **Tabella 1**:

Tabella 1

Numero	Settore	Superficie mq.	Tempo di giacenza dei materiali	Sistema di copertura
1	Area di conferimento – operazione di cernita e selezione.	110 ca.	Max 3 giorni (*)	assente
2	Area di messa in riserva R13	400.ca.	Max 1 anno (*)	assente
3	Area di trattamento rifiuti R3	100 ca.	Max 10 giorni	assente
4	Area di deposito temporaneo rifiuti prodotti.	60 ca.	Max 3 mesi (art. 183, c.1, D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	Cassoni scarrabili
5	Area di deposito materie prime seconde (ex MPS).	450 ca.	6 mesi/ 1 anno (*)	assente

(*): La ditta specifica che le tempistiche riportate sono indicative e strettamente connesse ai quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto e quindi alle richieste e agli andamenti di mercato.

Nella **relazione tecnica** (datata 11/10/2019 a firma del tecnico Ing. [...omissis....]) la ditta ha provveduto altresì a descrivere dettagliatamente:

- le aree in uso dalla ditta;
- le attrezzature da utilizzare nell'impianto di recupero (impianto mobile di cippatura tipo a tamburo serie PTH 500 della Ditta Pezzolato Officine Costruzioni meccaniche s.p.a.; pala meccanica mod. Perkins 704.30;
- il ciclo di lavoro e recupero dei rifiuti in legno;
- le aree di stoccaggio del cippato prodotto;
- le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (corredato da un elenco indicativo non esaustivo pag. 24 di 28);
- le caratteristiche del processo e funzionamento;
- il diagramma di flusso del ciclo di trattamento e dell'attività di recupero (pag. 20 e 21 di 28);
- le operazioni previste dall'attività di recupero;
- le operazioni svolte sul rifiuto (messa in riserva dei rifiuti di legno R13, con selezione e cernita con mezzi meccanici e/o manualmente (R12), adeguamento volumetrico/cippatura per le operazioni di recupero R3, la qualità dei combustibili legnosi con riferimento alla Norma EN ISO 17225-4:2014 e gli standard da rispettare, e la successiva commercializzazione come materiale cippato per la produzione di energia;
- potenzialità istantanea e totale annuo dell'impianto;
- le misure di sicurezza per la tutela dell'uomo e dell'ambiente;
- il piano di ripristino dell'area.

Ha altresì provveduto ad allegare gli **elaborati grafici** e **planimetrie** (all. 6 e 5 datate ottobre 2019), a descrivere il sistema di raccolta dei reflui ed il trattamento delle acque di dilavamento piazzali.

Relativamente ai codici EER che la ditta **COLMAT s.a.s. di Catia Colaiocco & C.** intende trattare all'impianto per l'attività di recupero dei rifiuti a matrice legnosa, provenienti dalla manutenzione del verde e raccolta differenziata, dalla lavorazione del legno vergine nonchè dagli scarti di attività industriali o cantieri edili sono quelli dettagliati nella successiva **Tabella 2**.

In particolare, nella **Tabella 2** sono indicati i codici che potranno essere trattati all'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi per le operazioni di recupero (R13 e R3), nonché la potenzialità annua e la potenzialità istantanea (espresse in tonnellate).

TABELLA 2

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO	POTENZIALITA' ISTANTANEA R13 Tonnellate	POTENZIALITA' ANNUA R3 Tonn./anno	ORIGINE DEL RIFIUTO
20 01 38 **20 02 01** **20 02 03**	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*. Rifiuti biodegradabili. Altri rifiuti non biodegradabili.	R13 - R3	**600**	**2.400**	Rifiuti legnosi derivanti da attività agricole e di servizio che svolgono operazioni di pulizia di parchi e giardini pubblici o privati e da raccolta differenziata urbana.
03 01 01 **03 01 05**	Scarti di corteccia e sughero. Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*.	R13 - R3	**40**	**200**	Rifiuti legnosi derivanti da attività artigianali e/o commerciali che esercitano la lavorazione del legno vergine.
15 01 03 **17 02 01** **19 12 07**	Imballaggi in legno. Legno. Legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*.	R13 - R3	**60**	**300**	Rifiuti legnosi costituiti da imballaggi e pallet derivanti da industrie edili che svolgono operazioni di demolizione e da attività industriali.
Potenzialità	**Totale**		**700**	**2.900**	

Alla luce di quanto sopra, visto che la ditta:

- ✓ ha fornito elaborati grafici (lay-out impianto all.6), individuazione dei EER trattati – individuazione delle aree destinata a deposito rifiuti e delle ex mps, nel quale sono state identificate all'interno dell'area da autorizzare una separazione funzionale netta tra le aree di deposito dei rifiuti non pericolosi e materiali recuperabili, nonché definite tutte le aree adibite ai vari stoccaggi;

- ✓ ha chiarito le modalità relative alla provenienza, al tipo di attività, alle operazioni di trattamento, al tempo e alle modalità di stoccaggio, nonché i rifiuti a matrice legnosa che intende recuperare, le potenzialità istantanee e totali trattabili;

questo Distretto ritiene di poter esprimere **parere tecnico favorevole** alla richiesta formulata dalla ditta per l'esercizio di un impianto adibito ad **attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R13, R3)**, a condizione che

nell'esercizio delle attività esplicitate nel progetto, la ditta adotti tutti gli accorgimenti per la tutela dell'ambiente ed operi nel rispetto:

- delle normative vigenti in materia ambientale;
- delle modalità di gestione descritte nella relazione tecnica, così come esplicitate nelle tabelle sopra riportate;
- delle prescrizioni sotto riportate.

In **generale**:

A. dovranno essere rispettati i settori secondo quanto riportato negli elaborati tecnici (all. 6), nonché quanto descritto nella documentazione prodotta, purchè non in contrasto con quanto di seguito prescritto.

B. La gestione dell'**attività** dovrà essere disciplinato dal dettato delle normative ambientali attualmente vigenti in materia di rifiuti, acqua, aria, rumore, terreno, con l'obbligo, per la ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazioni della normativa stessa.

In particolare:

1. Le **operazioni di trattamento/recupero** dei rifiuti dovranno essere eseguite in modo tale da non compromettere il recupero, riciclaggio o reimpiego dei vari componenti ricavati da tale attività.

2. Una volta sottoposti al trattamento di recupero, **i prodotti** (ex MPS) ottenuti ed i **rifiuti** esitanti dall'operazione di recupero, dovranno essere sistemati nelle apposite aree dedicate.

3. I materiali ottenuti dal trattamento (es. **il cippato**), che saranno vendute come prodotto, dovranno essere conformi alle specifiche e gli standard di settore (Norma EN ISO 17225-4:2014 e gli standard da rispettare) e in vigore specie per le norme riguardanti la sicurezza e la commercializzazione; qualora tali materiali non risultano conformi alle specifiche di settore, gli stessi dovranno essere qualificati come rifiuti;

4. I codici **EER 03 01 05**, **EER 19 12 07** e **EER 20 01 38**, possono essere conferiti da terzi solo a seguito di caratterizzazione in quanto codici a specchio;

5. Lo **smaltimento** di tutti i rifiuti, separati tra loro, una volta raggiunto il limite massimo di stoccaggio, dovrà avvenire attraverso Ditte autorizzate e trasportatori iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali.

6. La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti stessi.

7. I **registri dei rifiuti**, dovranno essere tenuti sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad eventuali Enti di Controllo;

8. Il **gestore dell'impianto**, in qualunque momento di marcia dell'impianto, dovrà essere in grado di precisare e di dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati.

9. Dovrà essere sempre garantita una adeguata **formazione** sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa. Inoltre, la Ditta dovrà provvedere alla nomina di un **responsabile tecnico** dotato di adeguata capacità ed esperienza professionale. Copia della nomina dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Rifiuti ed all'ARTA scrivente.

10. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta dovrà **verificare l'accettabilità** degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione.

11. I rifiuti conferiti all'impianto dovranno essere **depositati** direttamente ed esclusivamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio, oppure all'interno dei cassoni/contenitori posti in zone distinte dell'insediamento autorizzati, garantendo l'apposizione e la manutenzione della cartellonistica individuante, in maniera univoca, il codice EER nell'area, o sul cassone o su qualsiasi altro contenitore utilizzato, dove viene stoccato il rifiuto;

12. Tra i rifiuti depositati devono essere presenti corridoi di larghezza idonei al passaggio di mezzi, al fine di permettere il facile accesso a tutte le aree di deposito in modo da rendere possibile l'immediata rimozione o spostamento dei rifiuti e/o materiali recuperati;

13. Il **quantitativo annuo ed istantaneo** dei rifiuti non pericolosi da gestire presso l'impianto, non dovrà superare l'ammontare dichiarato dalla ditta e citati nella presente relazione (**Tabella 2**).

14. Gli unici trattamenti consentiti presso l'impianto dovranno essere le operazioni di recupero **R13** per i codici EER 03 01 01, EER 03 01 05, EER 15 01 03, EER 17 02 01, EER 20 01 38, EER 19 12 07; EER 20 02 01, EER 20 02 03 e **R3** per i codici EER 03 01 01, EER 03 01 05, EER 15 01 03, EER 17 02 01, EER 20 01 38, EER 19 12 07; EER 20 02 01, EER 20 02 03.

15. L'impianto dovrà essere gestito in maniera **ordinata e razionale**. In particolare, l'organizzazione degli **spazi all'interno del sito autorizzato** dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento.

16. La ditta dovrà effettuare la **pulizia giornaliera** dell'insediamento.

17. Dovranno essere mantenute in efficienza le **impermeabilizzazioni** della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento con particolare riferimento

alle pavimentazioni cementate ed asfaltate (con trattamento di indurimento del cemento e verniciatura antiacida eventualmente ad integrazione della pavimentazione esistente dove questa non garantisca le prestazioni dovute), al sistema di drenaggio, ecc..

18. La **dotazione impiantistica** dello stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzata secondo la dislocazione logistica dei depositi descritta nella documentazione tecnica fornita dalla ditta (Allegato 6).

19. Gli eventuali **cumuli di stoccaggio** dovranno essere realizzati in modo tale da garantire assolute situazioni di fattibilità e la loro conformazione dovrà assicurare la **netta separazione** dei cumuli stessi evitandone una qualsiasi commistione.

20. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo che sia **evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi**.

21. Tutti i **contenitori** destinati allo stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto.

22. dovrà essere data immediata comunicazione agli organi competenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la **mancata accettazione di singole partite di rifiuto**, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali il rifiuto stesso è inviato, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;

23. eventuale rifiuto conferito in impianto che, successivamente all'accettazione, sia identificato come **non conforme**, dovrà essere stoccato separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovrà essere indicato il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità;

24. sino alla completa operatività del SISTRI, la Ditta dovrà tenere il **Registro di Carico e Scarico** di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio a destinazione riguardante ogni singola partita di rifiuto avviato al recupero o smaltimento, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta;

25. dovranno essere conservati **i documenti** attestanti l'utilizzo effettivo ed oggettivo nei cicli di consumo e di produzione delle ex mps prodotte nell'impianto, per almeno 5 anni presso la sede dell'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo;

26. dovrà essere garantito, a qualsiasi ora, **l'accesso all'impianto** da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e dovrà essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto; dovrà, inoltre, essere possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile Tecnico;

27. dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli Enti di Controllo la "**documentazione di pesatura**" relativa ai rifiuti in ingresso ed in uscita all'impianto, così come per le ex MPS prodotte;

28. Il titolare dell'impianto dovrà adempiere obbligatoriamente a quanto previsto dall'ordinamento regionale in merito al caricamento sul **Sistema "ORSo"** dei dati e le informazioni relative ai flussi di rifiuti gestiti nell'anno solare precedente.

29. Per ogni **modifica** che verrà apportato all'attività produttiva o all'assetto impiantistico di cui al progetto proposto, potendo comportare variazioni dell'impianto sotto il profilo ambientale, l'azienda dovrà aggiornare la descrizione del proprio ciclo produttivo o dell'assetto delle strutture e apparecchiature, dandone comunicazione agli organi competenti, previa preliminare valutazione da parte dell'Ufficio V.I.A..;

30. Dall'avvio dell'attività la ditta in oggetto dovrà richiedere al comando dei VV.FF. territorialmente competente il certificato antincendio e dovrà redigere, ai sensi dell'art. 26-bis della Legge n°132 del 1/12/2018 e della Circolare del Ministero dell'interno n° 3058 del 13/2/2019, il Piano di Emergenza Interno (P.E.I.);

31. Dovranno essere rispettati i **criteri operativi e gestionali** indicati nella Circolare Ministeriale del 21/1/2019 prot. n° 0001121.

Matrice EMISSIONI

Non sono presenti punti di emissione convogliata. Per le emissioni diffuse che scaturiscono dalla fase di **trattamento** viene previsto il contenimento delle polveri diffuse come descritto nella relazione tecnica e secondo quanto previsto in Allegato V, Parte V del D.Lvo 152/06. Vengano adottate le seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere garantita la puntuale pulizia delle aree e dei macchinari utilizzati nell'impianto di triturazione.
2. Dovrà essere installato un apposito contatore per registrare il consumo di acqua del sistema di nebulizzazione.
3. I consumi d'acqua dell'impianto di nebulizzazione dovranno essere riportati sullo stesso registro sul quale verranno annotati gli interventi di pulizia e manutenzione impianti, opportunamente vidimato.
4. Nel caso non fosse possibile la bagnatura la ditta dovrà provvedere all'utilizzo di appositi teloni per la copertura dei cumuli, ove presenti.

Matrice ACQUA DI SCARICO

Dalla documentazione tecnica prodotta si evince che la gestione delle pratiche inerenti i rifiuti verranno svolte presso gli uffici ubicati all'interno del capannone esistente della ditta Colmatt s.a.s. ubicato in prossimità dell'impianto di recupero. Pertanto non essendo prevista l'installazione di un box prefabbricato per la predisposizione degli uffici e servizi igienici, presso il sito oggetto d'istanza non si origineranno reflui assimilabili ai domestici.

Relativamente alla gestione delle acque industriali meteoriche di dilavamento del piazzale aziendale, dalla documentazione prodotta (allegato 5) si evince che la ditta sottopone attualmente alla raccolta delle acque dilavanti il piazzale (circa 400 mq. area di messa in riserva dei rifiuti R13) in una vasca volano a tenuta di ca. 2 mc.; le acque chiarificate per decantazione verranno immesse nella rete fognaria di raccolta delle acque nere presente in sito, mentre i residui di materiale grossolano depositato sul fondo della vasca, saranno prelevati e smaltiti come rifiuto per il tramite ditta autorizzate. Si prescrive la realizzazione di un pozzetto di ispezione e prelievo prima dell'immissione dei reflui nella rete fognante.

Le acque di dilavamento dei piazzali (1 e 2 pioggia) verranno trattate mediante un impianto di depurazione interrato costituito da una vasca di decantazione e disoleatore con filtro a coalescenza per oli (spugna poliuretanica), comprensivo di pozzetto di ispezione prima dello scarico alla fogna comunale (comunicazione Colmatt del 25/6/2021 prot. n° 0031678/2021).
Per tali acque di dilavamento la ditta dovrà dotarsi dell'autorizzazione (allaccio e scarico delle acque depurate) dall'Ente gestore competente. La ditta dovrà trasmettere la documentazione al Distretto scrivente.

In merito alla matrice acqua di scarico, questo Distretto prende atto di quanto descritto dalla ditta, a condizione che:

a) la gestione tecnica ed amministrativa degli scarichi idrici, comprese le acque meteoriche e di dilavamento delle aree produttive, dovrà rispettare costantemente il dettato del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 31/2010;

b) Si prescrive inoltre, di effettuare il **controllo** degli scarichi idrici per la verifica dell'efficienza del sistema di depurazione delle acque con frequenza annuale da ogni pozzetto di ispezione di riferimento (rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab. 3 All.5 Parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in fognatura comunale) e di trasmettere copia delle risultanze analitiche al Distretto scrivente;

c) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto agli interventi manutentivi ordinari e/o straordinari previsti dal libretto di uso e manutenzione al fine di garantire il corretto esercizio del medesimo. Qualora si verificassero delle fermate relative al sistema di depurazione le acque di prima e seconda pioggia dovranno essere smaltire come rifiuti liquidi in impianti terzi all'uopo autorizzati;

il capannone dovrà essere provvisti di **pluviali** per la raccolta delle acque meteoriche. Tali acque dovranno essere convogliate nella condotta delle acque bianche ove presente o nella rete fognante acque bianche attiguo ed all'esterno l'impianto, previa comunicazione e/o autorizzazione all'Ente gestore relativa allo scarico delle suddette acque. Per tali acque dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione facilmente accessibile per il controllo. La ditta dovrà trasmettere la documentazione al Distretto scrivente alla conclusione della realizzazione di quanto sopra descritto corredando la stessa con una planimetria aggiornata degli scarichi dei pluviali indicandone i punti di recapito;

d) i pozzetti di ispezione e campionamento degli scarichi idrici dovranno risultare sempre accessibili ed idonei ad una agevole esecuzione delle operazioni di campionamento.

Matrice RUMORE

Per la matrice rumore, la ditta ha trasmesso la relazione tecnica di Valutazione previsionale di impatto acustico sulle aree di interesse (secondo la L. 447/1995), datato 11/10/2019 a firma del tecnico competente in acustica ambientale ing. [...omissis....]

Per tale matrice, la ditta dovrà, contestualmente alla variazione delle condizioni attuali circa la distanza dei fabbricati dall'impianto, effettuare un monitoraggio fonometrico **post operam** una volta che l'impianto è stato avviato a regime, che verifichi l'effettiva rispondenza ai limiti di legge dei livelli di rumore immessi negli ambienti limitrofi (L. 447/1995). Tale monitoraggio andrà effettuato nei periodi di punte delle emissioni sonore (es. durante le operazioni di trattamento dei rifiuti legnosi per la formazione del cippato, mediante operazioni di operazioni di carico/scarico rifiuti, ecc.).

A tal proposito, una volta effettuate le misurazioni delle emissioni acustiche, la ditta dovrà trasmettere le risultanze fonometriche al Distretto scrivente che si riserva di valutare per il tramite Ufficio preposto di Fisica Ambientale ARTA Distretto di Pescara, e di predisporre eventuali prescrizioni.

Matrice SUOLO, SOTTOSUOLO ed ACQUE SOTTERRANEE

Relativamente alla **matrice geologica**, la Ditta dovrà:

- realizzare entro 365 giorni dall'avvio dell'attività, n° 3 piezometri a controllo delle acque sotterranee (n° 2 a monte ed n° 1 a valle secondo la direzione di flusso delle acque sotterranee);
- provvedere, in fase post- operam, a verificare la qualità ambientale del sito (suolo, sottosuolo e acque sotterranee), trasmettendo, poi, il risultato del monitoraggio allo scrivente Distretto;
- Gli analiti che dovranno essere ricercati, saranno quelli previsti dall'Allegato 5, Tab. 2 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii

Le analisi di caratterizzazione delle acque di falda dovranno essere ripetute con cadenza biennale e le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse a questo Distretto per le valutazioni di competenza.

§§§

Inoltre, il presente parere è vincolato al **rispetto** degli elaborati tecnici, planimetrie di riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ordinaria ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006, art. 208, e della L.R. n. 45/2007, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto:

- sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell'attività, **l'accesso agli impianti** da parte degli Enti di controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un **responsabile tecnico**;

- il gestore **conservi**, per tutta la durata dell'autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli impianti, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire all' autorizzazione ordinaria, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste;

- la Ditta adotti tutti gli **accorgimenti** atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità del recupero dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera, del rumore e delle altre matrici ambientali;

- nell'esercizio dell'attività, la ditta, parimenti, adotti ogni possibile accorgimento a **tutela completa dell'ambiente**, operando nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

Alla **cessazione dell'attività**, la COLMAT s.a.s. di Catia Colaiocco & C., dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- ✓ dovranno essere **rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto**, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;

- ✓ dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata **pulizia delle superfici** adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;

- ✓ dovrà essere svolta **un'indagine conoscitiva** dello stato di contaminazione del suolo;

- ✓ qualora fossero rilevate situazioni di **potenziale contaminazione**, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;

- ✓ per quanto concerne la **sistemazione finale e destinazione d'uso dell'area**, ci si dovrà attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di ripristino ambientale;

- ✓ per quant'altro non specificatamente espresso sulla gestione dell'impianto di gestione rifiuti a matrice legnosa con questo PARERE, si rimanda alle **prescrizioni** di cui alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell'ambiente, nonché alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dal Comitato CCR-VIA e dal Comune di Miglianico, e se ne prescrive il rispetto.

Il presente PARERE è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che tutti gli elaborati di progetto presentati dalla Ditta siano conformi a quelli depositati presso l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione; in caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.

Si rimette la presente per quanto di competenza.

Per il Ciclo dei Rifiuti
Dott. Rocco Carlucci

Il Direttore
Dott. Chim. Roberto COCCO
(firmato digitalmente)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO "B" alla DD DPC026/240 del 24/09/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

TORIO - AMBIENTE
one Rifiuti e Bonifiche
ne e Programmi
ara – Tel. 085 9181 188
PEO: dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

del 05/07/2021

OGGETTO: **COLMATT S.a.s.** – Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi in C.da Cerreto – Zona Industriale n° 46/D – Comune di Miglianico (CH). Riferimento nota del SGRB dpc026 – prot. n° 0197769/21 del 10.05.2021. **Adozione determinazione conclusiva CdS.**

Titolarità: COLMATT S.a.s. di Catia Colaiocco & C.;
Sede Legale e Operativa: C.da Cerreto – Zona Industriale n° 46/D - Miglianico (CH);
C.F. e P. IVA: 01881740698;
P.R.G.: Art. 49 – Sub-area D2 – zona di completamento artigianato e piccole industrie;
Identificazione catastale: Comune di Miglianico - Foglio: 9; Particelle: 4434 – 4408;
Superficie complessiva: 2.200 mq;
Normativa di riferimento: D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208 - L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 45;
Operazioni: R13 – R3 di cui all'Allegato C del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
Capacità di stoccaggio istantanea: 700 t;
Capacità giornaliera: 9,6 t;
Capacità annua di trattamento: 2.900 t;
Codice SGRB: AU-CH-026;
Coordinate geografiche: Lat 42° 22' 8,39'' N – Long 14° 16' 51,16'' E;

PREMESSO che con nota trasmessa in data 29.05.2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n° 0163351/20, la COLMATT S.a.s. di Catia Colaiocco & C. ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Miglianico (CH) con allegata documentazione di carattere amministrativo, tecnico e progettuale;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB dpc026) prot. n° 0197769/21 del 10.05.2021, di comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi in forma semplificata modalità asincrona ex art. 14-bis L. n° 241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO della nota della Provincia di Chieti prot. n° 0008365 del 18.05.2021 e acquisita in pari data allo scrivente Servizio dpc026 –al prot. n° 0208793/21, le cui considerazioni si riportano per estratto:
*[……..**omissis**…..]In ottemperanza a quanto prescritto dalla Regione Abruzzo con nota del 10.05.2021, n° 0197769 si chiede di conoscere se:*

1. *L'area individuata per l'impianto oggetto dell'istanza, sia mai stata interessata da qualsiasi forma di attività di gestione e/o recupero di rifiuti (in caso affermativo indicare la ragione sociale della Società e gli eventuali rapporti con le medesime);*
2. *Nell'area di cui al precedente punto siano mai state attivate le procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (in caso affermativo indicare lo stato attuale delle attività);*
3. *In prossimità dell'impianto che si intende realizzare, siano presenti centri di gestione e/o recupero di rifiuti (in caso affermativo indicare la distanza approssimativa in linea d'aria);*

CONSIDERATA la nota della COLMATT Sas datata 18.05.2021 acquisita in pari data dal SGRB dpc026- al prot. n° 0209501/21, con la quale la Ditta risponde puntualmente alle osservazioni della Provincia di Chieti di cui alla nota del 18.05.2021 soprarichiamata;

TENUTO CONTO della nota SASI SpA prot. n° 2685 del 20.05.2021, acquisita allo scrivente Servizio dpc026 prot. n° 0215733/21 del 21.05.2021, nella quale si forniscono chiarimenti di carattere amministrativo;

PRESO ATTO della nota della Provincia di Chieti prot. n° 0009759 del 07.06.2021 e acquisita in pari data dal SGRBdpc026 – al prot. 0238136/21, le cui considerazioni si riportano per estratto:
*[……..**omissis**……] Con riferimento alla nota citata in indirizzo e all'oggetto indicato, si comunica che, ai sensi della L.R. n° 32/2015 e dell'art. 197 del D.Lgs. n° 152/2006, questo Servizio non rileva una competenza tecnica sulla quale esprimersi, rappresentando, inoltre, che la Polizia Provinciale è in avvalimento presso codesta Regione.*
Ad ogni buon conto l'attività in questione deve rispettare le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati (Piano regionale di gestione dei rifiuti, PTAP, PRP, PAI, etc…); ogni altro atto a valenza generale o pianificatoria e le prescrizioni dirette comunali in materia di gestione del territorio, di vincoli e di limitazioni d'uso del suolo, non costituendo la presente un parere urbanistico in quanto non richiesto nella Convocazione.
Qualora la ditta, e/o il proprietario del terreno, e/o la ditta che precedentemente abbia esercitato l'attività nell'area in argomento, abbia attivato o attiverà le procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (Bonifica di siti contaminati), anche solo effettuando comunicazione ai sensi dell'art. 242 o dell'art. 245 del medesimo decreto, si evidenzia la necessità di prescrivere l'attuazione delle misure di cui al citato Titolo V.
Infatti, in presenza di un superamento non direttamente collegabile al verificarsi di un evento, il principio di precauzione imporrebbe l'elaborazione di un Modello Concettuale preliminare e/o definitivo, così come stabilito negli Allegati alla Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/2006.
Tali studi e attività consentirebbero di definire le fonti di potenziale inquinamento, di escludere eventuali impatti sanitari derivanti dallo stato di potenziale contaminazione e di garantire la compatibilità dell'attività esercitata con lo stato di qualità del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;

TENUTO CONTO della nota ASL n° 2 – Lanciano – Vasto – Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica prot. n° 831 del 25.06.2021, acquisita in pari data dal SGRB dpc026 con il prot. n° 0265767/21, con la richiesta di delucidazioni di carattere tecnico insieme ad elaborati integrativi;

CONSIDERATA la nota dell'ARTA-Distretto di Chieti prot. n° 0031939/2021 del 28.06.2021 e acquisita in pari data dal SGRBdpc026 – al prot. n° 0266893/21, con l'espressione del **parere tecnico favorevole con prescrizioni all'intervento proposto**;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB dpc026) prot. n° 0269836/21 del 29.06.2021, con la quale si invita la COLMATT Srl a dare seguito a quanto richiesto dalla ASL n° 2 – Lanciano – Vasto – Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica con prot. n° 831 del 25.06.2021;

PRESO ATTO della nota della COLMATT Sas datata 30.06.2021 e acquisita in pari data dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRBdpc026) al prot. n° 0271701/21, con la quale la Ditta riscontra la nota della ASL n° 2 – Lanciano – Vasto – Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica sopramenzionata con l'invio di chiarimenti ed elaborati integrativi;

PRESO ATTO della nota della COLMATT Sas datata 06.07.2021 e acquisita in pari data dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB dpc026) al prot. n° 0280462/21, nella quale vengono fornite ulteriori delucidazioni ed elaborati integrativi in riscontro della nota ASL n° 2 – Lanciano – Vasto – Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica sopracitata;

DATO ATTO che alla data odierna agli atti del SGRB-dpc026 non si riscontrano altre determinazioni da parte degli Enti coinvolti nell'iter istruttorio di che trattasi;

RICHIAMATO il co. 4) dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ….."*Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*";

RITENUTO per quanto sopra esposto di considerare **assenso senza condizione** le determinazioni non pervenute entro il termine previsto all'art. 3 co. d) della nota del SGRB-dpc026 prot. n° 0197769/21 del 10.05.2021;

RICHIAMATO l'art. 3.5 della nota del SGRB-dpc026 prot. n° 0197769/21 del 10.05.2021 "omissis ... *La riunione sarà confermata da apposita comunicazione e si terrà solo qualora risulti indispensabile per la definizione del procedimento*";

RITENUTO di procedere con l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990 e s.m.i., avendo acquisito esclusivamente atti di assenso;

Per quanto sopra esposto, il Responsabile del Procedimento

COMUNICA

La conclusione positiva della Conferenza di Servizi di cui alla nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0197769/21 del 10.05.2021 di "*Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, co. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona*" finalizzata al rilascio alla COLMATT Sas dell'Autorizzazione Regionale *"alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi in C.da Cerreto – Zona Industriale n° 46/D – del Comune di Miglianico (CH)"*;

Gli atti sono pubblicati sul sito regionale al seguente indirizzo:
https://www.regione.abruzzo.it/content/colmatt-sas-nuova-istanza-esame

Il SGRB-dpc026 provvederà a redigere il provvedimento autorizzativo di cui all'oggetto.
Il presente verbale, costituito da **n. 3 (tre)** pagine, viene trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nell'iter istruttorio di che trattasi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
E DEL PROCEDIMENTO
[Dott. Gabriele Costantini]
[*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93*]

DETERMINAZIONE 30.09.2021, N. DPC026/245

Universo srl – Revoca D.D. n. DR4/20 del 16.02.2011 e s.m.i. Autorizzazione regionale impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi. Codice SGRB:AU-TE-003.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/245 del 30/09/2021

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO: **GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

UFFICIO: **PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

OGGETTO: UNIVERSO SRL – **Revoca D.D. n. DR4/20 del 16.02.2011 e s.m.i.** Autorizzazione regionale impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi. Codice SGRB:AU-TE-003.

- **Titolare autorizzazione:** UNIVERSO SRL;
- **Sede Legale e Operativa:** Via dei Castani, Zona industriale - 64014 Martinsicuro (TE);
- **Numero REA:** TE - 121394;
- **Iscrizione C.C.I.A.A. di Teramo:** n. 01052510672;
- **Codice SGR:** AU-TE-003;
- **Dati catastali:** N.C.T. del Comune di Martinsicuro - foglio n. 17, particella n. 592 per una superficie complessiva di 338 mq;
- **Potenzialità:** capacità complessiva annua 1900 t., capacità istantanea 103,4 t.;
- **Operazioni:** R13- R12 -D15 dell'Allegato C e D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Coordinate geografiche:** Latitudine 42° 52' 11.5"- Longitudine 13° 54' 59,381"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

…… OMISSIS ……

.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di **PRENDERE ATTO** della nota di Universo srl del 10.09.2021, acquisita al SGR - dpc026 al prot.n. 0364510 del 13.09.2021, con la quale ha comunicato: *"***omissis** *…che a far data dal 31.07.2021 l'impianto ha cessato la propria attività sia di stoccaggio che di disassemblaggio rifiuti e che a tale data tutte le aree di stoccaggio risultano vuote, provvedendo allo scarico di tutti i rifiuti presenti. Per quanto sopra si richiede di revocare l'atto autorizzativo in precedenza richiamato intestato alla <universo Srl edi sospendere il relativo iter di rinnovo, avviato con nota emessa dalla Regione Abruzzo prot. n. 339754 del 12.11.2020. Si comunica altresì che la ditta <Universo Srl provvederà comunque a presentare regolarmente il M.U.D. come previsto dalla normativa vigente e a compilare le schede di cui all'applicativo O.R.S.O. fino al mese di luglio 2021*...**omissis;**

2. di **REVOCARE** la **D.D. n. DR4/20 del 16.02.2011 e s.m.i.** avente per oggetto: *"D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 -L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i., art. 45. Ditta Universo srl, Autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero ubicato in via Castani -Zona Industriale del comune di MARTINSICURO (TE). Consistente in attività di recupero (RI3) di rifiuti non pericolosi"*;

3. di **REDIGERE** il presente provvedimento in n° 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la Sede Legale della Universo srl beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

4. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Martinsicuro (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Teramo;

5. di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente Provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

6. di **TRASMETTERE** infine, ai sensi dell'art. 14 bis del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con L. n. 02/11/2019, n. 128 copia del presente provvedimento all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

7. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Gabriele Costantini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)

DIPARTIMENTO SANITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE 07.10.2021, N. DPF020/37

Concessione dell'accreditamento regionale a 3 centri di formazione per l'erogazione di corsi di formazione BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) adulto

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 37/DPF020 del 07.10.2021

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO REGIONALE A 3 CENTRI DI FORMAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE BLSD (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) ADULTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 03.04.2001, n. 120 con cui:
1. viene consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare,
2. viene previsto che le regioni disciplinino il rilascio, da parte delle Aziende USL, della autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale sopra indicato, nell'ambito del Servizio 118, sulla base di criteri che sono stati indicati dal Ministero della Salute con apposite linee guida;

VISTO l'Accordo Stato – Regioni del 27.02.2003 che approva le "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici";

VISTO il Decreto interministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della legge n. 191/2009" che stabilisce, nell'ambito dei criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, che i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, nonché l'accreditamento dei fornitori e la relativa certificazione, sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, sentiti i Comitati tecnici regionali per l'emergenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 26.09.2011 che ha approvato il "Programma regionale relativo alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni" in applicazione di quanto previsto dal suddetto Decreto;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n. 39 del 31/03/2014 avente ad oggetto "Linee guida per la formazione e autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)" che ha stabilito, tra l'altro, le modalità di accreditamento dei Provider per erogare corsi di formazione BLSD;

VISTA la Circolare della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute n. 13917 del 20/05/2014 che ha introdotto aggiornamenti volti al raggiungimento di una maggiore omogeneità tra regioni, relativamente ai criteri di erogazione dei corsi e per il riconoscimento/accreditamento di soggetti/enti formatori presenti su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2015 del 14/01/2015 avente ad oggetto: "Aggiornamento delle Linee guida per la formazione e autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 39/2014 del 31/03/2014" con cui si è provveduto all'aggiornamento delle richiamate Linee in base ai richiamati indirizzi ministeriali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 48/DPF017 del 21.12.2017 recante parziali modifiche alle linee guida per la formazione e autorizzazione all'impiego del DAE;

PRESO ATTO delle istanze di accreditamento per erogare corsi di formazione per esecutori BLSD adulto, acquisite agli atti del Servizio DPF020 (All. 1-2-3) competente per materia e pervenute da:

- **FORMIAMO FORMAZIONE** di Bevilacqua Francesco impresa individuale, con sede legale a Chieti, Via S.e B. Spaventa 47, C.F. BVLFNC81H11C632L, P.I. 02670880695 (istanza prot. RA/391301/2021)
- **CORPO MILITARE AUSILIARIO A.C.I.S.M.O.M.**, con sede legale a Roma, c/o Caserma Artale Via Giorgio Pelosi 41, sede operativa a L'Aquila, c/o 9° Reggimento Alpini, S.S. 80 n.1 (istanza prot. RA/391309/2021)
- **S.I.A. FORM ITALIA S.R.L.**, con sede legale a Verona, Via Ghetto 26, C.F. e P.I. 04118730235, N. REA VR- 393648 (istanza prot. RA/391315/2021), sede operativa Via F. De Andre', Preturo (AQ)

CONSIDERATO che il primo accreditamento regionale è subordinato all'esistenza dei requisiti previsti dallo Stato e dalle Regioni e la sua conservazione alla verifica, anche attraverso visite ispettive dei corsi durante il loro espletamento - per le quali le citate scuole di formazione hanno dato preventivo assenso in fase di presentazione delle istanze - nonché attraverso verifiche d'ufficio e procedure di revisione avviate dal Servizio regionale competente ai sensi della L. 241/90;

PRECISATO inoltre che il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà, previa diffida, la sospensione o l'eventuale revoca dell'accreditamento concesso;

RIBADITO il principio in base al quale la Regione Abruzzo accredita ai fini dell'erogazione dei corsi BLSD, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 30 luglio 2015, soggetti aventi natura di enti pubblici e privati, enti del terzo settore, imprese individuali o societarie iscritte al R.I. e altre soggettività collettive previste dalla L. 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", con esclusione delle forme libero-professionali unipersonali;

RIBADITO altresì che gli istruttori di cui si avvalgono i centri formativi saranno inseriti in via provvisoria nell'elenco regionale degli istruttori, nelle more della definizione di norme regionali sulla relativa certificazione, ad esito delle quali saranno definite norme, termini e condizioni per il transito nell'elenco regionale certificato;

SVOLTE le verifiche istruttorie necessarie;

VISTA la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e successive integrazioni e modifiche;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

- di concedere l'accreditamento regionale per l'erogazione di corsi di formazione per esecutori BLSD adulto nella regione Abruzzo ai centri di formazione:
  - **FORMIAMO FORMAZIONE** di Bevilacqua Francesco impresa individuale, con sede legale a Chieti, Via S.e B. Spaventa 47, C.F. BVLFNC81H11C632L, P.I. 02670880695 (istanza prot. RA/391301/2021)
  - **CORPO MILITARE AUSILIARIO A.C.I.S.M.O.M.**, con sede legale a Roma, c/o Caserma Artale Via Giorgio Pelosi 41, sede operativa a L'Aquila, c/o 9° Reggimento Alpini, S.S. 80 n.1 (istanza prot. RA/391309/2021)
  - **S.I.A. FORM ITALIA S.R.L.**, con sede legale a Verona, Via Ghetto 26, C.F. e P.I. 04118730235, N. REA VR- 393648 (istanza prot. RA/391315/2021), sede operativa Via F. De Andre', Preturo (AQ)
- di stabilire che è facoltà del competente Servizio regionale e del CRDP (Comitato Regionale Defibrillazione Precoce) verificare il continuo rispetto dei requisiti richiesti dalle linee guida anche attraverso visite ispettive ai corsi - per il tramite del Servizio 118 - durante il loro espletamento, alle quali il soggetto erogatore ha dato preventivo assenso in fase di presentazione dell'istanza;
- di stabilire che il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà previa diffida, la sospensione o l'eventuale revoca dell'accreditamento del soggetto formatore;
- di dare atto che la presente autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- di precisare che spetta alle ASL o l'esercizio della vigilanza sulle eventuali incompatibilità, la disciplina sul cumulo di impieghi e incarichi del proprio personale dipendente e convenzionato che collabori a qualunque titolo con gli enti e le scuole di formazione;
- di aggiornare l'elenco dei Soggetti accreditati all'erogazione di corsi di formazione BLS-D sul "Portale Sanità" della Regione Abruzzo;
- l'obbligo delle associazioni/OdV/ETS accreditate che svolgano in modalità sussidiaria e non prevalente l'attività corsistica remunerata non diretta ai soci/associati di iscriversi al REA;
- di raccomandare alle scuole di formazione l'osservanza delle linee guida e delle misure di prevenzione previste dalle Circ. Min. Salute n. 19334 del 5.6.2020 e n. 21859 del 23.06.2020, relative a "Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori";
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili delle Centrali Operative 118, ai Direttori Generali delle ASL della Regione Abruzzo e al Dipartimento Sanità per l'inserimento nella raccolta degli atti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. e sul sito Web della Regione Abruzzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Per il Dirigente del Servizio
facente
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Claudio D'Amario

L'Estensore
Dott. Lorenzo Pingiotti

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Lorenzo Pingiotti

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso di ricerca immobile da acquistare nella citta di L'Aquila

Ministero della Giustizia

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
ROMA

Indagine di Mercato

Avviso di ricerca di immobile da acquistare nella città di L'Aquila

L'Amministrazione degli archivi notarili ricerca un immobile da acquistare idoneo ed agibile nella città di L'Aquila, al fine di adibirlo a sede dell'Archivio notarile distrettuale e degli Uffici giudiziari di detta città.

L'immobile proposto deve consistere in un edificio preferibilmente autonomo (senza parti condominiali e con proprio ingresso) ed avere le seguenti caratteristiche:

- ubicazione possibilmente in zona centrale o semicentrale e comunque ben collegata;
- superficie complessiva netta coperta di circa 4.500 metri quadrati, di cui 1.500 metri quadrati da adibire a sede dell'Archivio notarile distrettuale di L'Aquila e i restanti 3.000 metri quadrati da destinare agli Uffici giudiziari di detta città, per 2.000 metri quadrati ad uffici, per 500 metri quadrati ad aule e per 500 metri quadrati ad archivi;
- destinazione urbanistica a pubblico ufficio.

L'immobile proposto dovrà avere i seguenti requisiti essenziali:

- la capacità di carico dei solai non inferiore a 800 Kg. a metro quadro, oltre peso proprio e carichi permanenti costruttivi, per circa 2.000 metri quadrati, da destinare a zona archivi;
- la conformità alla normativa antisismica, a quella di superamento delle barriere architettoniche e alle disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- il certificato di agibilità o documentazione equivalente;
- l'attestato di prestazione energetica previsto dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
- il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco per l'attività n. 34 dell'allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 per la sede dell'Archivio notarile distrettuale di L'Aquila, nonché per le altre attività indicate nello stesso allegato per i 3.000 metri quadrati relativi agli uffici giudiziari di detta città.

1

L'immobile proposto deve essere stato già edificato e, quindi, non si prenderanno in considerazione quelli non ancora realizzati o in fase di realizzazione.

Non saranno prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie d'intermediazione immobiliare.

L'offerta economica dovrà pervenire, **entro le ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2021 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:** prot.ucan@giustiziacert.it.

L'offerta trasmessa con qualsiasi altra modalità (altro indirizzo PEC, posta elettronica ordinaria, posta tradizionale, ecc.) **sarà dichiarata inammissibile.**

Si indicherà nell'**oggetto** del messaggio di **PEC** la dicitura: "Offerta immobile L'Aquila".

L'**offerta economica**, redatta secondo il modello di cui **all'allegato "A"**, sottoscritta **digitalmente** dal soggetto dotato dei necessari poteri (persona/e fisica/che o rappresentante/i di ente/ti o persona giuridica/che), dovrà essere corredata dalla:

- **domanda di partecipazione**, redatta secondo il modello di cui **all'allegato "B"** e recante copia fotostatica/che di un valido documento di riconoscimento del firmatario/i;
- **dichiarazione sostitutiva**, di cui **all'allegato "C"**, con la quale l'offerente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità riconducibili all'assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in materia di contratti pubblici (art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nonché all'assenza di altre condizioni (tra cui l'esistenza di carichi pendenti) che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (in caso di persone giuridiche, quanto sopra dovrà riferirsi a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016).

Si fa presente che agli offerenti non verrà corrisposto, a qualsiasi titolo o ragione, alcun rimborso e/o indennizzo per eventuali spese sostenute e per la documentazione prodotta, che sarà acquisita agli atti dell'Amministrazione e non verrà restituita.

L'offerente prende espressamente atto che l'Amministrazione non ha alcun obbligo di comunicazione in merito all'esito della ricerca, per cui lo stesso offerente potrà richiedere informazioni.

Si precisa che:

- il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione;
- il presente avviso non costituisce una proposta contrattuale, per cui nessun diritto o aspettativa sorge in capo agli offerenti. Pertanto, le offerte non vincoleranno l'Amministrazione, che rimane libera, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo

di motivazione, di non selezionare alcuna offerta o di rinunciare alla presente ricerca;

- l'Amministrazione potrà attivare l'istruttoria della pratica anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- il prezzo di vendita non potrà eccedere quello che sarà congruito dall'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dell'art. 4 del decreto 14 febbraio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze (in G.U. 12 maggio 2014, n. 108). Se la proprietà non accetterà il prezzo congruito dall'Agenzia del Demanio, nulla potrà pretendere dall'Amministrazione a titolo di indennizzi, risarcimenti, rimborsi o altro.

Si allegano:

- offerta economica, allegato "**A**";
- domanda di partecipazione, allegato "**B**";
- dichiarazione sostitutiva, allegato "**C**".

Roma, 11 novembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano

Allegato A

Offerta economica

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
via Padre Semeria n. 95
00154 – **Roma**

Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca di un immobile da acquistare idoneo ed agibile, al fine di destinarlo a sede dell'Archivio notarile distrettuale e degli Uffici giudiziari di L'Aquila.

Il/La/I sottoscritto/a/i ....., nato/a/i a ....., il ..... (....) e residente/i in ..... (....), via ....., n. ....., codice fiscale ....., con riferimento all'avviso datato 11 novembre 2021, riguardante la ricerca di un immobile da acquistare e da destinare a sede dell'Archivio notarile distrettuale e degli Uffici giudiziari di L'Aquila,

chiede/chiedono

il prezzo complessivo di euro ..... (..... in lettere), I.V.A. esclusa, per l'immobile proposto, sito in ....., Via/C.so/Piazza ..... n. ....., censito nel catasto fabbricati al foglio ....., particella ....., subalterno .....

L'offerente si dichiara consapevole che l'Amministrazione non potrà acquistare ad un prezzo superiore rispetto a quello che sarà congruito dall'Agenzia del Demanio, a norma dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dell'art. 4 del decreto 14 febbraio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze (in G.U. 12 maggio 2014, n. 108).

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- una relazione tecnico-descrittiva, firmata digitalmente, relativa all'immobile proposto;
- copia del titolo di proprietà relativo a tale immobile (ad esempio, contratto di compravendita, successione ereditaria, donazione);
- le relative visure e planimetrie catastali.

Luogo e data

Il dichiarante/I dichiaranti
(firma digitale)

Allegato B

Domanda di partecipazione

(rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
via Padre Semeria n. 95
00154 – **Roma**

Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca di un immobile da acquistare idoneo ed agibile, al fine di destinarlo a sede dell'Archivio notarile distrettuale e degli Uffici giudiziari di L'Aquila.

Il/La/I sottoscritto/a/i …….. nato/a/i a …… (……..) il ….., residente in ……(…), via ……. n. ……, codice fiscale ……

chiede/chiedono

di partecipare alla suddetta indagine di mercato:

- per proprio conto;
- per conto di altra/e persona/e fisica/che *(a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al rappresentato/i, si allega la procura speciale originale con firma autenticata da notaio)*;
- per conto di Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione con denominazione ……, con sede in ……(…), via ….. n ……., codice fiscale ……, in qualità di ……., munito dei prescritti poteri di rappresentanza *(a tal fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di partecipare all'indagine di cui all'oggetto; per le ditte individuali/società si allega, altresì, copia della C.C.I.A.A.)*.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

dichiara/dichiarano quanto segue:

a) di essere edotto/a/i e di accettare integralmente le condizioni di cui all'avviso datato 11 novembre 2021, firmato dal Direttore Generale dr. Renato Romano, concernente l'indagine di mercato in oggetto;

b) di proporre, per le finalità dell'avviso di indagine di cui alla precedente lettera **a)**, l'immobile sito in ……., via/C.so/Piazza ……. n. ……., censito nel catasto fabbricati al foglio ……, particella ….., subalterno …….;

c) di essere proprietario/proprietari dell'immobile proposto nella precedente lettera b);

d) la destinazione urbanistica del predetto immobile è quella a pubblico ufficio;

e) l'immobile in questione è in regola con le disposizioni in materia urbanistica, in base ai seguenti titoli edilizi: ……;

f) di impegnarsi ad adeguare, completamente a propria cura e spese, l'immobile proposto ai requisiti essenziali indicati nel menzionato avviso datato …., nonché alle esigenze dell'Amministrazione;

g) di impegnarsi ad osservare, senza alcuna eccezione, gli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

h) l'inesistenza di vincoli, pesi, ipoteche, privilegi e trascrizioni comunque pregiudizievoli, che incidono sul godimento e/o sull'uso dell'immobile proposto,

oppure

l'esistenza dei seguenti vincoli, pesi, ipoteche, privilegi e trascrizioni comunque pregiudizievoli, che incidono sul godimento e/o sull'uso dell'immobile proposto: ……;

i) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti:

- saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per finalità strettamente collegate all'espletamento della procedura;
- saranno trattati per il tempo strettamente necessario per il procedimento;
- sono conferiti in ragione di un'obbligatorietà derivante dall'applicazione della legge e che l'eventuale rifiuto all'autorizzazione al trattamento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di cui trattasi;
- saranno comunicati esclusivamente agli Organi dello Stato preposti ai controlli di legge, agli enti pubblici per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Amministrazione, ai fini della trasparenza o in banche dati nazionali;
- potranno essere trasmessi ad altri soggetti in caso di richiesta di accesso amministrativo nel rispetto della normativa vigente;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;
- di essere consapevole/i che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni, l'interessato verrà escluso dalla procedura.

Il/I dichiarante/i autorizza/no il trattamento dei propri dati personali.

Per la ricezione di eventuali comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimenti e/o integrazione della documentazione presentata, dichiara/dichiarano di eleggere domicilio in …… (…), via ……., n. ….. codice di avviamento postale ……., posta elettronica certificata …….

Si comunicano, altresì, il telefono …. e/o il cellullare …..

Si allegano alla presente copia/e fotostatica/che di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

Il Dichiarante/I dichiaranti
(firma digitale)

Allegato C

(Modello non vincolante in funzione di mero ausilio per i soggetti interessati)

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
via Padre Semeria n. 95
00154 – **Roma**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca di un immobile da acquistare idoneo ed agibile, al fine di destinarlo a sede dell'Archivio notarile distrettuale e degli Uffici giudiziari di L'Aquila.

(se il soggetto interessato è una persona fisica) Il/La sottoscritto/a ….., nato/a a ….. (…), il …….. (…), residente a …….. (…), via/piazza ……, n. ……, codice fiscale ….. [1] (di seguito "***Soggetto Interessato***");

(se il soggetto interessato è un ente o una persona giuridica) Il/La sottoscritto/a ….., nato/a a ….. (…), il …….. (…) residente a …….. (…), via/piazza ……, n. ……, codice fiscale ….., in qualità di legale rappresentante di ……, con sede legale a ….. in …., (….), via/piazza …… , codice fiscale/partita I.V.A. ….. [2] (di seguito "***Soggetto Interessato***");

dichiara

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 38 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (se applicabili, ove il soggetto interessato sia una persona fisica), previste dall'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

1) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti del Soggetto Interessato cessati dalla carica nel triennio antecedente non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), e), d), e), f) e g), del d.lgs. n. 50/2016;

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma

[1] Nel caso in cui la titolarità dell'immobile sia in capo a una pluralità di soggetti, la manifestazione di interesse deve essere presentata congiuntamente da tutti i contitolari del relativo diritto.
[2] Nel caso in cui la titolarità dell'immobile sia in capo a una pluralità di soggetti, la manifestazione di interesse deve essere presentata congiuntamente da tutti i contitolari del relativo diritto.

• è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito, con modificazioni, con legge n. 203 del 1991, e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

15) che il Soggetto Interessato:

• non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e ha formulato autonomamente la propria manifestazione di interesse;

oppure

• non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e ha formulato autonomamente la propria manifestazione di interesse;

oppure

è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ma ha formulato autonomamente la propria manifestazione di interesse;

16) di non versare in alcuna delle situazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio, di stabile convivenza, di interessenza economica con gli organi di vertice dell'Amministrazione degli Archivi Notarili che rivestono un ruolo attivo nel procedimento in questione;

oppure

di conoscere l'esistenza delle seguenti situazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio, di stabile convivenza, di interessenza economica con gli organi di vertice dell'Amministrazione degli Archivi Notarili che rivestono un ruolo attivo nel procedimento in questione.

Si allega/no copia/e fotostatica/che del documento di riconoscimento del dichiarante/dei dichiaranti, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Il dichiarante/I dichiaranti
Firma digitale

COMUNE DI PIZZOLI

Modifica allo Statuto Comunale

MODIFICA STATUTO COMUNALE

COMUNE DI PIZZOLI
Provincia dell'Aquila

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 04/11/2021 sono stati modificati i seguenti articoli dello Statuto Comunale:

Art. 7, si aggiunge il comma 3: "*Le sedute degli organi collegiali si svolgono in presenza ovvero in modalità telematica ricorrendo agli strumenti della videoconferenza.*";

Art. 10, si modificano e riformulano:

il comma 3: le parole "*almeno cinque giorni prima*" sono sostituite dalle seguenti: "*almeno tre giorni prima*"

il comma 5: le parole "*tramite avvisi scritti*" sono sostituite dalle seguenti: "*tramite avvisi redatti in formato elettronico*"; le parole "*da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, la consegna deve risultare dalla relata di notifica del messo comunale.*" sono sostituite dalle seguenti: "*da consegnarsi a ciascun consigliere a mezzo posta elettronica (semplice o certificata) all'indirizzo comunicato all'amministrazione con apposita dichiarazione resa dal consigliere medesimo.*";

il comma 8: le parole "*almeno quattro giorni prima*" sono sostituite dalle seguenti: "*almeno tre giorni prima*"; si aggiunge il paragrafo "*Tutte le proposte di deliberazione con i relativi pareri e gli atti allegati vengono inviate, per cortesia ai capigruppo (o a tutti i componenti del Consiglio) per posta elettronica*";

Art. 14, si aggiunge il comma 7: "*Il Sindaco può altresì attribuire a singoli Consiglieri incarico di svolgere attività di studio e analisi di specifiche problematiche o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze ed escludono l'assunzione di atti a rilevanza esterna. I medesimi incarichi, dotati di forma scritta e comunicati al Consiglio Comunale, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente.*";

Art. 15, Si modifica e riformula il comma 2: le parole "*presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale*" sono sostituite dalle seguenti "*presso il quale saranno recapitate tutte le comunicazioni ufficiali*".

Pizzoli, 11 novembre 2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Cristini

Comune di Pizzoli (AQ) Prot. n. 0013647 del 11-11-2021 partenza Cat. 14 Cl. 1.

COMUNE DI VASTO

Avviso di deposito presso la segreteria comunale del progetto di variante al piano regolatore generale (art. 10 L.R. 18/1983 e s.m.i.)

MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (ART. 10 L.R. 18/1983 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA - SERVIZI

RENDE NOTO

- che con Delibera del Commissario ad acta n. 1 del 25.05.2021 avente ad oggetto "IMMOBILIARE NADIA SrL c/ Comune di Vasto. D.P.R. 8 GIUGNO 2001, n. 327 e s.m.i.; L.R. 3.03.1999, n.11 e s.m.i.- TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, Sentenza n. 424/2012; Ordinanza n. 13/2020. Determinazione Direttoriale n. DPH004/13 del 22.01.2020 (D.D. n. DPC/257 del 10.12.2020) – Fg. Mappa n. 25, part. n. 5654 – 870" sono stati adottati i parametri attuativi per la ripianificazione giurisdizionale dell'area in ottemperanza a sentenza (L.R. 18/1983 art. 10) con ripianificazione dell'area oggetto di ricorso;
- che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore, chiunque può visionare gli atti ed elaborati relativi alla "Variante al Piano Regolatore Generale" unitamente al Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a Vas ed al relativo Provvedimento di Verifica, depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati sul sito web del Comune di Vasto www.comune.vasto.ch.it nella sezione SUE/PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, per la durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi dal 15/11/2021 al 30/12/2021;
- che, durante il periodo di deposito, gli interessati possono presentare osservazioni scritte, che dovranno pervenire al Comune di Vasto entro e non oltre il 30/12/2021 e sulle quali si esprimerà il Commissario ad acta delegato;
- che le osservazioni dovranno essere indirizzate al Comune di Vasto – Settore IV Urbanistica - Servizi, Piazza Barbacani n. 2 – 66054 Vasto (CH) oppure trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.vasto@legalmail.it.

Vasto, lì 15/11/2021

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Monteferrante

Firmato digitalmente da: Stefano Monteferrante
Data: 11/11/2021 10:17:30

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

Bando di gara mediante procedura aperta - art. 60, decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s..i. - affidamento incarico per l'esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) relativo ai lavori di completamento infrastrutturale dei bacini sciistici di Ovindoli Monte Magnola e di Rocca di Mezzo con Campo Felice che prevede opere di mobilità multimodale mediante mobilita', viabilità e parcheggi nel territorio di rocca di mezzo. importo corrispettivo: € 68.823,00

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
PROVINCIA DI L'AQUILA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI – PROGETTAZIONI E GARE – SISMA E USI CIVICI
Piazza dell'Oratorio n° 1 – 67048 Rocca di Mezzo (AQ)
Tel. 0862-911226 ** Fax 0862-917364

Comune di Rocca di Mezzo Prot. n.0011479 del 16-11-2021 partenza

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

art. 60, decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s..i.

AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE DEI BACINI SCIISTICI DI OVINDOLI MONTE MAGNOLA E DI ROCCA DI MEZZO CON CAMPO FELICE CHE PREVEDE OPERE DI MOBILITÀ MULTIMODALE MEDIANTE MOBILITA', VIABILITÀ E PARCHEGGI NEL TERRITORIO DI ROCCA DI MEZZO.

IMPORTO CORRISPETTIVO: € 68.823,00

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale:	COMUNE DI ROCCA DI MEZZO			
Indirizzo postale:	P.ZZA DELL'ORATORIO N. 1			
Città: ROCCA DI MEZZO		CAP	67048	Paese: Italia
Punti di contatto:	UFFICIO TECNICO	Telefono	+ 390862911236	
R.U.P.:	GEOM. MAURIZIO BLAIR	Telefono	+ 390862911236	
PEC:	protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it	Fax:		
Codice Fiscale : 80005730660				
amministrazione aggiudicatrice (URL):	http://www.comune.roccadimezzo.aq.it			
profilo di committente (URL):	http:// www.comune.roccadimezzo.aq.it			
informazioni sulla gara (URL):	http:// www.comune.roccadimezzo.aq.it			
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato				
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato				

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

AUTORITÀ REGIONALE O LOCALE

I.3) Principali settori di attività

☒ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche	☐ Salute
☐ Difesa	☐ Abitazioni e assetto territoriale
☐ Ordine pubblico e sicurezza	☐ Protezione sociale
☐ Ambiente	☐ Ricreazione, cultura e religione
☐ Affari economici e finanziari	☐ Istruzione
	☐ Altro : _____

Comune di Rocca di Mezzo Prot. n.0011479 del 16-11-2021 partenza

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA , ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE) RELATIVO AI LAVORI DI MOBILITA', VIABILITÀ E PARCHEGGI NEL TERRITORIO DI ROCCA DI MEZZO..

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI

☐ Esecuzione
☒ Progettazione
☐ Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice

Luogo principale dei lavori: ROCCA DI MEZZO – INTERO TERRITORIO

Codice NUTS: ITF11

II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico **SI** ☒

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI MOBILITA', VIABILITÀ E PARCHEGGI NEL TERRITORIO DI ROCCA DI MEZZO..

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare
Oggetto principale	71.31.12.20-9	____ - __ ____ - _
Oggetti complementari		____ - __ ____ - _ ____ - __ ____ - _

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): **NO** ☒

II.1.8) Lotti – L'appalto è suddiviso in lotti: **NO** ☒

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: **SI** ☒

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)

1)	**€ 68.823,00**	Valore stimato

II.2.2) Opzioni: **NO** ☒

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Durata in giorni:	**100**	Tempo massimo di esecuzione naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

a) finanziamento mediante: FONDI DELIBERAZIONE CIPE n.12/2018

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto:

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici previsti dall'art. 46 del D. Lgs n. 50/2016 così come indicati nell'art. 7 del Disciplinare di gara allegato al presente bando.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: **NO** ☒

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti generali così come indicati nell'art. 8 del Disciplinare di gara allegato al presente bando

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti generali così come indicati nell'art. 10 del Disciplinare di gara allegato al presente bando

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti generali così come indicati nell'art. 10 del Disciplinare di gara allegato al presente bando

III.2.4) Appalti riservati **NO** ☒

III.3.1) Condizioni relative agli appalti di Servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: **NO** ☒

(*in caso affermativo*) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: **SI** ☒

Comune di Rocca di Mezzo Prot. n.0011479 del 16-11-2021 partenza

Comune di Rocca di Mezzo Prot. n.0011479 del 16-11-2021 partenza

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura:	**Aperta** ☒
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi di valutazione nel seguito indicati:	

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	ponderazione
1. A) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	**25**
2. B) Caratteristiche della metodologia dell'offerta	**50**
3. C) Soluzioni progettuali che prevedano prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente e Tutela del Mare 11.10.2017	**5**
4. D) Prezzo offerto (ribasso percentuale sull'importo a base dell'affidamento)	**10**
5. E) Tempo offerto (riduzione sul termine previsto per la progettazione posto a base di gara)- max 20%	**10**
TOTALE	**100**

L'elencazione dei criteri e dei sub criteri relativi agli elementi di valutazione è disciplinata all'art. 17 del disciplinare di gara allegato al presente bando

Valutazione dell'OFFERTA ECONOMICA, ribasso percentuale sul prezzo (10 punti):

in base alle offerte di ribasso «Offerta economica e temporale», avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso percentuale sul prezzo, così come individuato nell'art. 16 del Disciplinare di gara allegato al presente bando.

Valutazione dell'offerta TEMPO (10 punti):

in base alle offerte di ribasso «Offerta economica e temporale», avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso percentuale sul prezzo, così come individuato nell'art. 16 del Disciplinare di gara allegato al presente bando.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica	**NO** ☒

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

CIG (SIMOG) : 8980326F70 **CUP: E71B21000300001**

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto:	**NO** ☒

IV.3.3) Condizioni per la richiesta di quesiti

Termine per il ricevimento delle richieste di quesiti:

Giorno:	**Mercoledì**	**Data:**	**20/12/2021**	**Ora:**	**12:00**

Comune di Rocca di Mezzo Prot. n.0011479 del 16-11-2021 partenza

Documenti a pagamento:	**NO** ☒

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno:	Lunedì	Data:	27/12/2021	Ora:	12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

Giorno:	lunedì	Data:	27/01/2022	Ora:	10:00

Luogo: Indirizzo di cui al punto I.1

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte : **SI** ☒

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:	**NO** ☒
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:	**NO** ☒

VI.3) Informazioni complementari:

a) le decisioni in ordine alla prestazione contrattuale, il suo valore economico, il sistema di gara, il criterio di aggiudicazione di cui al presente bando sono state assunte con Determinazione a contrarre del Servizio Lavori Pubblici, Progettazioni e Gare, Sisma e Usi Civici n. 585 del 15/11/2021.

b) il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono disponibile sul portale www.comune.roccadimezzo.aq.it.

c) eventuali rettifiche di errori materiali e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante pubblicazione sul portale www.comune.roccadimezzo.aq.it.

d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre il rinvio della gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti. In ogni caso, il calendario delle sedute pubbliche della commissione giudicatrice sarà reso noto mediante pubblicazione sul portale www.comune.roccadimezzo.aq.it..

e) le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, salvo che non sia diversamente previsto dalla documentazione di gara, avverranno tramite l'indirizzo PEC protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it ;

f) indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara;

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per l'Abruzzo sede di L'Aquila

Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est n. 27

Città: L'Aquila	CAP: 67100	Paese: Italia

Posta elettronica: mailto:aq_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it	Telefono: 0862/34771 Fax: 0862/318578

Indirizzo internet (URL):

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Abruzzo&TAR=L'Aquila

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Responsabile del procedimento di gara di cui al **punto VI.3, lettera ii)**.

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi

si applica il combinato disposto degli artt. 119 comma 2 e 120 comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Responsabile del procedimento di gara di cui al **punto VI.3, lettera ii)**.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:

VI.6) Data di spedizione del presente avviso al B.U.R.A.T.: 15/11/2021

VII.1) ALLEGATI AL BANDO

- DISCIPLINARE DI GARA E ALLEGATI
- SCHEDA LAVORI DI PUNTA
- ELABORATI TECNICI COSTITUENTI DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

Il R.U.P.
F.to Geom. Maurizio Blair

Comune di Rocca di Mezzo Prot. n.0011479 del 16-11-2021 partenza

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Avviso di deposito rapporto ambientale e sintesi non tecnica ai fini della valutazione ambientale strategica della revisione del vigente P.R.G.

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

PROVINCIA DI CHIETI

AVVISO DI DEPOSITO

RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA AI FINI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA REVISIONE DEL VIGENTE P.R.G.

Comune di Torrevecchia Teatina Prot. n. 0010561 del 23-11-2021 partenza Cat. 6 Cl. 1

Il Responsabile dell'Area Tecnica

RENDE NOTO CHE

la proposta di **Rapporto Ambientale** e la **Sintesi Non Tecnica** relativi alla **Revisione del vigente P.R.G.** sono depositati presso la Segreteria Comunale di Torrevecchia Teatina in Piazza San Rocco n. 4, affinché i soggetti competenti e i cittadini interessati possano prenderne visione.

In merito al procedimento, si forniscono le seguenti informazioni:

- Autorità Procedente: *Comune di Torrevecchia Teatina – Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e LL.PP.*;
- Piano/Programma proposto: *REVISIONE DEL VIGENTE P.R.G.;*
- Data di avvio del procedimento di VAS: *18.03.2021*;
- Modalità di consultazione: *la documentazione è consultabile presso la Segreteria Comunale ed è pubblicata sui siti web della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti e del Comune di Torrevecchia Teatina ai link di seguito riportati:*

  https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-vas/

  http://www.provincia.chieti.it/

  https://www.comunetorrevecchiateatina.it/

Eventuali osservazioni e/o contributi devono pervenire al protocollo generale del Comune di Torrevecchia Teatina o all'indirizzo info@pec.comunetorrevecchiateatina.it entro e non oltre le ore 24 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Le osservazioni potranno riguardare solo ed esclusivamente i contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica.

23 novembre 2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Amanda Giacchetti

CONSORZIO BONIFICA CENTRO

Decreto di esproprio definitivo n. 1(pe) ([per Provvedimento di Pagamento 41P{Pe)] ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.) a favore del Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Bonifica e Consorzio di Bonifica Centro per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di Penne.

4E.107-107(1) Decr def 1(Pe)

AUTORITA' ESPROPRIANTE
CONSORZIO BONIFICA CENTRO
Via Gizio 36 – Tel. 0871/58821 – 66100 Chieti

Rep. N. 6 lì, 16.11.2021

LAVORI:
A/G.C. 171 – Diga di Penne sul fiume Tavo. Progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra.

DECRETO DI ESPROPRIO DEFINITIVO N. 1(Pe)
[per Provvedimento di Pagamento 1P(Pe)]
ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.

a favore del Demanio Pubblico dello Stato–Ramo Bonifica e Consorzio di Bonifica Centro per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di **PENNE** occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri

PREMESSO che il Ministero delle Politiche Agricole con decreto n. 20718 in data 10/08/2016 ha affidato in concessione al Consorzio Bonifica Centro l'intervento denominato "A/G.C. n. 171 – Diga di Penne sul fiume Tavo. Progetto di intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra";

-che per quanto sopra il progetto in epigrafe risulta essere un intervento finanziato dallo Stato per cui gli espropri previsti con la procedura espropriativa dovranno essere intestati in favore del Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Bonifica (proprietario) e Consorzio di Bonifica Centro (utilizzatore);

VISTO
-che l'area ove deve realizzarsi l'opera in epigrafe risulta sottoposta al relativo vincolo preordinato all'esproprio (v. CdS 10/11/2017);
-che il progetto in titolo è stato approvato da questa Autorità con delibera Commissariale n. 99 in data 21/04/2017 -immediatamente esecutiva- per cui, tenuto di quanto disposto dall'art. 13 comma 2 e 4 del DPR 327/2001, la pubblica utilità risulta dichiarata per anni 5 dal 21/04/2017 e quindi con scadenza al 21/04/2022;
-che il Consorzio con delibera Commissariale n. 175 del 31/05/2018 ha approvato il Piano Particellare d'Esproprio / aggiornamento 04/05/2018;

VISTO che per il caso in fattispecie, ricorrendo gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22 bis del DPR 327/2001, questa Autorità ha provveduto all'immissione in possesso dei terreni a seguito di decreto di occupazione d'urgenza;

VISTA la seguente documentazione:
-Provvedimento di pagamento n. 1P(Pe) in data 02/12/2019
con la quale è stato ordinato il pagamento diretto dell'indennità dovuta alla Ditta Concordataria;
-Bonifico bancario
attestanti l'avvenuto soddisfo del dovuto agli aventi causa, come da "Tabella Pagamenti" che segue;

in ottemperanza al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione II del citato testo unico,

D E C R E T A

ART. 1 – ***E' pronunciato a favore del Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Bonifica*** (c.f. 97905240582) con sede in Roma (in qualità di proprietario) ***ed a favore del Consorzio di Bonifica Centro*** (c.f. 01803810694) con sede in Chieti / Via Gizio 36 (in qualità di utilizzatore), per la causale di cui in narrativa, ***l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di*** **PENNE** indicati nell'allegato Piano Particellare Descrittivo, con trasferimento del diritto di proprietà e diritto d'uso in capo ai predetti Enti.

ART. 2 – Questa Autorità Espropriante provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto al proprietario ablato.

ART. 3 – Questo Consorzio provvederà senza indugio, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente decreto presso l'Ufficio delle Entrate e successiva trascrizione presso l'ufficio dei Registri Immobiliari.

ART. 4 – Ai sensi di legge, il presente atto è esente da bollo (DPR 26/10/72 n. 642 art. 22 della Tabella Allegato B) ed è esente dalle imposte di registro (ai sensi dell'art. 57 comma 8 DPR 131/1986 - TUR), nonché dalle imposte ipotecarie e catastali (ai sensi degli articoli 1 comma 2 e 10 comma 3 del D.Lgs 31/10/1990 n. 347) trattandosi di atto a favore del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica (v. nota 0147098 – 17/11/2014 Direzione Centrale Normativa dell' Agenzia delle Entrate di Roma).

ART. 5 – Il presente decreto (atto pubblico emesso in base all'art. 6 comma 7 del DPR 327/2001) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, a sensi delle vigenti leggi in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI
(Dott. Ing. Cesare Garofalo)

13V-39(1) Indice decr def 1(Pe)

SPECIFICA CONTENUTI DEL DECRETO N. 1(Pe)

ORDINE PROGRESSIVO

- Tabella Riferimenti Pagamenti Indennità di Esproprio **1**
- Piano Particellare Descrittivo – Elenco N. 1 (Pe) / Ditta Concordataria **2**
- Piano Particellare Grafico - Pratica 1P **3**

13V-39(2) Tab Rif Pag-Elenco 1(Pe)

A/G.C. n. 171 – DIGA DI PENNE SUL FIUME TAVO
- PROGETTO DI INTERVENTO SULLE CONDIZIONI DI TENUTA IN SPALLA DESTRA-

Tabella Riferimenti Pagamenti – Elenco N. 1(Pe)

COMUNE DI **PENNE**

N. Ord	N. Pratica	RIFERIMENTI PAGAMENTI INDENNITA' DI ESPROPRIO Note: -il bonifico bancario è stato effettuato su mandato del Consorzio dalla Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Chieti Scalo Via Colonnetta n. 74 e risulta identificato da DATA e ID TRANSAZIONE di seguito indicati:	IMPORTO INDENNITA' (euro)	ANNOTAZIONI
1	1P	DATA BONIFICO:...omissis... ID TRANSAZIONE: ...omissis...	12.467,93	
		TOTALE	**12.467,,93**	

A/G.C. n. 171 – DIGA DI PENNE SUL FIUME TAVO – PROGETTO DI INTERVENTO SULLE CONDIZIONI DI TENUTA IN SPALLA DESTRA

COMUNE DI **PENNE**

Piano Particellare Descrittivo *Espropri Penne* – Decreto Definitivo 1(Pe) – **Elenco N. 1(Pe)_PAG**

N° Ordine	N° Pratica	DITTA	Data e luogo di nascita	Indirizzo	Diritti Reali	Foglio	Particella	Sup. Catastale (mq)	Coltura catastale	Coltura attuale effettiva	Espropri aree urbane (mq)	Espropri aree agricole (mq)	Destinazione aree urbane	Prezzo base espr aree urbane (euro)	Prezzo base espr aree agricole (euro)	Maggiorazioni espropri aree urbane (euro)	Maggiorazioni espropri aree agricole (euro)	Totale Generale (euro)
1	1P	---omissis...	...omissis...	...omissis...	ONERI EREDE (Prop 1/1)	70	774 ex195/b	5.100	SEM ARB			5.100	AGRICOLA		1,50		3.825,00	7.650,000
		1)-IND DI OCCUPAZI e DANNI																992,93
												5.100					3.825,00	8.642,93
INTESTATARIO BONIFICO		..omissis..	...omissis...	...omissis...	CODICE IBAN	...omissis...				CAUSALE BONIFICO	IND ESPR 1Pe FG 70 P.LLA 774						IMPORTO BONIFICO	12.467,93
																	TOTALE	12.467,93

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_2399836. Installazione di una cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea MT 20kv in cavo interrato per 225 m e BT 400V in cavo interrato per 51 m in Strada comunale Cesarene Comune di Tagliacozzo (Aq) per nuovo allaccio "Annalisa Moroni".

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Centro
Zona di L'Aquila-Teramo

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA
SVILUPPO RETE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

La societ¯ e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica ¯ Sviluppo Rete ¯ Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Localit¯ Campo Pile ¯ 67100 L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n132.

R E N D E N O T O

che ha in progetto l'installazione di una cabina di trasformazione MT/BT, realizzazione di una linea MT 20kv in cavo interrato per 225 m e BT 400V in cavo interrato per 51 m in Strada comunale Cesarene COMUNE DI TAGLIACOZZO (Aq) per nuovo allaccio `Annalisa Moroni¸. Iter n2399836

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse Regione Abruzzo ¯ Servizio politiche energetiche Corso Vittorio Emanuele III, 301 ¯ 65122 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sar¯ pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 18/10/2021

F.to
GIAN LUCA FUNAIOLI
Il Responsabile

Firmato digitalmente da: Gian Luca Funaioli
Ruolo: GRUPPO ENEL/00811720580
Organizzazione: GRUPPO ENEL/00811720580
Data: 19/10/2021 14:49:23

1/1

RIF.: AUT_2389476. Costruzione di una linea in media tensione a 20.000 Volt, in doppio cavo aereo tipo cordato AL 3x150 mm2 per il collegamento alla rete MT della nuova cabina di distribuzione MT/BT denominata Giardinelli n.D5202718843 necessaria a fornire energia elettrica alla Carrozzeria Giardinelli & C. S.a.s., in fase di insediamento presso la nuova sede, in località Z.I., innesto RA 12, traversa di Via Auriti nel Comune di Chieti (CH).

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica – Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 125,00 in cavo aereo cordato AL 3x150 mm^2 per alimentazione nuova cabina di distribuzione MT/BT denominata Giardinelli n.D5202718843, e relative predisposizioni uscite linee BT, per nuova fornitura di energia elettrica alla società "Carrozzeria Giardinelli & C. S.a.s.", in località Z.I., innesto R.A. 12, traversa di Via Auriti nel Comune di Chieti (CH) – Iter 2389476;

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia, Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Angiulli, 11 - 70123 Bari (BA), ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

R E N D E N O T O

che ha in progetto la costruzione di una linea in media tensione a 20.000 Volt, in doppio cavo aereo tipo cordato AL 3x150 mm^2 per il collegamento alla rete MT della nuova cabina di distribuzione MT/BT denominata Giardinelli n.D5202718843 necessaria a fornire energia elettrica alla Carrozzeria Giardinelli & C. S.a.s., in fase di insediamento presso la nuova sede, in località Z.I., innesto RA 12, traversa di Via Auriti nel Comune di Chieti (CH).

Il progetto prevede il collegamento della nuova cabina elettrica alla rete di distribuzione MT, mediante un breve raccordo della lunghezza di circa m 125,00 in doppio cavo aereo AL 3x150 mm^2 alla linea MT aerea esistente denominata "Seristile" n.D520-39206 in uscita dalla CP Chieti Z.I. n. D5001385552, autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determina n.49-DN/4 del 10.04.2002.

L'elettrodotto interesserà la:

proprietà privata p.lla n.543 – Fg.16 della Alfaomega S.r.l. per circa m 125,00.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Angiulli, 11- 70123 Bari, C.F. 05779711000, P.IVA 15844561009, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 – 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Claudio Candeloro, tel. 0871.292930 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R., le opposizioni, le osservazioni e comunque le prescrizioni alle quali dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni alla costruzione di detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Nicola Amodio
Il Responsabile

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it